

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

| | | |
|--|-------------|-----|
| COMITATO PER LA LEGISLAZIONE | <i>Pag.</i> | 3 |
| COMMISSIONI RIUNITE (II e XIII) | » | 7 |
| COMMISSIONI RIUNITE (XII e XIII) | » | 8 |
| AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) | » | 10 |
| GIUSTIZIA (II) | » | 18 |
| AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) | » | 26 |
| DIFESA (IV) | » | 29 |
| FINANZE (VI) | » | 38 |
| CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) | » | 55 |
| AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) | » | 62 |
| TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) | » | 74 |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) | » | 90 |
| LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) | » | 93 |
| AFFARI SOCIALI (XII) | » | 107 |
| AGRICOLTURA (XIII) | » | 115 |
| POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) | » | 130 |

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Italia Viva - Renew Europe: A-IV-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+E.

| | |
|--|-----------------|
| COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IM- MIGRAZIONE | <i>Pag.</i> 138 |
| <i>INDICE GENERALE</i> | <i>Pag.</i> 139 |

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

| | |
|---|---|
| Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione. C. 1416 Governo (Parere alla Commissione V) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione</i>) | 3 |
| Sui lavori del Comitato | 5 |

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Giovedì 28 settembre 2023. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 14.15.

Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.

C. 1416 Governo.

(Parere alla Commissione V).

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Valentina GRIPPO, *relatrice*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del Comitato per il provvedimento e dopo aver rilevato preliminarmente che si ripropone il problema dell'assenza di analisi tecnico-normativa e dell'analisi di im-

patto della regolamentazione, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. C. 1416 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 23 articoli per un totale di 106 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a due ben distinte finalità, frutto, peraltro, di due distinte deliberazioni del Consiglio dei ministri del 7 e 18 settembre 2023: in primo luogo, la definizione di interventi nell'ambito delle politiche di coesione con lo scopo di promuovere il superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno; in secondo luogo, l'adozione di misure in materia di trattenimento presso i Centri di permanenza per i rimpatri e di realizzazione delle strutture di prima accoglienza, permanenza e rimpatrio; al riguardo, si ricorda che in una precedente analoga occasione il Comitato aveva raccomandato al Governo di evitare la confluenza in un medesimo decreto-legge di misure frutto di

distinte deliberazioni del Consiglio dei ministri (si veda il parere reso, nella XVIII legislatura, nella seduta del 4 aprile 2019 sul disegno di legge C. 1718 di conversione del decreto-legge n. 27 del 2019);

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 106 commi, 14 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di 4 DPCM, 1 decreto ministeriale e di 9 provvedimenti di altra natura;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione del testo:

l'articolo 5 richiama quanto già previsto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 13 del 2023, disponendo la pubblicazione sul portale *OpenCoesione* dei dati anagrafici e di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti presenti nei sistemi informatici di cui all'articolo 4 del decreto-legge in esame, vale a dire quelli della piattaforma ReGiS; al riguardo si segnala che la norma fa riferimento ai "sistemi informatici di cui all'articolo 4" cioè esclusivamente al sistema ReGis; la relazione illustrativa del Governo, con riferimento all'articolo 5, richiama invece, oltre al ReGiS, anche il Sistema nazionale di monitoraggio;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 1, comma 1 ridefinisce i criteri e le modalità di impiego e di gestione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione per la programmazione 2021-2027, introducendo lo strumento dell'"Accordo per la coesione", in sostituzione dei "Piani di sviluppo e coesione", ai fini dell'attuazione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo; conseguentemente il comma 5 soppriime, al primo periodo del comma 1-ter dell'articolo 23 del decreto-legge n. 152 del 2021, il riferimento ai piani di sviluppo e

coesione; tale riferimento è però mantenuto al secondo periodo del medesimo comma, che infatti continua a fare riferimento a risorse da portare "in prededuzione dalla quota da assegnare ai piani di sviluppo e coesione (PSC) 2021-2027";

l'articolo 6, che interviene sulla disciplina dei contratti istituzionali di sviluppo, al comma 1, lettera b), modifica il comma 6 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 88 del 2011, prevedendo la possibilità di applicare per tali contratti i poteri sostitutivi disposti dall'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021 per i progetti del PNRR; in proposito si segnala però che già l'articolo 14 del decreto-legge n. 77 prevede l'estensione ai contratti istituzionali di sviluppo di procedure di semplificazione e accelerazione previste dal medesimo decreto-legge per l'attuazione del PNRR, procedure tra le quali rientrano esplicitamente i poteri sostitutivi; ciò premesso, si ricorda in ogni caso che il Comitato per la legislazione, già nel parere espresso il 16 giugno 2021 sul disegno di legge C. 3146 di conversione del decreto-legge 77 del 2021, aveva rilevato la necessità di circoscrivere e specificare la portata dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021;

l'articolo 10, volto a definire l'organizzazione della *governance* della nuova ZES Unica, prevede, al comma 8, che, a decorrere dalla data indicata nel DPCM con cui viene disposto il trasferimento alla struttura di missione ZES delle funzioni già di titolarità dei Commissari straordinari, i contratti stipulati dall'Agenzia per la coesione territoriale con cui si fornisce supporto ai singoli Commissari, mediante l'apporto di personale tecnico e amministrativo, cessano automaticamente; sul punto, si ricorda che la Corte costituzionale, chiamata a sindacare la legittimità costituzionale di norme-provvedimento, ossia di norme che, provvedendo in concreto al perseguimento di finalità pubblicistiche, atraggono nella sfera legislativa quanto normalmente affidato all'autorità amministrativa, ha segnalato che, seppur tali norme non siano di per sé incompatibili con l'as-

setto dei poteri stabilito dalla Costituzione, tuttavia esse devono soggiacere a uno scrutinio stretto di costituzionalità sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta legislativa (sentenza n. 116 del 2020);

L'articolo 21 inserisce, al comma 1, la realizzazione di alcune strutture destinate ad ospitare migranti tra le opere previste dall'articolo 233 del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010), ridenominando nel loro complesso tali opere come "opere per la difesa e la sicurezza nazionali" in luogo della definizione precedente di "opere per la difesa nazionale"; il medesimo codice prevede, agli articoli 352, 353 e 354, procedure accelerate per la realizzazione delle opere destinate alla difesa nazionale; in proposito, dovrebbe essere approfondita la necessità di un coordinamento di tali disposizioni con la nuova formulazione dell'articolo 233; il successivo comma 3 definisce le opere previste dal piano straordinario per la realizzazione, da parte del Ministero della difesa, delle medesime strutture per ospitare migranti indicate al comma 1 come "opere per la difesa e sicurezza nazionali"; anche in questo caso dovrebbe essere approfondita l'eventualità di un coordinamento con il comma 1;

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né dell'analisi tecnico-normativa (ATN) né dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione del testo:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 5;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'oppor-

tunità di approfondire l'articolo 1, comma 5; l'articolo 6, comma 1, lettera b); l'articolo 10, comma 8, e l'articolo 21, commi 1 e 3;

il Comitato raccomanda infine:

abbia cura il Governo di evitare la confluenza in un medesimo decreto-legge di disposizioni frutto di distinte deliberazioni del Consiglio dei ministri e riguardanti materie distinte e caratterizzate da finalità distinte. ».

Bruno TABACCI, *presidente*, ritiene che il Comitato dovrà tornare ad insistere per richiedere il completamento della documentazione necessaria all'esame parlamentare. Segnala poi l'importanza della raccomandazione contenuta nel parere.

Valentina BARZOTTI, nel rilevare che la relatrice ha ben evidenziato le criticità del provvedimento, ritiene che sia necessario interrogarsi sul senso del lavoro del Comitato e sull'impatto dei suoi pareri. Si continuano infatti a riproporre criticità già segnalate in più occasioni, segnala in particolare l'assenza di AIR e ATN. Lamenta anche la pressoché costante assenza del rappresentante del Governo ai lavori del Comitato, nonostante l'obbligo previsto dall'articolo 16-bis del Regolamento. Invita su questi aspetti il presidente Tabacci a scrivere una lettera al Presidente della Camera.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia la deputata Barzotti e rileva che, una volta concluso l'esame del provvedimento, riferirà al Comitato su una sua iniziativa, che, anche se diversa da quella prospettata dalla collega, risponde a suo giudizio alla medesima esigenza di valorizzazione del ruolo del Comitato da lei segnalata.

Il Comitato approva la proposta di parere.

Sui lavori del Comitato.

Bruno TABACCI, *presidente*, avverte che sarà inviata per posta elettronica a tutti i

componenti del Comitato una proposta di attività conoscitiva da svolgere, una volta acquisita la necessaria autorizzazione delle Presidenze di Camera e Senato, congiuntamente con il Comitato per la legislazione del Senato. La proposta verterà sulle attuali tendenze – e gli attuali problemi – della produzione normativa, in relazione alla qualità della legislazione. Si tratterà in altre parole di approfondire e mettere a sistema i rilievi che il Comitato formula nei suoi pareri sui decreti-legge e sugli altri progetti di legge sottoposti al suo esame. La proposta potrà essere discussa in una seduta di comunicazioni del Presidente da convocare la prossima settimana, in modo da poter poi richiedere, se la proposta sarà condivisa, l'autorizzazione al Presidente della Camera.

Antonio BALDELLI rileva l'esigenza di fare riferimento, nell'iniziativa che si intende assumere, anche alla situazione delle passate legislature che già vedeva forti criticità. Altro elemento di cui tenere conto è il carico di lavoro complessivo per un Governo che non vuole procedere con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ma con atti legislativi, il che induce inevitabilmente anche all'adozione di decreti-legge. Occorre insomma evitare di utilizzare il Comitato per fare lotta politica contro il Governo.

Bruno TABACCI, *presidente*, segnala che la sua proposta attiene ad un'attività conoscitiva nella quale tutti gli aspetti potranno essere approfonditi senza alcun pregiudizio, nell'ottica di trarne indicazioni per l'attività futura del Comitato. Sicuramente l'approfondimento riguarderà più legislature e non solo l'attuale.

Alfonso COLUCCI segnala che la pregevole proposta del presidente, così come i rilievi formulati in precedenza dalla collega Barzotti, non sono espressione di valutazioni di parte ma hanno come oggetto la qualità del lavoro del Comitato. Invita pertanto tutti a spogliarsi di ruoli di parte per porsi nell'ottica del ruolo positivo che il Comitato può svolgere.

Valentina GRIPPO ringrazia il presidente Tabacci per l'iniziativa assunta di cui avvertiva il bisogno, al fine di dare un contributo per individuare una soluzione al complesso problema di come riequilibrare i rapporti tra Parlamento e Governo.

Bruno TABACCI, *presidente*, invita a non considerarlo, nelle sue funzioni di presidente, come un esponente dell'opposizione. Segnala peraltro che la proposta fa riferimento a un'attività da svolgere congiuntamente con il Comitato per la legislazione del Senato, che attualmente è presieduto da un esponente di un gruppo parlamentare della maggioranza. Il lavoro da compiere è insomma un lavoro comune che ha come argomento il problema della qualità della legislazione, problema che è a sua volta legato a quello della qualità della rappresentanza. Invita poi anche a considerare come oltre a Parlamento e Governo siano coinvolti altri soggetti, come la Presidenza della Repubblica e la Corte costituzionale. Rinvia comunque alla prossima seduta di comunicazioni del presidente la discussione in concreto dei contenuti della sua proposta che, come preannunciato, sarà inviata a tutti i componenti del Comitato.

La seduta termina alle 14.30.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

| | |
|------------------|---|
| AVVERTENZA | 7 |
|------------------|---|

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

*Schema di decreto legislativo di modifica e integrazione del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.
Atto n. 72*

COMMISSIONI RIUNITE

XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali. C. 746 Carloni e C. 1324 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) 8

SEDE REFERENTE

Giovedì 28 settembre 2023. — Presidenza del presidente della XII Commissione Ugo CAPPELLACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali.

C. 746 Carloni e C. 1324 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° agosto 2023.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che le Commissioni hanno svolto un ciclo di audizioni informali che si è concluso nella giornata di ieri e che la documenta-

zione acquisita nel corso dello svolgimento dell'attività conoscitiva è a disposizione dei deputati attraverso l'applicazione GeoCamera.

Ricorda altresì che il provvedimento in oggetto è stato iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di novembre.

Ricorda, quindi, che nella seduta odierna si concluderà l'esame preliminare e si procederà all'adozione del testo base per il seguito dell'*iter* del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, dà la parola ai relatori, deputati Rosso e Carloni, affinché formulino alle Commissioni riunite una proposta in merito all'adozione del testo base.

Matteo ROSSO (FdI), *relatore per la XII Commissione*, anche a nome del relatore della XIII Commissione, propone di adottare come testo base il disegno di legge C. 1324 Governo, approvato dal Senato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni deliberano di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il disegno di legge C. 1324 Governo, approvato dal Senato.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, d'intesa con il presidente Carloni, propone di fissare il termine per la presentazione di proposte emendative al disegno di legge C. 1324, approvato dal Senato e adottato come testo base, alle ore 15 di martedì 3 ottobre 2023.

Le Commissioni concordano.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

| | |
|---|----|
| Variazione nella composizione del Comitato | 10 |
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019. 1260 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 10 |
| ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>) | 14 |
| Adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica, fatto a Ginevra il 20 febbraio 2008. 1261 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 11 |
| ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>) | 15 |
| SEDE CONSULTIVA: | |
| Variazione nella composizione della Commissione | 12 |
| Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. 1342 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione</i>) | 12 |
| ALLEGATO 3 (<i>Relazione approvata</i>) | 16 |

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 28 settembre 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 13.50.

Variazione nella composizione del Comitato.

Luca SBARDELLA, *presidente*, comunica che, per il Gruppo Forza Italia – PPE, la deputata Deborah Bergamini cessa di far parte del Comitato e che, per il medesimo gruppo, entra a farne parte il deputato Paolo Barelli.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019.

1260 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA (FDI), *presidente e relatore*, avverte che il Comitato è chiamato ad esprimere nella seduta odierna il parere alla III Commissione sul disegno di legge C. 1260, già approvato dal Senato, che con-

sta di 4 articoli e ratifica l'accordo di assistenza giudiziaria in materia penale concluso con la Repubblica d'Armenia, finalizzato a rendere più efficace il contrasto alla criminalità nel settore giudiziario penale. In qualità di relatore, ricorda che attualmente in tale ambito i rapporti tra Italia e Armenia sono regolati dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e che l'Accordo è volto a definire norme che integrano le disposizioni della Convenzione, per rispondere all'esigenza di regolamentare specifiche forme di assistenza giudiziaria; come espressamente previsto nel Preambolo dell'Accordo, per quanto non diversamente disposto, sono destinate a trovare applicazione le norme della citata Convenzione europea.

Evidenzia, in particolare, che l'accordo oggetto di ratifica, concluso a Roma nel novembre 2019, individua specifiche forme di assistenza giudiziaria, tra le quali anche l'esecuzione di congelamenti, sequestri e confische di beni che costituiscano proventi di reati, coerentemente al sempre maggior rilievo che, nella lotta alla criminalità, assumono le misure che colpiscono i patrimoni di provenienza illecita. L'accordo velocizza inoltre le procedure di cooperazione, prevedendo che le competenti autorità giudiziarie possano comunicare e trasmettersi richieste di assistenza direttamente tra loro, con il solo obbligo di inviare copia delle richieste alle Autorità Centrali individuate dalla Convenzione europea. Vengono inoltre disciplinati la comparizione mediante videoconferenza – che è prevista per l'audizione di testimoni e periti nonché per l'interrogatorio di persone indagate o sottoposte a procedimento penale e può essere utilizzata anche per l'assunzione di altre prove – e gli accertamenti bancari e finanziari, per i quali le Parti sono tenute a prestarsi la più ampia assistenza, senza poterla rifiutare per motivi di segreto bancario.

Passando ad esaminare il disegno di legge di ratifica, evidenzia che gli articoli 1 e 2 dispongono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 riguarda le disposizioni finanziarie e quan-

tifica gli oneri per l'attuazione dell'accordo in circa 70 mila euro annui; l'articolo 4, infine, dispone come di consueto l'entrata in vigore della legge di ratifica il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, rileva che il disegno di legge è riconducibile alla materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula dunque una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica, fatto a Ginevra il 20 febbraio 2008.

1261 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, fa presente che il Comitato è chiamato ad esprimere nella seduta odierna il parere alla III Commissione sul disegno di legge C. 1261, già approvato dal Senato, e volto a consentire all'Italia di aderire al Protocollo addizionale alla Convenzione del 19 maggio 1956 che disciplina vari aspetti di diritto civile relativi al trasporto internazionale di merci su strada, ratificata dal nostro Paese nel 1960. Evidenzia in particolare che il Protocollo addizionale, composto da 16 articoli, non modifica le disposizioni sostanziali della Convenzione ma fornisce un quadro giuridico supplementare per la digitalizzazione delle lettere di vettura, integrando la Convenzione, nell'ottica di un progressivo superamento dei documenti cartacei. Il Protocollo disciplina le condizioni

per la compilazione della lettera di vettura elettronica, ne elenca le modalità di autenticazione e individua i documenti che completano la lettera di vettura elettronica.

Richiamando la relazione illustrativa dell'originario disegno di legge presentato al Senato, fa presente che l'adesione dell'Italia al Protocollo è, tra l'altro, condizione essenziale per raggiungere l'obiettivo della semplificazione delle procedure logistiche e della digitalizzazione dei documenti, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Passando a descrivere il contenuto del disegno di legge, evidenzia che esso si compone di 4 articoli: gli articoli 1 e 2 prevedono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione; l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, rileva in primo luogo che per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite il disegno di legge s'inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 28 settembre 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

La seduta comincia alle 14.

Variazione nella composizione della Commissione.

Nazario PAGANO, *presidente*, comunica che, per il Gruppo Forza Italia – PPE, la

deputata Deborah Bergamini cessa di far parte della Commissione e che, per il medesimo gruppo, entra a farne parte il deputato Paolo Barelli.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023.

1342 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 settembre 2023.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che la Commissione ha esaminato le parti di sua competenza del disegno di legge di delegazione europea, assegnato in sede referente alla Commissione Politiche dell'Unione europea, e che deve concludere tale esame con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che potrà partecipare alle sedute della Commissione Politiche dell'Unione europea. Ricorda altresì che nella giornata di giovedì 21 settembre scorso è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative per le parti di competenza della Commissione Affari costituzionali: avverte che non è pervenuto nessun emendamento.

Elisabetta GARDINI (FDI), *relatrice*, formula una proposta di relazione favorevole, con una osservazione (*vedi allegato 3*) inerente ai criteri di delega per quanto riguarda il regime sanzionatorio applicabile in relazione all'attuazione di decreti legislativi di recepimento delle direttive europee indicate dagli articoli 3 e 4, con particolare riferimento ai limiti minimi e massimi sia per le sanzioni penali sia per le sanzioni amministrative.

Alfonso COLUCCI (M5S) dichiara di apprezzare l'osservazione proposta dalla relatrice, rammentando che, come già richiamato nella premessa della sua proposta di

relazione, la legge n. 234 del 2012 impone che le sanzioni penali ed amministrative siano proporzionate all'entità dell'illecito e che siano predeterminati i relativi limiti minimi e massimi. Ritenendo quindi che il provvedimento sia carente rispetto a tale profilo, auspica che l'osservazione avanzata dalla relatrice determini una modifica del testo.

La Commissione approva la proposta di relazione formulata dalla relatrice. Nomina inoltre la deputata Gardini quale relatrice, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, presso la XIV Commissione sul disegno di legge C. 1342, per le parti di competenza della I Commissione.

La seduta termina alle 14.05.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019. C. 1260 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1260, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019 »;

rilevato che:

l'Accordo rientra tra gli strumenti volti a migliorare i rapporti di cooperazione dell'Italia con i Paesi al di fuori dell'Unione europea, per rendere più efficace il contrasto alla criminalità nel settore giudiziario penale;

l'Accordo integra le disposizioni della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, regolamentando specifiche forme di assi-

stenza giudiziaria e rendendo più rapide le procedure di cooperazione attraverso la possibilità di comunicazione diretta tra le autorità giudiziarie competenti;

il disegno di legge prevede l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione dell'Accordo, le relative disposizioni finanziarie e l'entrata in vigore;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il disegno di legge si inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica, fatto a Ginevra il 20 febbraio 2008. C. 1261 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1261, approvato dal Senato, recante « Adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica, fatto a Ginevra il 20 febbraio 2008 »;

rilevato che:

il Protocollo oggetto del disegno di legge di ratifica integra il contenuto della Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), che l'Italia ha ratificato nel 1960;

in particolare, il protocollo, senza modificare le disposizioni sostanziali della Convenzione fornisce un quadro giuridico supplementare per la digitalizzazione delle lettere di vettura, nell'ottica di un progressivo superamento dei documenti cartacei;

l'adesione dell'Italia al Protocollo è tra l'altro condizione per raggiungere l'obiettivo della semplificazione delle procedure logistiche e della digitalizzazione dei documenti, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

il disegno di legge prevede l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione del Protocollo, le relative disposizioni finanziarie e l'entrata in vigore;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il disegno di legge si inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo.

RELAZIONE APPROVATA

La Commissione Affari costituzionali,

esaminato il disegno di legge C. 1342, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023;

rilevato che:

il disegno di legge in esame consta di 13 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 10 direttive europee inserite nell'allegato A, prevedendo principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 7 direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 4 regolamenti europei;

l'articolo 3 conferisce una delega al Governo per il recepimento della direttiva UE 2022/2555 del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione europea (cosiddetta « direttiva NIS 2 »), l'articolo 4 delega il Governo al recepimento della direttiva UE 2022/2557 del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e l'articolo 13 delega il Governo ad adeguare il quadro normativo nazionale al regolamento UE 2022/868 relativo alla *governance* europea dei dati;

constatato che:

l'articolo 3, comma 1, lettera *l*), numero 1) e l'articolo 4, comma 1, lettera *h*), delegano il Governo a prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivanti rispettivamente dalle direttive UE 2022/2555 e 2022/2557, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge 24

dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689;

l'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge n. 234 del 2012 indica il regime sanzionatorio applicabile in relazione all'attuazione di decreti legislativi di recepimento delle direttive europee, indicando, in particolare, i limiti minimi e massimi sia per le sanzioni penali sia per le sanzioni amministrative;

la Corte costituzionale, con la sentenza del 14 luglio 2022, n. 175, in linea con la giurisprudenza costituzionale consolidata, ha ribadito che « se per un verso, in generale, la delega legislativa comporta una discrezionalità del legislatore delegato, più o meno ampia in relazione al grado di specificità dei principi e criteri direttivi determinati nella legge delega, tenendo anche conto della sua ratio e della finalità da quest'ultima perseguita (*ex plurimis*, sentenze n. 142 del 2020, n. 96 del 2020 e n. 10 del 2018); per l'altro, in particolare, il legislatore delegante deve adottare, nella materia penale, criteri direttivi e principi configurati in modo assai preciso, sia definendo la specie e l'entità massima delle pene, sia dettando il criterio, in sé restrittivo, del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di determinati interessi rilevanti (sentenze n. 49 del 1999 e n. 53 del 1997, ordinanza n. 134 del 2003); infatti, nella materia penale è più elevato il grado di determinatezza richiesto per le regole fissate nella legge delega; ciò perché il controllo del rispetto, da parte del Governo, dei principi e criteri direttivi, è anche strumento di garanzia della riserva di legge e del rispetto del principio di stretta legalità,

spettando al Parlamento l'individuazione dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili (sentenze n. 174 del 2021, n. 127 del 2017 e n. 5 del 2014) »;

andrebbe valutata l'opportunità dei richiamati criteri di delega di cui alla lettera *l*), n. 1 del comma 1 dell'articolo 3 e alla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 4;

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità del criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *l*), n. 1 e alla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 4 alla luce delle disposizioni dell'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge n. 234 del 2012.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione</i>) | 18 |
| ALLEGATO 1 (<i>Proposta emendativa presentata</i>) | 24 |
| ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata</i>) | 25 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|----|
| Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. C. 439 Bonetti, C. 603 Ascari, C. 1245 Ferrari e C. 1294 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – adozione del testo base C. 1294 Governo</i>) | 20 |
| Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato. C. 745 Enrico Costa, C. 893 Pittalis, C. 1036 Maschio e C. 1380 Bisa (<i>Seguito dell'esame e rinvio – abbinamento della proposta di legge C. 1380 – adozione del testo base C. 839 Pittalis</i>) | 20 |
| Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale. C. 789 Bagnai e C. 1297 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio – adozione del testo base C. 1297 Governo</i>) | 22 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 23 |
| AVVERTENZA | 23 |

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 28 settembre 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il Viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.05.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023.

C. 1342 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 settembre 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente*, rammenta che la Commissione è chiamata a trasmettere alla XIV Commissione una relazione sul disegno di legge in esame e a nominare un relatore, che potrà partecipare alle sedute della XIV Commissione. Fa presente che alla predetta relazione sono allegati gli eventuali emendamenti approvati e che essi saranno trasmessi alla XIV Commissione, che potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.

Segnala peraltro che gli emendamenti direttamente trasmessi alla XIV Commissione, ove di competenza della Commissione, saranno comunque esaminati e votati dalla Commissione medesima.

Avverte infine che è stato presentato l'emendamento Costa 3.01 (*vedi allegato 1*), il quale è stato ritirato prima dell'inizio della seduta.

Enrico COSTA (A-IV-RE) dichiara di aver ritirato l'emendamento 3.01 a sua prima firma al fine di consentire alla maggioranza e al Governo un supplemento di riflessione sul relativo contenuto. In proposito, evidenzia come la proposta emendativa miri a disciplinare un tema sensibile, oggetto anche della recentissima sentenza n. 162/2022 della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Ritiene che la pronuncia – resa nei confronti della Lituania a seguito di un rinvio pregiudiziale – avendo sancito l'inutilizzabilità in un procedimento disciplinare a carico di un magistrato di tabulati telefonici precedentemente acquisiti nel processo penale, abbia rilevanti implicazioni anche nell'ordinamento italiano.

Reputa infatti che la disciplina vigente in materia di conservazione e di utilizzabilità in procedimenti diversi da quelli penali di dati relativi alle comunicazioni non sia conforme a quanto statuito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

La questione riguarda sicuramente una tematica diversa rispetto allo strumento complessivo delle intercettazioni in ambito penale, ma certamente sembra evocare la necessità di limitare l'uso dei dati acquisiti in questa sede alla sola repressione di fatti gravi.

Si tratta di un tema complesso e, per tale ragione, a suo avviso lo strumento più adeguato per affrontarlo è quello della delega legislativa, non essendo praticabile la strada di una modifica puntuale dell'attuale disciplina interna.

Infine, dichiara che ripresenterà l'emendamento presso la XIV Commissione e che in caso di mancato accoglimento dello stesso adotterà le opportune iniziative per sollecitare l'apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia.

Davide BELLOMO (LEGA) rappresenta di aver presentato un ordine del giorno sul decreto-legge n. 105 del 2023, attualmente all'esame dell'Assemblea, avente ad oggetto proprio le tematiche sollevate dal collega Costa. Nell'atto di indirizzo da lui proposto si richiama sia la citata pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea citata dal collega Costa sia la sentenza n. 170 del 2023 della Corte costituzionale, relativa al senatore Renzi.

A suo avviso, entrambe le pronunce richiamano il legislatore alla necessità di circoscrivere la possibilità di disporre intercettazioni a reati di rilevante gravità. Pur consapevole che tale mezzo di ricerca della prova può essere utile per contrastare fenomeni corruttivi, reputa necessario, in tali casi, operare un equo contemperamento tra le esigenze investigative e quelle di tutela della privacy. Auspica che su tale aspetto si possa aprire una riflessione comune.

Ciro MASCHIO, *presidente*, invita la relatrice, onorevole Patriarca, a illustrare la proposta di relazione.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice*, formula una proposta di relazione favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice. La Commissione delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 126-*ter*, comma 2, del Regolamento, la deputata Patriarca quale relatrice presso la XIV Commissione per le parti di competenza della II Commissione.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 28 settembre 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il Viceministro della Giustizia Francesco Paolo SISTO

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.

C. 439 Bonetti, C. 603 Ascari, C. 1245 Ferrari e C. 1294 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio – adozione del testo base C. 1294 Governo).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 13 settembre 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, ricorda che nella Conferenza dei Capi-gruppo di ieri è stato previsto che l'esame in Assemblea del provvedimento abbia luogo a partire dal 16 ottobre. Pertanto, preannuncia che nell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza sarà definito il termine per la presentazione delle proposte emendative e le successive modalità di esame in relazione all'esigenza di concludere tempestivamente i lavori in sede referente.

Non essendovi richieste di intervento, dichiara concluso l'esame preliminare e, in qualità di relatore, propone di adottare il disegno di legge C. 1294 Governo quale testo base per il proseguo dell'esame.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto di astensione del suo gruppo, sia per ragioni di metodo, sia di merito. Evidenzia infatti come avrebbe auspicato maggiore condivisione nella scelta del testo, anche in considerazione dei margini di convergenza che vi sono tra le forze politiche sul provvedimento. Quanto al merito, osserva come anche gli esperti auditi nel corso dell'istruttoria abbiano evidenziato che il testo del Governo necessita di integrazioni e limature, Auspica quindi che nella fase emendativa siano accolte le proposte necessarie a garantire un efficace contrasto alla violenza domestica e di genere.

Michela DI BIASE (PD-IDP) dichiara il voto di astensione del PD, stigmatizzando la mancanza di impegno da parte della maggioranza per addivenire a un testo condiviso. Rammenta come già nella scorsa legislatura fossero state presentate proposte di legge per il contrasto alla violenza di

genere. Ritiene che tali proposte avessero un carattere più organico rispetto al disegno di legge in discussione, che il Governo ha frettolosamente approntato per rincorrere i recenti episodi di cronaca.

In particolare, rileva come sia inaccettabile che il testo che si intende adottare non offra soluzioni al problema della formazione degli operatori e di tutti coloro che vengono a più stretto contatto con le vittime di violenza domestica.

Auspica quindi che nel corso dell'esame vengano accolte proposte emendative migliorative del testo.

Devis DORI (AVS), nel dichiarare il voto di astensione del suo gruppo, evidenzia come reputi prioritario pervenire, nella materia del contrasto alla violenza contro le donne, ad un testo su cui si registri il consenso unanime dei gruppi.

Si appella quindi al Presidente Maschio, auspicando che anche in questa occasione, in qualità di relatore, possa usare le sue riconosciute doti di mediatore a tal fine.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore* fa presente come sia prassi costantemente seguita quella di scegliere come testo base, ove presentato, il disegno di legge del Governo. Dichiara la sua massima disponibilità ad un confronto che possa portare a soluzioni condivise da tutte le forze politiche. Non essendovi ulteriori interventi, pone quindi in votazione la proposta di adottare quale testo base il disegno di legge C. 1294 Governo per il proseguo dell'esame.

La Commissione approva.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato.

C. 745 Enrico Costa, C. 893 Pittalis, C. 1036 Maschio e C. 1380 Bisa.

(Seguito dell'esame e rinvio – abbinamento della proposta di legge C. 1380 – adozione del testo base C. 839 Pittalis).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 settembre 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che nella seduta di ieri è stata assegnata alla Commissione la proposta C.1380 dell'on. Bisa, recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione del reato, di cui dispone l'abbinamento d'ufficio ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, in quanto ver-tente su identica materia.

Ricorda che nella Conferenza dei Capi-gruppo di ieri è stato previsto che l'esame in Assemblea dei provvedimenti in esame abbia luogo a partire dal 27 ottobre.

Pertanto, fa presente che nell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza occor-rerà definire il termine per la presenta-zione delle proposte emendative e le suc-cessive modalità di esame in relazione all'esigenza di concludere tempestivamente i lavori in sede referente.

Domanda quindi ai relatori, onorevoli Costa e Pellicini, se siano nelle condizioni di formulare una proposta in merito all'a-dozione del testo base.

Enrico COSTA (A-IV-RE), *relatore*, pre-liminarmente condivide la necessità di pro-cedere in maniera spedita nel prosieguo dell'esame, anche in ragione della data fis-sata per l'inizio dell'avvio dei lavori in Assemblea, testé ricordata dal Presidente.

Alla luce delle osservazioni degli esperti formulate nel corso del ciclo di audizioni e del dibattito svoltosi in Commissione, anche a nome dell'altro relatore, on. Pellicini, propone di adottare la proposta C. 839 Pittalis come testo base per il prosieguo dell'esame.

Ricordando che tale proposta prevede il ritorno alla cosiddetta « prescrizione so-stanziale » e contestualmente abroga l'art. 344-*bis* del Codice di procedura penale, con il quale è stato introdotto l'istituto processuale dell'improcedibilità, ritiene che essa costituisca un buon punto di equilibrio da cui partire per le successive fasi dell'*iter* legislativo.

Andrea PELLICINI (FDI), *relatore*, di-chiara di condividere le considerazioni del collega.

Infatti, alla luce di un attento esame delle quattro proposte di legge abbinata su tale materia, la proposta a prima firma dell'onorevole Pittalis – che ripristina la disciplina della prescrizione prevista dalla cosiddetta « legge Cirielli » – costituisce anche a suo avviso un buon punto di par-tenza.

Auspica infine che il prosieguo dell'e-same possa essere caratterizzato da un proficuo confronto tra le diverse posizioni per giungere a un'ampia condivisione del testo.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), ri-tiene che finalmente i relatori abbiano chia-rito la finalità che si intende perseguire: il ritorno alla disciplina della prescrizione re-cata dalla cosiddetta « legge Cirielli ».

Ritiene che tale chiarezza semplifichi di molto il ruolo del proprio gruppo che si sa-rebbe trovato in maggiore difficoltà a chie-dere un'ulteriore riflessione qualora i rela-tori avessero proposto un testo che reintro-duceva la disciplina della prescrizione previ-sta dalla cosiddetta « riforma Orlando ».

Fa presente che quella in discussione ri-sulterebbe l'ennesima riforma della prescri-zione in pochi anni di cui il Paese in questo momento non sente la necessità.

Evidenzia che, come emerge anche dai dati pubblicati dal Ministero della giustizia, l'attuazione dell'ultima riforma, approvata alla fine della scorsa legislatura con la mini-stra Cartabia, sta avendo risultati positivi. Ritiene pertanto necessario preliminarmente monitorare l'applicazione di tale riforma per poi valutarne eventuali miglioramenti.

Inoltre, non le risulta che la riforma della prescrizione sia tra le priorità enunciate dal ministro Nordio, come, invece, il tema delle intercettazioni, oggetto di alcune modifiche da parte del Governo, e il tema della velociz-zazione dei processi e concorsi e sulla situa-zione delle carceri, sui quali, al contrario, il Governo non ha ancora fatto nulla.

A tal proposito, evidenzia come le propo-ste di nomina del garante dei detenuti formu-late dal Ministro lascino il proprio gruppo decisamente perplesso, non solo per le mo-

dalità con cui è esse sono state operate, ma anche in quanto il presidente indicato non avrebbe le competenze adeguate a ricoprire tale ruolo e sulla cui nomina sussista, a suo avviso, qualche profilo di incompatibilità.

Rammentando l'esigenza che il mondo della giustizia italiano abbia bisogno di ben altri interventi, anche alla luce del fatto che il PNRR prevede molti interventi in tale campo soprattutto al fine di ridurre la durata dei processi, esprime il voto contrario da parte del proprio gruppo sulla proposta di testo base formulata dai relatori.

Difatti, sottolinea come lo strumento dell'improcedibilità, che si vorrebbe eliminare, stia ottenendo dei buoni risultati al fine della riduzione della durata dei processi, mentre tutti gli interventi adottati dall'inizio di questa legislatura in materia di giustizia vadano nella direzione opposta di rallentare la giustizia e non mettere nelle condizioni gli operatori della giustizia di assicurare un processo dalla ragionevole durata.

In conclusione, osserva quindi che mentre in altri Stati europei, come la Spagna, stiano affrontando temi assai rilevanti e innovativi, come l'applicazione dell'intelligenza artificiale nei processi, in Italia, con questi provvedimenti, non si fa altro che guardare al passato e complicare i processi rendendo il Paese meno giusto.

Valentina D'ORSO (M5S) sottolinea come la posizione del proprio gruppo sulla prescrizione sia a tutti ben nota e che pertanto avrebbe espresso il voto contrario su qualsiasi delle quattro proposte in discussione.

Ricorda come in una precedente seduta il relatore Costa abbia preannunciato la volontà di chiedere il disabbinamento della proposta a suo nome. Rileva che la proposta formulata oggi, congiuntamente dai due relatori, testimoni, al contrario, il raggiungimento di un accordo tra la maggioranza e il gruppo dell'on. Costa, che, quando affronta i temi della giustizia, sembra comportarsi come un gruppo di maggioranza.

Pur evidenziando come per il proprio gruppo la disciplina migliore della prescrizione sia stata quella introdotta dal Ministro Bonafede, alla luce della recente introduzione dell'istituto dell'improcedibilità, ritiene inopportuno operare una nuova ri-

forma del sistema che avrebbe l'unico effetto di destabilizzarlo e di mettere a rischio il raggiungimento degli obiettivi concordati con l'Unione europea nel PNRR.

Preannuncia pertanto che durante la fase emendativa il M5S proverà a far valere le proprie ragioni cercando di convincere la maggioranza che la modifica della prescrizione non costituisca una priorità per il mondo della giustizia.

Devis DORI (AVS) a nome del proprio gruppo annuncia il voto contrario del proprio gruppo, auspicando che si possa trovare una maggiore convergenza in fase di esame delle proposte emendative.

La Commissione approva la proposta dei relatori di adottare quale testo base la proposta di legge C. 893 Pittalis per il proseguo dell'esame.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale.

C. 789 Bagnai e C. 1297 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio – adozione del testo base C. 1297 Governo).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 settembre 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che il provvedimento è iscritto nel programma dei lavori di novembre. Invita quindi il relatore Palombi a formulare una proposta in merito all'adozione del testo base.

Alessandro PALOMBI (FDI), *relatore*, propone di adottare come testo base per il prosieguo dei lavori il disegno di legge C. 1297 Governo.

Carla GIULIANO (M5S) nell'annunciare il voto contrario del suo gruppo, fa presente che il provvedimento abbia ad oggetto una materia già disciplinata da una legge entrata in vigore nel 2022. Rammenta inoltre come nel corso dell'esame di tale provvedimento, il gruppo Forza Italia avesse stigmatizzato l'inasprimento delle sanzioni per le condotte di danneggiamento.

Esprime quindi perplessità per il favore che il medesimo gruppo esprime oggi per il provvedimento in discussione.

La Commissione approva la proposta del relatore di adottare quale testo base il disegno di legge C. 1297 Governo per il proseguo dell'esame.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 28 settembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San

Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022.

C. 924 Governo.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021.

C. 1124 Governo

COMMISSIONI RIUNITE II e XIII

Schema di decreto legislativo di modifica e integrazione del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.

Atto n. 72

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo.

PROPOSTA EMENDATIVA PRESENTATA

ART. 3.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale sulle intercettazioni e sulla conservazione delle comunicazioni elettroniche per un corretto e integrale recepimento dell'articolo 15, paragrafo 1, della Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Causa 162/2022.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire,

oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) assicurare, tramite le opportune modifiche normative, che ingerenze gravi nei diritti fondamentali sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, come quelle derivanti dall'acquisizione e conservazione dei dati relativi alle comunicazioni, al traffico ed ai dati relativi all'ubicazione, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1 della direttiva 2002/58/CE, siano giustificati solo dalla lotta alle forme gravi di criminalità e alla prevenzione di minacce gravi alla sicurezza pubblica, conformemente al principio di proporzionalità;

b) modificare il codice di procedura penale al fine di chiarire che i dati personali relativi alle comunicazioni, al traffico e all'ubicazione conservati in applicazione di una misura adottata ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1 della direttiva 2002/58/CE ai fini della lotta alla criminalità grave e messi a disposizione delle autorità competenti, non possono essere successivamente trasmessi ad altre autorità e utilizzati ai fini della lotta contro condotte illecite di natura corruttiva.

3.01. Enrico Costa.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo.**RELAZIONE APPROVATA**

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1342 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023;

premesso che:

l'articolo 2 conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, la consueta delega della durata di diciotto mesi per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da precetti europei non trasfusi in leggi nazionali;

l'articolo 3, tra i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione reca, alla lettera l), la revisione del sistema sanzionatorio mediante l'introduzione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivanti dalla citata direttiva, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32 comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689;

analoga disposizione è contenuta all'articolo 4, che alla lettera h) prevede quale criterio direttivo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, relativa alla resilienza dei soggetti critici, l'introduzione di sanzioni anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dalla legge 24 novembre 1981, n. 689;

l'allegato A reca la direttiva (UE) 2022/2464, in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità;

il medesimo allegato A prevede la direttiva (UE) 2023/977, relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri, volta a rendere più efficace ed efficiente la collaborazione tra gli organismi nazionali che contrastano criminalità e terrorismo all'interno degli Stati dell'Unione europea;

considerato che:

i citati articoli 3, comma 1, lettera l) e 4, comma 1, lettera h), consentono di derogare ai principi e criteri direttivi previsti, in generale, dalla legge n. 234 del 2012 in relazione ai limiti minimi e massimi delle sanzioni amministrative e penali senza recare ulteriori principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega ivi prevista; in proposito, si ricorda che secondo la giurisprudenza costituzionale il grado di determinatezza richiesto per le regole fissate nella legge delega nella materia penale è più elevato, ciò perché il controllo del rispetto, da parte del Governo, dei principi e criteri direttivi, è anche strumento di garanzia della riserva di legge e del rispetto del principio di stretta legalità, spettando al Parlamento l'individuazione dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili (vedasi, da ultimo, la sentenza n. 174 del 2021),

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 3, comma 1, lettera l) e dell'articolo 4, comma 1, lettera h), per le ragioni esposte in premessa.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|----|
| Variazione nella composizione della Commissione | 26 |
| Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>) | 26 |
| ALLEGATO (<i>Relazione approvata</i>) | 28 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 27 |

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 28 settembre 2023. – Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Maria Tripodi.

La seduta comincia alle 13.45.

Variazione nella composizione della Commissione.

Giulio TREMONTI, *presidente*, comunica che, a far data dal 20 settembre 2023, per il gruppo FI-PPE l'onorevole Alessandro BATTILOCCHIO ha cessato di far parte della Commissione ed è entrata a farne parte, in sua sostituzione, l'onorevole Deborah BERGAMINI. Dà, quindi, il benvenuto alla nuova collega, formulando gli auspici per una proficua collaborazione con la Commissione.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023.

C. 1342 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione)

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 settembre scorso.

Giangiacommo CALOVINI (FDI), *relatore*, presenta una proposta di relazione favorevole (*vedi allegato*).

Laura BOLDRINI (PD-IDP) evidenzia che, per l'ennesima volta, la Commissione è chiamata ad esprimersi su un provvedimento senza disporre del tempo necessario per approfondirne il merito. Chiede, inoltre, di verificare la sussistenza del numero legale.

Giulio TREMONTI, *presidente*, precisa che, ai sensi dell'articolo 46, comma 4, del regolamento, la Presidenza non è tenuta a verificare se la Commissione sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto da tre deputati e la Commissione stia per procedere ad una votazione per alzata di mano. La richiesta della deputata Boldrini, pertanto, non può essere accolta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di

relazione favorevole presentata dal relatore. Delibera, altresì, di nominare il deputato Calovini quale relatore presso la XIV Commissione sul disegno di legge in esame, per le parti di competenza della III Commissione.

La seduta termina alle 13.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 28 settembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.

ALLEGATO

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo.

RELAZIONE APPROVATA

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge C. 1342 Governo, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023;

nell'esigenza di assicurare la rapida approvazione del provvedimento al fine di garantire quanto prima l'adeguamento del nostro ordinamento nazionale al quadro normativo europeo, anche in un'ottica di definizione e soprattutto di prevenzione di procedure di contenzioso;

preso atto, in particolare, del dettato dell'articolo 3, che reca specifici principi e criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune ele-

vato di *cyber*-sicurezza nell'Unione europea;

preso atto, altresì, dell'articolo 11 che, nell'adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione, detta norme specifiche per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

segnalato che la direttiva (UE) 2022/2523, contenuta nell'Allegato A, mira a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione, dando attuazione all'accordo raggiunto in sede OCSE/G20 per contrastare su scala globale le pratiche fiscali sleali,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

| | |
|--|----|
| 7-00075 Saccani Jotti: Sul programma « Soldato sicuro » (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00025</i>) | 29 |
| ALLEGATO (<i>Testo della risoluzione approvato dalla Commissione</i>) | 35 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>) | 30 |
|--|----|

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|----|
| Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dello strumento militare. Atto n. 57 (<i>Esame e rinvio</i>) | 31 |
|---|----|

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| Conferimento della medaglia d'oro al valor militare alla memoria al personale delle Forze armate e di polizia caduto a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 709 Ciaburro (<i>Esame e rinvio</i>) | 33 |
|---|----|

| | |
|---|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 34 |
|---|----|

RISOLUZIONI

Giovedì 28 settembre 2023. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Isabella Rauti.

La seduta comincia alle 13.40.

7-00075 Saccani Jotti: Sul programma « Soldato sicuro ».

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00025).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata da ultimo nella seduta del 4 maggio scorso.

Gloria SACCANI JOTTI (FI-PPE) osserva che l'ampia attività conoscitiva svolta dalla Commissione ha consentito di approfondire alcuni aspetti affrontati dall'atto di indirizzo. Pertanto, riformula la risoluzione a sua prima firma integrando le premesse e modificando la parte dispositiva nel senso di impegnare il Governo a valutare le potenzialità offerte dal progetto di ricerca « *Healthy Soldier* », finalizzando l'attività di sperimentazione già in corso, e avviare le discendenti attività di ricerca e sviluppo per la realizzazione delle pre-serie da integrare nell'ambito dei previsti *layer* tecnologici del programma « Soldato Sicuro ».

La Sottosegretaria Isabella RAUTI rimarca come la Difesa presti grande at-

tenzione ai temi che riguardano la dotazione materiale del personale delle Forze armate, considerata la stretta correlazione con la sicurezza e l'operatività dei nostri militari. In particolare, con riguardo allo stato di salute del soldato, evidenzia l'importanza che riveste l'attuale fase di sperimentazione.

Prende, quindi, atto dell'impegno riformulato, assicurando che il Governo avvierà i necessari approfondimenti tecnico-amministrativi volti a verificare la compatibilità della componente salute nell'intera progettualità denominata « Soldato Sicuro ».

Paola Maria CHIESA (FDI) preannuncia, a nome del gruppo di Fratelli d'Italia, un voto favorevole.

Marco PELLEGRINI (M5S) condivide gli obiettivi generali dell'atto di indirizzo, che vanno nella direzione di salvaguardare la salute del soldato. Preannuncia, tuttavia, un voto di astensione da parte del gruppo del Movimento 5 Stelle in considerazione del fatto che ancora non è stato trasmesso il Documento programmatico pluriennale della Difesa relativo al triennio 2023-2025, strumento essenziale per comprendere l'evoluzione e l'avanzamento dei programmi d'arma approvati dal Parlamento.

Nicola CARÈ (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito democratico.

Eugenio ZOFFILI (LEGA) preannuncia, a sua volta, il voto favorevole della Lega, ringraziando gli uomini e le donne dell'Esercito italiano.

Roberto BAGNASCO (FI-PPE) preannuncia un voto convintamente favorevole da parte del gruppo di Forza Italia.

Pino BICCHIELLI (NM(N-C-U-I)-M) ringrazia la presentatrice dell'atto di indirizzo per l'iniziativa meritevole e preannuncia un voto a favore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva il testo della risoluzione come da ultimo riformulata, che prende il numero 8-00025 (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 13.40.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 28 settembre 2023. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Isabella Rauti.

La seduta comincia alle 13.45.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023.

C. 1342 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione)

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 20 settembre scorso.

Antonino MINARDO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 20 settembre scorso, il relatore ha illustrato, per le parti di competenza della IV Commissione, i contenuti del disegno di legge e che, nella riunione dell'Ufficio di presidenza della medesima giornata, la Commissione ha deliberato di non fissare un termine per la presentazione di emendamenti.

Giovanni MAIORANO (FDI), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole.

Marco PELLEGRINI (M5S) preannuncia il voto di astensione del proprio gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole del relatore.

La seduta termina alle 13.50.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 28 settembre 2023. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dello strumento militare.

Atto n. 57.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonino MINARDO, *presidente*, avverte che il termine per l'espressione del prescritto parere è fissato entro il 10 ottobre 2023 e che non è ancora pervenuto il parere del Consiglio di Stato.

Ricorda, poi, che il provvedimento è assegnato anche alla Commissione Bilancio, per i soli profili di carattere finanziario.

Roberto BAGNASCO (FI-PPE), *relatore*, riferisce che lo schema di decreto in esame è volto a dare attuazione alla delega legislativa per la revisione dello strumento militare nazionale conferita al Governo dall'articolo 9, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 119, nella parte riferita ai principi e criteri direttivi stabiliti dalle lettere *a)* e *c)*.

Al riguardo, ricorda che tali principi e criteri direttivi prevedono, rispettivamente, la ridefinizione (secondo criteri di valorizzazione delle professionalità dei reparti operativi e sulla base della rivalutazione delle esigenze di impiego nelle operazioni nazionali e internazionali) della ripartizione delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica

militare, e la previsione di un incremento organico – da realizzare compatibilmente con il conseguimento dei risparmi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, della legge 31 dicembre 2012, n. 244 – non superiore a 10.000 unità, di volontari in ferma prefissata iniziale, nonché di personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare ad alta specializzazione.

Ciò premesso, segnala che il provvedimento si compone di 4 articoli che novellano in più parti il codice dell'ordinamento militare apportando le necessarie modifiche atte a conseguire le finalità della nuova disciplina salvaguardando comunque l'unitarietà, la completezza e la coerenza dell'ordinamento militare.

In particolare, l'articolo 1 incrementa di 10.000 unità (3.700 unità all'Esercito, 3.250 alla Marina militare e 3.050 all'Aeronautica militare) l'entità complessiva delle dotazioni organiche delle Forze armate italiane rideterminando, a 160.000 unità, le dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare.

Al riguardo evidenzia che, secondo i dati contenuti nel Documento programmatico pluriennale 2022-2024, al 31 dicembre 2022 la consistenza organiche di Esercito, Marina (con esclusione delle Capitanerie di porto) e Aeronautica militare era di 166.500 unità, mentre al 31 dicembre 2021 era di 167.052 unità.

Osserva, inoltre, che l'incremento di personale riguarda per il 50 per cento la categoria degli ufficiali e sottufficiali e per il restante 50 per cento la categoria dei graduati e militari di truppa. Le tabelle 1, 2 e 3, allegate allo schema di decreto, riportano in dettaglio la consistenza degli organici complessivi di Esercito, Aeronautica e Marina (esclusa la Capitaneria di porto) riferite ai vari ruoli.

Evidenzia, quindi, che, all'esito dell'incremento, le dotazioni organiche complessive dell'Esercito sono rideterminate a 93.100, quelle della Marina a 30.050 unità e quelle dell'Aeronautica a 36.850 unità.

Nello specifico, nell'Esercito vengono rafforzate le strutture connotate da alta specializzazione e peculiarità tecnica, tra cui la sanità militare, il sostegno logistico, l'area genio infrastrutturale, le capacità *cyber*, le capacità chimiche, biologiche, radiologiche e nucleare CBRN, la capacità contrattualistica, la capacità ingegneristica, e si prevedono 800 unità integrative per gli ufficiali, 450 per i marescialli, 450 per i sergenti e 2000 unità per i volontari in ferma prefissata iniziale e triennale. Per la Marina militare viene incrementata di 741 unità la categoria degli ufficiali, con particolare riguardo alle figure ad alta specializzazione e alle posizioni interforze e internazionali, di 400 unità quella dei marescialli, di 384 unità quella dei sergenti, destinati a coprire le prioritarie esigenze tabellari delle unità navali e degli enti a terra e, rispettivamente, di 1.155 e 570 unità quelle dei graduati e dei volontari in ferma prefissata, per assicurare la stabilizzazione di una cospicua aliquota di personale. Per l'Aeronautica militare viene incrementata di 800 unità la categoria degli ufficiali, con particolare riguardo alle figure ad alta specializzazione richiamate nella delega, di 975 unità la categoria dei marescialli, al fine di bilanciare la massiccia uscita del personale per limiti di età e, rispettivamente, di 275 e 1.000 unità quelle dei graduati e dei volontari in ferma prefissata.

Sottolinea poi che l'articolo 2 reca disposizioni transitorie mirate a consentire il passaggio al modello professionale a 160.000 unità, aggiornando i contingenti stabiliti dall'articolo 1, a decorrere dal 1° gennaio 2034. In particolare, la lettera *b*) adegua l'articolo 2209-ter del codice dell'ordinamento militare, riportando, alla rubrica e all'alinea del comma 1, il nuovo volume organico complessivo di 160.000 unità, in luogo di 150.000 unità. La lettera *c*) invece, modifica l'articolo 2233-bis, che disciplina il regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare a decorrere dall'anno 2016 e sino all'anno 2024, prevedendo che il numero complessivo di promozioni a scelta

al grado superiore per ogni grado dei ruoli del servizio permanente è annualmente fissato, con decreto del Ministro della difesa, secondo i criteri elencati dal medesimo articolo. Inoltre, viene inserita la lettera *c-ter*), che prevede un ulteriore criterio per la fissazione del numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito italiano, il quale consente, per specifiche esigenze di Forza armata, la riduzione delle promozioni nel limite massimo di quattro promozioni, senza possibilità di riportare quelle non conferite in aumento per l'anno successivo.

L'articolo 3 prevede, invece, l'adeguamento delle tabelle allegate al codice dell'ordinamento militare che contengono le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali dei ruoli normali e speciali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica al nuovo modello a 160.000 unità. Inoltre, vengono modificate le norme riguardanti l'alimentazione straordinaria degli ufficiali dei ruoli normali (articolo 652) e il reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata (articolo 939), con lo scopo di favorire il reclutamento di personale ad alta specializzazione in possesso di specifiche competenze, qualificazioni ad alta valenza tecnica e peculiari esperienze professionali, con particolare riferimento all'alimentazione dei settori *cyber* e spazio della Difesa.

Infine, l'articolo 4 reca le disposizioni finali. In particolare, il comma 1 prevede che l'incremento delle dotazioni organiche degli ufficiali ad alta specializzazione sia destinato a soddisfare prioritariamente le esigenze di impiego in ambito interforze e, con il comma 2, viene fatta slittare al 1° gennaio 2024 l'entrata in vigore delle modificazioni apportate al codice dalle disposizioni del presente decreto. La relazione illustrativa spiega che questo differimento del termine risponde all'esigenza di far coincidere con l'inizio dell'anno solare l'avvio del processo per il progressivo conseguimento del nuovo modello a 160.000 unità, da realizzare alla data del 1° gennaio 2034, in considera-

zione della cadenza annuale delle misure di gestione degli organici, da adottare nel periodo transitorio, e per il necessario coordinamento con le medesime misure riferite al pregresso modello a 150.000 unità. Il comma 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Antonino MINARDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE REFERENTE

Giovedì 28 settembre 2023. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO.

La seduta comincia alle 13.55.

Conferimento della medaglia d'oro al valor militare alla memoria al personale delle Forze armate e di polizia caduto a causa dell'emergenza epidemica da COVID-19.

C. 709 Ciaburro.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Monica CIABURRO (FDI), *relatore*, introduce l'esame della proposta di legge C. 709, a sua prima firma, osservando che questa mira a riconoscere il valore del personale delle Forze armate e di polizia caduto sul fronte dell'emergenza pandemica e, a tal fine, propone di conferire a tale personale della medaglia d'oro al valor militare alla memoria.

Osserva, quindi, che l'iniziativa legislativa parlamentare, composta di due articoli, riproduce il contenuto il testo della proposta C. 2628, già presentata nella XVIII legislatura, ma senza tuttavia essere esaminata. Ricorda, poi, che, sempre nella passata legislatura, è stata presentata la proposta C. 2629, di cui pur non è stato

avviato l'esame, avente ad oggetto il conferimento della medaglia d'oro al valor civile alla memoria del personale medico-sanitario deceduto a causa dell'emergenza epidemica da COVID-19.

Passando ai contenuti di merito, rileva che l'articolo 1 prevede che il Ministero della difesa, previa apposita istruttoria, trasmetta al Presidente della Repubblica i dati anagrafici del personale delle Forze armate e di polizia deceduto a causa della crisi epidemica da COVID-19, ai fini di cui agli articoli 1415 e 1420 del codice dell'ordinamento militare per il conferimento della medaglia d'oro al valor militare alla loro memoria.

Al riguardo, ricorda che l'articolo 1420 del codice dell'ordinamento militare prevede che, qualora l'autore di un atto di valore militare sia rimasto vittima del proprio eroismo, o quando, comunque, sia deceduto dopo il compimento dell'atto di valore, la decorazione al valor militare può essere concessa alla sua memoria. Le insegne e i brevetti delle decorazioni al valor militare, concesse alla memoria di persona deceduta, sono attribuite in proprietà, secondo il seguente ordine di preferenza: al coniuge superstite, nei confronti del quale non è stata pronunciata sentenza di separazione con addebito; al primogenito tra i figli e le figlie; al più anziano tra i genitori; infine, al maggiore tra i fratelli e le sorelle. Se mancano detti congiunti prossimi, le insegne e i brevetti del deceduto sono attribuiti in proprietà al Corpo cui egli apparteneva, se militare, ovvero al Comune di nascita, se egli era estraneo alle Forze armate dello Stato.

Ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 1422 del codice dell'ordinamento militare, per ottenere l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle decorazioni al valor militare concesse alla memoria, è necessario non aver riportato sentenza di condanna per delitto non colposo ed essere di condotta morale incensurabile.

Segnala poi che l'articolo 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Considerata, quindi, la meritoria finalità, auspica che sul provvedimento si

possa realizzare un'ampia convergenza e che l'*iter* si concluda rapidamente.

Antonino MINARDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 28 settembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14 alle 14.05

ALLEGATO

7-00075 Saccani Jotti: Sul programma « Soldato sicuro ».**TESTO DELLA RISOLUZIONE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione (Difesa),

premessi che:

il programma pluriennale di acquisizione del sistema « Forza NEC-*Network enabled capability* », è uno di quei programmi della Difesa in corso di esecuzione sui quali si è concentrata da tempo l'attenzione della Commissione Difesa, sia per la rilevanza dell'impegno finanziario previsto in questo investimento, sia per il carattere fortemente innovativo e tecnologico del progetto. Il progetto è volto a realizzare uno strumento militare adatto ad operare in ambienti interforze e multinazionali dotando le diverse unità operative schierate in campo, dai posti di comando alle varie piattaforme (carri armati, veicoli di trasporto truppe, sistemi di ricognizione, semoventi di artiglieria) fino al singolo soldato, di opportuni sistemi digitali di elaborazione e di comunicazione, pienamente integrati ed interoperabili tra di loro;

l'avvio del programma è stato approvato dalla Commissione difesa della Camera nel corso della seduta dell'8 aprile 2009 e, successivamente, la IV Commissione con la propria attività conoscitiva (indagini conoscitive ed audizioni) ha monitorato lo sviluppo e l'attuazione del programma, anche alla luce del contesto strategico di riferimento in perenne cambiamento;

in quanto teso all'acquisizione di capacità operative e tecnologiche completamente digitalizzate e come tali in grado di sfruttare le opportunità offerte dalle moderne tecnologie, il programma « Forza Nec » ha catalizzato nel tempo altri programmi di *procurement* della Difesa, come il programma SIACCON (Sistema Automatizzato di Comando e Controllo), il SICCONA (Sistema di Comando, Controllo e

Navigazione), il BFSA (*Blue Force Situational Awareness*) e, da ultimo, il programma Soldato futuro, volto ad incrementare le capacità di sopravvivenza della fanteria attraverso la fornitura di una serie di strumenti, quali vestiario, equipaggiamento di protezione e nuovi sistemi d'arma, all'altezza dei nuovi e complessi teatri operativi;

in relazione al programma Soldato futuro (ora Soldato sicuro), la Commissione Difesa della Camera nel corso della seduta del 13 novembre 2019, si è da ultimo pronunciata favorevolmente sul programma pluriennale di Ammodernamento e Rinnovamento n. SMD 01/2019, volto all'acquisizione di 65.695 sistemi « Soldato sicuro », composto da materiali (items) che rappresentano lo stato dell'arte della migliore tecnologia disponibile, da impiegare a seconda del profilo di missione, e definiti secondo un approccio incrementale ed evolutivo;

questa componente comprende materiale atto a garantire non solo la piena operatività del soldato, ma anche – strettamente legata a questa – la sua capacità di resistenza a eventi esterni che impattano anche sul suo stato fisico e di salute. In particolare infatti il materiale è suddiviso in: pacchetto base, che contempla tutti gli item considerati essenziali (mimetica, stivaletti, sopravvestito per la protezione dalle intemperie); pacchetto *Cold*, che consente alle unità di operare in condizioni climatiche estreme di bassa temperatura ed in ambienti montani; pacchetto *Flame retardant*, specificatamente sviluppato e progettato per il personale che opera a bordo dei mezzi blindo/corazzati; accessori che si configurano quali dispositivi di protezione individuale, come cuffie antirumore, occhiali balistici, protezioni per il volto, guanti, ginocchiere e gomitiere ed apparati termici;

come si vede dall'elenco dei dispositivi ad oggi compresi nella dotazione del « Soldato sicuro », inclusi quelli più specifici riferiti alla cosiddetta componente sopravvivenza, manca la specifica previsione di dispositivi atti a monitorare in tempo reale lo stato di salute complessivo del combattente appiedato e la sua conseguente « presenza sul campo » in contesti difficili o comunque tali da richiedere la piena disponibilità e conseguente ottimale performance delle sue risorse anzitutto fisiche, rigorosamente e oggettivamente misurate sulla base di parametri medici standard richiesti per un impegno non ordinario, e tali da integrare una vera e propria componente « salute »;

di fatto, si rileva quindi come all'interno delle cinque componenti in cui sono strutturati i citati Sistemi Individuali di Combattimento manchi attualmente un sistema integrato *ad hoc*, tale da configurare una apposita componente salute, in grado di monitorare in modo continuativo i parametri vitali e di prevenire/rilevare alterazioni dello stato di salute più o meno gravi che possano mettere a rischio la vita o quantomeno compromettere il benessere fisico del soldato;

appare pertanto necessario che quanto prima la Difesa includa in questa importante fase di rafforzamento degli strumenti di protezione del « Soldato Sicuro » anche il progetto *Healthy Soldier*, frutto della collaborazione fra la Facoltà di Medicina dell'Università di Roma Tor Vergata e la scuola di Medicina dell'Università di Miami Miller School of Medicine di Miami, Florida, una qualificata *équipe* operante nell'ambito di un gruppo di ricerca clinica e di base a sviluppo multidisciplinare che ha prodotto più di duecento lavori internazionali, destinataria di numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali, tra cui quelli ricevuti dall'*American Heart Association* e dai *National Institutes of Health*; il *team* medico citato ha altresì fondato insieme agli ingegneri informatici dell'Università di Roma Tor Vergata un centro di ricerca chiamato IC-LOC (*Interdisciplinary Center for Advanced Studies on Lab-on-Chip and Organ-on-chip Applications*) per

lo studio delle funzioni fisiologiche e patologiche dell'organismo umano attraverso l'uso di *chip* e di sensori, che è alla base del progetto *Healthy Soldier*;

gli obiettivi primari del progetto *Healthy Soldier* consistono: nella prevenzione o rilevazione delle condizioni patologiche acute (ivi incluse quelle potenzialmente letali, come le aritmie cardiache), con conseguente possibilità di intervenire tempestivamente dal punto di vista medico e terapeutico e di salvare la vita e/o migliorare la prognosi del soldato; nella raccolta e nell'elaborazione dei dati relativi allo stato di salute del soldato (a medio e lungo termine), al fine di rilevare tempestivamente eventuali variazioni dello stato di salute subacute o croniche (ad esempio, COVID-19, o epidemie sconosciute riferite specificamente ai territori della missione), di mettere in atto le strategie cliniche e terapeutiche per il mantenimento dello stato di salute ottimale del soldato, e di effettuare un'analisi dei dati registrati (a medio e lungo termine) a fini epidemiologici e di ricerca scientifica; per il raggiungimento di tali obiettivi il progetto *Healthy Soldier* propone l'utilizzo di *wearable devices* comprensivi di sensori in grado di monitorare i principali parametri vitali del soldato nelle diverse condizioni a cui è sottoposto durante le operazioni; nel contempo l'analisi dei dati raccolti è effettuata mediante l'utilizzo di appositi algoritmi che permettono di stabilire lo stato di salute del soggetto. Il progetto *Healthy Soldier* prevede, inoltre, un'assistenza psicologica personalizzata per i singoli soldati, oltre che la possibilità, per questi ultimi, di ricevere direttamente supporto dai familiari attraverso l'utilizzo del Metaverso. Il progetto *Healthy Soldier*, inoltre, prevede l'aderenza ad un'alimentazione personalizzata, che rispetti le esigenze fisiopatologiche del singolo soldato e che si basi sull'utilizzo di alimenti facilmente trasportabili durante le missioni lontano dal campo;

in particolare, le finalità cliniche del progetto « *Healthy Soldier* » si basano su diversi livelli di prevenzione e di intervento terapeutico, nello specifico: I) prevenzione primaria, ossia prevenzione dello sviluppo

di patologie (acute o croniche) del soldato; II) prevenzione secondaria, ossia rilevamento precoce di patologie (acute o croniche) del soldato; III) prevenzione terziaria, ossia prevenzione della progressione di una patologia esistente e/o dell'insorgenza di complicanze e comorbidità associate ad una patologia esistente; IV) intervento terapeutico, ossia sviluppo di strategie terapeutiche specifiche e mirate al mantenimento dello stato di salute ottimale del soldato; V) raccolta ed elaborazione dei dati per finalità epidemiologiche e di ricerca scientifica. L'utilizzo del Metaverso permette di sviluppare interventi mirati di assistenza psicologica ai soldati che abbiano come obiettivo quello di fornire un supporto medico per la gestione delle comuni patologie psichiatriche riscontrate nell'esercito (ad es. disturbo post-traumatico da stress), oltre che un supporto psicologico generale mirato a fronteggiare una situazione di lontananza dai propri familiari e/o una situazione di disagio psicologico. In ambito nutrizionale, l'utilizzo della tecnica della disidratazione permette la preparazione di alimenti sotto forma di barrette facilmente trasportabili, che contengano tutti i micronutrienti essenziali ed i macronutrienti nelle giuste proporzioni (vitamine, minerali, proteine, carboidrati, lipidi), ottenuti direttamente dal cibo fresco rispettando, ovviamente, anche eventuali condizioni patologiche riscontrate nel soldato; infine, l'integrazione della tecnologia proposta con quella già in corso di sperimentazione in ambito Difesa permetterà una maggiore sicurezza e tutela della salute dei soldati durante il servizio militare attivo (attraverso il monitoraggio continuo dei parametri vitali e di importanti variabili fisiologiche), nonché l'implementazione della telemedicina in ambito militare;

rilevato che nell'ultimo Documento programmatico pluriennale della Difesa trasmesso al Parlamento e relativo al triennio 2022-2024 la Difesa fa presente che è in

corso la specifico *iter* d'approvazione per un secondo documento finalizzato all'avvio di un'ulteriore *tranche* acquisitiva del programma « Soldato sicuro », è evidente che il progetto *Healthy Soldier*, attraverso la creazione e l'implementazione nei termini descritti di una apposita « componente salute », nascente dal complesso lavoro del *team* di ricerca citato, appare pienamente atto ad integrare e ottimizzare gli obiettivi previsti dal citato progetto « Soldato sicuro », già approvato dal Parlamento, garantendo la salute del militare e *standard* di benessere psicofisico che sono parte integrante del concetto di sicurezza del soldato e di massimizzazione dell'operatività dello stesso nel contesto bellico;

sottolineata la necessità di avviare ogni iniziativa di propria competenza affinché la Difesa possa quanto prima integrare e ottimizzare gli obiettivi del programma « Soldato sicuro », già autorizzato dal Parlamento, con i risultati del prestigioso lavoro di ricerca *Healthy Soldier*, anche attraverso la stipula di un apposito protocollo d'intesa che tenga conto delle specifiche esigenze dello strumento militare e del suo impiego in contesti operativi sempre più complessi,

impegna il Governo

a valutare le potenzialità offerte dal progetto di ricerca « *Healthy Soldier* », finalizzando l'attività di sperimentazione già in corso, e avviare le discendenti attività di ricerca e sviluppo per la realizzazione delle pre-serie da integrare nell'ambito dei previsti *layer* tecnologici del programma « Soldato Sicuro ».

(8-00025) « Saccani Jotti, Minardo, Carrà, Fascina, Bicchielli, Bagnasco, Chiesa, Ciaburro, Comba, Loperfido, Maiorano, Malaguti, Padovani, Polo, Zoffili, Bossi, Giglio Vigna ».

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| Variazione nella composizione della Commissione | 39 |
| Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> . C. 1341 Governo (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 39 |
| Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>) | 41 |
| ALLEGATO 1 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>) | 49 |
| ATTI DEL GOVERNO: | |
| Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/23 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali. Atto n. 75 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) | 42 |
| Schema di decreto legislativo recante recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, e per l'attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, come modificato dal regolamento (UE) 2021/168. Atto n. 74 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) | 46 |
| ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 50 |
| Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartola- rizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID- 19. Atto n. 76 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) | 47 |
| ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 51 |
| Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità. Atto n. 58 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) | 47 |
| ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 52 |

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 28 settembre 2023. — Presidenza
del vicepresidente Alberto BAGNAI. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per l'econo-
mia e le finanze, Federico Freni.

La seduta comincia alle 13.55.

Variazione nella composizione della Commissione.

Alberto BAGNAI, *presidente*, avverte che il deputato De Palma è subentrato al deputato Rubano nelle funzioni di rappresentante del gruppo FI-PPE in VI Commissione.

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*.**C. 1341 Governo.**

(Parere alla X Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Saverio CONGEDO (FDI), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per l'analisi dettagliata del disegno di legge, rammenta preliminarmente che il Governo, già nel Documento di economia e finanza 2023, trasmesso al Parlamento il 12 aprile 2023, ha dichiarato il presente disegno di legge, a completamento della manovra di bilancio 2023-2025, quale collegato alla decisione di bilancio. Ricorda che l'iniziativa legislativa, come evidenziato nella relazione illustrativa, si inquadra in un contesto macroeconomico che vede la manifattura italiana al centro di una complessa fase di transizione post-pandemica legata alla strozzatura delle filiere globali, alla crisi energetica nonché agli effetti recessivi innescati dal conflitto in Ucraina. Il Governo indica quale obiettivo del disegno di legge il sostegno allo sviluppo e alla modernizzazione dei processi produttivi e delle connesse attività funzionali alla crescita dell'eccellenza qualitativa del *made in Italy*.

Ricorda che il disegno di legge è costituito da 48 articoli, suddivisi in sei titoli: il titolo I enuncia i « Principi e obiettivi » del disegno di legge (articoli 1-3); il titolo II, rubricato « Crescita e consolidamento delle filiere strategiche nazionali », consta di nove articoli e reca al capo I (articoli 4-6) « Misure orizzontali », a favore di tutti i com-

parti produttivi, e al capo II « Misure settoriali », a sostegno di specifiche attività produttive (articoli 7-12); il titolo III reca disposizioni in materia di « Istruzione e formazione » (articoli 13 e 14); il titolo IV reca « Misure di promozione » e si compone di sedici articoli (articoli 15-30); il titolo V, rubricato « Tutela dei prodotti *made in Italy* », è composto da sedici articoli ripartiti in tre capi: il capo I, in materia di « Prodotti non agroalimentari a indicazione geografica protetta » (articoli 31-36); il capo II, dedicato alle « Nuove tecnologie » (articoli 37 e 38); il capo III, recante disposizioni in materia di « Lotta alla contraffazione » (articoli 39-46); il titolo VI, infine, reca le « Disposizioni finali » (articoli 47 e 48).

Più in dettaglio, rammenta che gli articoli 1 e 2 recano i principi generali, gli obiettivi e gli ambiti di intervento, chiarendo che il provvedimento è volto a valorizzare le produzioni d'eccellenza, le bellezze storico artistiche e le radici culturali nazionali, a fini identitari e per la crescita dell'economia nazionale e che nell'attuazione delle disposizioni le amministrazioni centrali e locali orientano la propria azione e le relative misure di incentivazione ai principi del recupero delle tradizioni, della valorizzazione dei mestieri, alla promozione del territorio e delle bellezze naturali e artistiche.

Passando ai temi di più diretto interesse della Commissione Finanze, richiama anzitutto l'articolo 4 del disegno di legge, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale del *made in Italy*, con una dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro per l'anno 2024, con finalità di sostegno alla crescita, al rafforzamento e al rilancio delle filiere strategiche nazionali. Il Fondo è incrementato con risorse provenienti da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni ed è autorizzato a investire, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato, nel capitale di società per azioni, anche quotate e anche in forma cooperativa, purché aventi sede legale in Italia e non operanti nel settore

bancario, finanziario o assicurativo. Il metodo di attuazione delle operazioni finanziarie del Fondo, le condizioni di intervento e l'individuazione del veicolo di investimento delle relative risorse sono affidate a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

Più in dettaglio, il fondo è istituito all'esplicito fine di sostenere la crescita, il sostegno, il rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche nazionali, in coerenza con gli obiettivi di politica industriale nazionale, anche in riferimento alle attività di approvvigionamento e riuso di materie prime critiche per l'accelerazione dei processi di transizione energetica e a quelle finalizzate allo sviluppo di modelli di economia circolare. Le norme individuano altresì le modalità di funzionamento del Fondo e la sua alimentazione: esso è incrementato con risorse provenienti da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni, come individuate ai sensi delle norme contabili. Per quanto riguarda le attività del Fondo, esso è autorizzato a investire direttamente o indirettamente, anche per il tramite di altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, nel capitale di società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, in possesso delle seguenti caratteristiche: *a)* hanno sede legale in Italia; *b)* non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo. Il Governo, nella relazione illustrativa, chiarisce che le norme in esame sono volte a istituire un Fondo sovrano nazionale, con l'obiettivo di sostenere, da un lato, la crescita e il consolidamento delle filiere strategiche nazionali, anche nella fase dell'approvvigionamento di materie prime ed energia; dall'altro, il tessuto economico industriale del Paese in un momento cruciale di cambiamento strutturale delle filiere produttive in virtù delle nuove sfide economiche internazionali, quali, tra le più note, la crisi prodottasi con la guerra in Ucraina e le sfide europee introdotte dalle riforme conosciute nel loro insieme con il termine di *green deal* europeo.

Rammenta come sia di interesse per la Commissione Finanze anche l'articolo 31, il quale dispone l'istituzione, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da emanare di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di un contrassegno ufficiale di attestazione dell'origine italiana delle merci. Si tratta di un contrassegno che le imprese che producono beni sul territorio nazionale, ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, possono, su base volontaria, apporre sui predetti beni. Si segnala, per quanto concerne i profili di interesse di questa Commissione, che il contrassegno in ragione della sua natura e funzione, è carta valori ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, ed è realizzato con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o simili o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'adeguata protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni.

Richiama infine il contenuto degli articoli 6 e 19, che intervengono con misure di sostegno alle *start up*, benché non di natura fiscale. In particolare, l'articolo 6 prevede, per l'anno 2024, la concessione alle *start up* innovative e alle micro imprese del Voucher 3I per l'acquisizione di servizi di consulenza utili all'ottenimento di un brevetto, mentre l'articolo 19 definisce *start up* innovative culturali e creative le imprese che rispondono sia alla definizione di *start up* innovativa, che a quella di impresa culturale e ricreativa.

Alberto BAGNAI, *presidente*, invita i colleghi a intervenire.

Virginio MEROLA (PD-IDP) evidenzia le proprie perplessità di fondo sul provvedimento, presentato al termine di alcuni mesi di audizioni e annunciato dal Governo con grandi propositi di riforma. Ritiene che il disegno di legge non offra una visione di insieme e non contenga un'organica politica industriale per la tutela del *made in*

Italy. Il provvedimento si limita piuttosto ad introdurre un insieme frammentario di contributi in favore dei più diversi settori, e non appare chiaro se sia stato tenuto in debito conto quanto fatto presente dai soggetti auditi.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) ribadisce la necessità di condurre ulteriori approfondimenti su specifiche questioni toccate dal provvedimento in esame, tra cui – a titolo di esempio – quanto disposto dall’articolo 25 in materia di certificazione di qualità della ristorazione italiana all’estero, settore in cui sono presenti ben note criticità. Ritiene che il disegno di legge si occupi di numerosi ed eterogenei settori produttivi, tra cui la ceramica, il settore tessile e quello del legno: a suo avviso occorre capire se occorra promuovere l’internazionalizzazione di tali filiere – come appare sotteso al disegno di legge – ovvero se tali settori non soffrano di difficoltà strutturali che debbono essere affrontate con strumenti più organici. Sebbene condivida la *ratio* del provvedimento, intravede tuttavia il rischio che esso ponga le basi per una infrastruttura volta solo a soddisfare esigenze di comunicazione e non, invece, contribuisca a risolvere concretamente le criticità dei diversi settori produttivi coinvolti. Ritiene che la tutela del *made in Italy* sia un compito particolarmente complesso, che a suo parere non è necessariamente attuabile mediante un intervento legislativo e che, in ogni caso merita un intento regolatorio di più ampio respiro.

Luciano D’ALFONSO (PD-IDP) rammenta che il disegno di legge, all’articolo 39, intende attribuire al procuratore della Repubblica distrettuale la competenza a esercitare le funzioni del pubblico ministero nei procedimenti per il delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agro-alimentari e che, nella medesima ottica di specializzazione, il successivo articolo 40 reca misure volte a implementare la formazione specialistica di magistrati e degli altri operatori della giustizia offerta dalla Scuola superiore della magistratura in materia di contrasto alla contraffazione.

Evidenzia tuttavia che, a fronte dell’intento condivisibile di specializzare i magistrati nel settore della contraffazione, il provvedimento non si occupa di individuare a quali forze dell’ordine sia in concreto affidato il compito di svolgere le indagini di settore. Richiama sul punto la competenza della Commissione Finanze, con specifico riguardo all’operatività della Guardia di Finanza.

Ritiene infatti che una puntuale individuazione delle competenze eviterebbe il verificarsi di fenomeni, ampiamente diffusi, per cui le diverse forze dell’ordine oggi si adoperano per ottenere quanto più possibile l’attenzione della stampa ove siano coinvolte in operazioni di lotta alla contraffazione. Chiede dunque al Governo, in coerenza con la specializzazione richiesta ai magistrati, di precisare nel provvedimento quali forze dell’ordine debbano attivarsi nel caso si prefiguri il reato di contraffazione, in ragione del loro ruolo di supporto all’attività della magistratura.

Alberto BAGNAI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023.

C. 1342 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell’esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 settembre 2023.

Alberto BAGNAI, *presidente*, rammenta che nel corso della predetta seduta del 12 settembre 2023 la relatrice ha illustrato i contenuti del provvedimento.

Nicole MATTEONI (FDI), *relatrice*, formula una proposta di relazione favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione formulata dalla relatrice.

La Commissione delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, la deputata Nicole Matteoni quale relatrice presso la XIV Commissione.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 28 settembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Alberto BAGNAI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/23 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali.

Atto n. 75.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Vito DE PALMA (FI-PPE), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento in esame, che dà attuazione alla delega di cui all'articolo 7 della legge n. 127 del 2022 (legge di delegazione europea 2021).

Preliminarmente ricorda che per « controparte centrale » – *central counterpart* – (CCP) si intende il soggetto che, in una transazione, si interpone tra due contraenti, evitando che questi siano esposti al rischio di inadempienza della propria controparte contrattuale e garantendo il buon fine dell'operazione. Al subentro della CCP, il singolo contratto stipulato tra le due parti lascia il posto a due nuovi contratti tra la CCP e ciascuna delle due controparti. I due contraenti originari non sono più controparti fra loro, ma sono entrambi

controparte della CCP, con la quale adempiono all'obbligo di *clearing*. Questo processo ha l'obiettivo di aumentare la trasparenza e ridurre il rischio di controparte. La società Cassa di compensazione e garanzia S.p.A. è l'unica controparte centrale autorizzata in Italia. L'attività della Cassa di compensazione e garanzia ha originariamente riguardato i soli strumenti finanziari derivati; nel tempo si è estesa anche agli strumenti del mercato azionario (in via obbligatoria) e ai titoli di Stato italiani (in via facoltativa) fino ad annoverare un'ampia gamma di piattaforme di trading e di strumenti finanziari. Per quanto le CCP abbiano dei requisiti talmente stringenti da rendere, almeno in teoria, poco probabile un *default*, in quanto ciascun aderente alla CCP è tenuto a versare del collaterale a copertura dell'eventuale fallimento degli altri membri, vista la rilevanza sistemica di tali entità, il legislatore europeo ha ritenuto necessario disciplinare, secondo un criterio di massima armonizzazione, le eventuali situazioni di crisi, con l'obiettivo generale del mantenimento della stabilità finanziaria e della riduzione al minimo del costo del dissesto della CCP per i contribuenti.

Ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame, che consta di 27 articoli, è diretto proprio ad adeguare alla normativa europea in questione, la disciplina nazionale. Passando all'esame degli articoli, l'articolo 1 contiene l'elenco delle definizioni applicabili. L'articolo 2 disciplina l'ambito di applicazione del decreto legislativo, disponendo, al comma 1, che il decreto legislativo, per gli aspetti non coperti direttamente dal regolamento (UE) 2021/23, sia applicabile a tutte le controparti centrali aventi sede legale in Italia. Il comma 2 dispone che la Banca d'Italia e la Consob emanino con propri atti le disposizioni di attuazione del decreto entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso. L'articolo 3 dispone al comma 1, che la Banca d'Italia svolga le funzioni ed eserciti i poteri disciplinati dal regolamento (UE) 2021/23 e dal decreto, in qualità di unica autorità di risoluzione nei confronti delle controparti centrali con sede legale in Italia. In particolare, il comma 2 attribuisce

alla Banca d'Italia il potere di emanare regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartire istruzioni e adottare i provvedimenti di carattere particolare di sua competenza. Essa inoltre applica le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione e gli atti delegati adottati dalla Commissione europea, anche su proposta dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM). Il comma 3 dispone che, nei procedimenti amministrativi di propria competenza, la Banca d'Italia abbia il potere di indicare i termini del procedimento, fatto salvo il diverso termine eventualmente stabilito dalla legge, e il responsabile dello stesso. Inoltre, si prevede un rinvio per quanto compatibile alla legge n. 241 del 1990.

L'articolo 4 disciplina le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, quale ministero competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/23.

L'articolo 5 disciplina la responsabilità delle Autorità e degli organi delle procedure di risoluzione. La norma circoscrive la responsabilità per eventuali danni cagionati ai soli casi di maggiore gravità della condotta, quali appunto il dolo e la colpa grave.

L'articolo 6 disciplina l'obbligo di segreto in capo a tutti i soggetti coinvolti in una procedura di risoluzione.

L'articolo 7 prevede un obbligo di collaborazione tra le autorità pubbliche coinvolte in una procedura di risoluzione, imponendo alle pubbliche amministrazioni di fornire le informazioni richieste dalla Banca d'Italia e di prestare ogni collaborazione necessaria. Si prevede inoltre che il dovere di collaborazione riguardi tra loro anche la Consob e la Banca d'Italia.

L'articolo 8 detta una disciplina specifica in tema di piani di risoluzione. Il piano di risoluzione è uno strumento *ex ante* elaborato dall'autorità di risoluzione, contenente l'indicazione della strategia e degli strumenti da applicare, a seconda degli scenari ipotizzati, per permettere di essere pronti in caso di necessità di aprire una procedura di risoluzione.

L'articolo 9 prevede una disciplina speciale degli esperti indipendenti ai fini della valutazione delle attività e delle passività di un ente oggetto di risoluzione.

L'articolo 10 prevede che l'accertamento dei presupposti per la sussistenza dello stato di dissesto è effettuato dalla Banca d'Italia – che è designata quale Autorità di risoluzione – o di sua iniziativa, sentita la Consob, oppure su proposta della Consob stessa.

L'articolo 11 disciplina l'*iter* amministrativo di apertura di una procedura di risoluzione. Il comma 1 contiene i requisiti che deve possedere il provvedimento della Banca d'Italia di apertura di una procedura di risoluzione, tra cui i presupposti dell'avvio della risoluzione e il programma di risoluzione. Il comma 2 esplicita come l'approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sia condizione di efficacia del provvedimento che dispone l'apertura di una procedura di risoluzione. Il comma 3 dispone che il programma di risoluzione possa essere modificato dalla Banca d'Italia, ma tale provvedimento deve essere approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Si prevede, inoltre, che le valutazioni definitive, ovvero quelle di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento e compiute da un soggetto indipendente, non possano di per sé solamente essere motivo di modifica del programma di risoluzione. Il comma 4 prevede che al procedimento di apertura della risoluzione non si applichi la disciplina relativa alla partecipazione al procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'articolo 12 prevede una disciplina speciale per la dichiarazione dello stato di insolvenza di una Controparte Centrale. Il comma 1 dispone che legittimati a chiedere la dichiarazione dello stato di insolvenza siano i commissari speciali o, laddove questi ultimi non siano stati nominati, che il ricorso possa essere presentato dalla Banca d'Italia o da un soggetto da essa appositamente designato. Il comma 2 prevede che il Tribunale, nel valutare la sussistenza di uno stato di insolvenza di una Controparte Centrale sottoposta a risoluzione, compia

la propria analisi con riferimento alla situazione alla data di apertura della risoluzione. Il comma 3 prevede che la legittimazione attiva a esperire le azioni revocatorie spetti ai commissari speciali o a un soggetto appositamente nominato dalla Banca d'Italia.

L'articolo 13 disciplina l'attuazione del programma di risoluzione, che è elaborato dall'autorità di risoluzione e contiene la strategia e l'indicazione degli strumenti scelti al fine di portare a termine la risoluzione di una Controparte Centrale. Il comma 1 dispone che la Banca d'Italia attua il programma di risoluzione o attraverso commissari speciali o attraverso atti che tengono luogo dei corrispondenti atti degli organi sociali, degli azionisti e dei titolari di altre partecipazioni, oppure, infine, attraverso provvedimenti specifici rivolti alla Controparte Centrale, ovvero provvedimenti di carattere particolare che possono avere anche carattere individuale. Il comma 2 prevede che al procedimento di attuazione della risoluzione all'attuazione del programma di risoluzione non si applichi la disciplina relativa alla partecipazione al procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241 del 1990. Il comma 3 impone che gli atti di risoluzione siano sottoposti agli obblighi pubblicitari di cui all'articolo 21, commi 2 e 3, del presente decreto legislativo. Il comma 4 prevede che con l'insediamento dei commissari speciali o con l'emanazione da parte della Banca d'Italia di atti facenti luogo quelli dell'organo amministrativo della Controparte Centrale comporti la sospensione dei diritti di voto assembleari e la decadenza dell'organo amministrativo e di controllo e dell'alta dirigenza. Il comma 5 prevede che gli atti posti in essere durante una procedura di risoluzione non sono soggetti ad azione revocatoria. Il comma 6 stabilisce che la legittimazione a proporre l'azione sociale di responsabilità o quella spettante ai creditori nei confronti degli organi amministrativi e di controllo della Controparte Centrale spetta ai commissari speciali oppure, in loro assenza, alla Banca d'Italia. Il comma 7 dispone che la rappresentanza legale della Controparte Centrale sottopo-

sta a risoluzione spetti, di regola, ai commissari speciali. Il comma 8 impone ai commissari speciali di essere dotati di particolari competenze, dispone la pubblicazione su apposita sezione del sito internet della Banca d'Italia del loro provvedimento di nomina e li qualifica quali pubblici ufficiali. Il comma 9 stabilisce che ai commissari speciali si applichi la disciplina dei commissari liquidatori. Il comma 10 dispone che la Banca d'Italia con il provvedimento di nomina dispone la durata dell'incarico dei commissari speciali. Inoltre, prevede che lo stesso incarico possa essere prorogato. Il comma 11 prevede la nomina di un comitato di sorveglianza, precisando la disciplina di riferimento applicabile. Il comma 12 stabilisce che le indennità spettanti ai commissari speciali e ai membri del comitato di sorveglianza sono stabilite da Banca d'Italia. Il comma 13 prevede che i crediti per le indennità spettanti ai commissari speciali e ai membri del comitato di sorveglianza sono assistiti da privilegio generale e, in caso di apertura di procedura concorsuale, da prededuzione.

L'articolo 14 disciplina la chiusura di una procedura di risoluzione, disposta dalla Banca d'Italia con proprio provvedimento quando gli obiettivi della risoluzione sono stati raggiunti oppure quando gli stessi non possano essere conseguiti.

L'articolo disciplina altresì il regime di pubblicità della chiusura e prevede che in caso di utilizzo della CCP-ponte o della cessione di attività, come strumenti di risoluzione, l'eventuale residuo di masse attive o passive sarà sottoposto a liquidazione coatta amministrativa.

L'articolo 15 prevede l'applicazione del *bail in*, istituto giuridico che contempla l'utilizzo, anche per la risoluzione delle Controparti centrali, delle risorse finanziarie interne – analogamente a quanto previsto nelle procedure di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e finanziari – mediante la partecipazione degli investitori e/o risparmiatori, se possessori di certi strumenti finanziari emessi dalla società in crisi, alle perdite patrimoniali subite dalla società stessa. In particolare il comma 2 regola le modalità di attuazione della sva-

lutazione e della conversione. Il comma 3 si preoccupa di estendere l'applicabilità dello strumento della svalutazione e della conversione anche in caso di titoli di debito convertiti in azioni. Il comma 4 prevede la possibilità per la Banca d'Italia di applicare, in caso di conversione, tassi di conversioni diversi a categorie di passività aventi posizione diversa nell'ordine di priorità applicabile, in modo tale che il tasso di conversione applicabile alle passività sovraordinate in tale ordine sia maggiore di quello applicabile alle passività subordinate. Il comma 5 dispone, che salvo patto contrario, lo strumento della conversione e svalutazione non pregiudica i diritti spettanti al creditore nei confronti dei debitori in solido. Il comma 6 precisa che gli adempimenti procedurali e amministrativi connessi all'attuazione della svalutazione e della conversione sono eseguiti, se necessario, anche dalla stessa Banca d'Italia.

L'articolo 16 conferisce il potere alla Banca d'Italia di chiedere alla Controparte Centrale di contattare potenziali acquirenti in vista della cessione dell'attività.

L'articolo 17 disciplina lo strumento della CCP-ponte, la cui normativa è stata allineata con il decreto legislativo n. 180 del 2015 che istituisce un quadro di risanamento degli enti creditizi e delle imprese di investimento. La CCP-ponte è uno strumento di risoluzione che prevede il trasferimento temporaneo di attività e passività della CCP in crisi a un veicolo societario. Il comma 1 disciplina la costituzione di una CCP-ponte, conferendo alla Banca d'Italia il potere di prevederne la costituzione e di adottarne lo statuto e l'atto costitutivo. Il comma 2 disciplina la possibile applicazione dello strumento della CCP-ponte con lo strumento della svalutazione e conversione.

L'articolo 18 prevede un quadro generale di disposizioni regolanti lo strumento della cessione di elementi attivi e passivi in modo da allineare la presente norma con il citato decreto legislativo n. 180 del 2015. Il comma 1 dispone regole particolari qualora oggetto di cessione siano i crediti, i contratti e le passività. Il comma 2 disciplina le forme di pubblicità delle cessioni di

elementi attivi e passivi. Il comma 3 permette la possibilità che la cessione possa avvenire a seguito di trattative su base individuale. Il comma 4 stabilisce che la cessione ha efficacia solo a seguito della pubblicazione del relativo provvedimento su apposita sezione del sito internet della Banca d'Italia, prevede, inoltre, che non siano applicabili gli obblighi di pubblicità sanciti dalla disciplina civilistica, facendo, comunque, salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 120 del TUF, ai sensi del quale coloro che partecipano in un'emittente azioni quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine in misura superiore al tre per cento del capitale (o al cinque per cento se l'emittente è una PMI) ne danno comunicazione alla società partecipata e alla Consob.

L'articolo 19 si occupa degli effetti della procedura di risoluzione sui contratti retti da una legge applicabile di un Paese terzo, al di fuori dall'Unione europea, poiché, con i Paesi *extra* UE spesso non esistono trattati internazionali disciplinanti il riconoscimento di una procedura di risoluzione.

L'articolo 20 reca l'esclusione di talune disposizioni contrattuali in caso di risoluzione. La disposizione precisa che l'esercizio dei poteri di risoluzione previsti agli articoli 55 (sospensione degli obblighi di pagamento o di consegna a carico di entrambe le controparti da un contratto garantito da una CCP in risoluzione a decorrere dalla pubblicazione dell'avviso di sospensione a norma dell'articolo 72 del regolamento, relativo agli obblighi di notifica da parte dell'Autorità di risoluzione al Collegio di risoluzione), 56 (divieto, da parte dell'Autorità di risoluzione, imposto al creditore garantito della CCP in risoluzione di escutere la garanzia avente ad oggetto attività della CCP in risoluzione) e 57 (sospensione dei meccanismi terminativi riconosciuti alla controparte di un contratto stipulato dalla CCP in risoluzione a decorrere dalla pubblicazione dell'avviso di attivazione a norma dell'articolo 72, a condizione che continuino a essere eseguiti gli obblighi di pagamento e di consegna, nonché di prestazione della garanzia) del regolamento (UE) 2021/23 non costituisce

inadempimento contrattuale o manifestazione dello stato di insolvenza.

L'articolo 21 disciplina le modalità di pubblicazione dei provvedimenti emessi dall'Autorità di risoluzione al fine di garantirne la trasparenza.

L'articolo 22 contiene una serie di norme specifiche in merito alle modalità di esercizio della tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti emessi dalla Banca d'Italia nell'ambito di una procedura di risoluzione. La norma precisa che i provvedimenti della Banca d'Italia sono impugnabili avanti al giudice amministrativo e il relativo giudizio di impugnazione è retto dalle norme del Codice del processo amministrativo, che viene conseguentemente modificato al fine di ricomprendere anche le fattispecie disciplinate dal presente schema.

L'articolo 23 prevede, in analogia all'articolo 99 del decreto legislativo n. 180 del 2015, che istituisce un quadro di risanamento degli enti creditizi e delle imprese di investimento, una serie di deroghe a specifiche normative, con riguardo alle Controparti Centrali in stato di risoluzione.

L'articolo 24 contiene le modifiche al Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, estendendo agli amministratori straordinari e agli amministratori temporanei le sanzioni penali previste per gli organi delle procedure concorsuali.

L'articolo 25 contiene le modifiche al TUF ritenute necessarie per l'attuazione del Regolamento 2021/23. La disposizione prevede, tra l'altro, l'introduzione di un nuovo articolo (il 79-novies.1) recante l'individuazione delle autorità nazionali competenti al fine dell'esercizio delle nuove funzioni previste dal regolamento (UE) 2021/23 e di un nuovo Capo II-bis, dedicato alle crisi delle controparti centrali, che comprende nuovi articoli recanti la disciplina dell'amministrazione straordinaria, della liquidazione coatta amministrativa e della liquidazione ordinaria (articoli 79-novies.2, 79-novies.3 e 79-novies.4).

L'articolo 26 contiene alcune modifiche all'apparato sanzionatorio penale vigente in modo da ricomprendere tra le condotte sanzionate alcune violazioni degli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2021/23.

L'articolo 27 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Alberto BAGNAI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, e per l'attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, come modificato dal regolamento (UE) 2021/168.

Atto n. 74.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta del 20 settembre 2023.

Alberto BAGNAI, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore Centemero, formula una proposta di parere favorevole con una osservazione. Invita dunque i colleghi a intervenire.

Vito DE PALMA (FI-PPE) prende atto con favore che nella proposta di parere formulata dal relatore è stata accolta il rilievo, evidenziato dal proprio gruppo, in materia di durata dell'imponibilità di limitazioni, restrizioni o differimenti relativi ai diritti di riscatto esercitabili dai contraenti: evidenzia, tuttavia, che sarebbe opportuna un'estensione da tre a sei mesi dei menzionati termini di durata.

Federico FRENI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*, interviene per rilevare che il Governo non è contrario a valutare l'estensione dei predetti termini, a condizione che non ne sia fissata sin d'ora la durata; ciò al fine di effettuare le opportune verifiche, anche in ragione degli obblighi di natura internazionale connessi all'attuazione della disciplina europea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*).

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19. Atto n. 76.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta del 20 settembre 2023.

Mariangela MATERA (FDI), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice (*vedi allegato 3*).

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.

Atto n. 58.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta del 20 settembre 2023.

Andrea DE BERTOLDI (FDI), *relatore*, illustra ai colleghi i contenuti del parere che si accinge a formulare.

Fabrizio SALA (FI-PPE) interviene per rilevare l'opportunità di introdurre, tra le osservazioni che il relatore ha testé illustrato, anche un invito al Governo a valutare l'opportunità di un coordinamento delle misure recate dallo schema di decreto con quanto disposto dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai commi 75-*ter* e 75-*vicies ter* dell'articolo 1, in modo tale che l'auspicata applicazione dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile nel caso di veicoli elettrici non si cumuli con quello di assicurazione già previsto per le compagnie che forniscono servizi di *sharing*. Rileva infatti che, se da un lato nell'ordinamento nazionale vi è l'obbligo di stipulare un'assicurazione per la responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, dall'altro lato non vi è nel sistema un divieto di doppia assicurazione. Ritiene che non rilevare nel parere della Commissione tale circostanza possa mettere a rischio il settore della mobilità elettrica « dolce », ovvero lo *sharing* di veicoli elettrici; un doppio obbligo assicurativo, infatti, a suo parere porterebbe inevitabilmente a un innalzamento dei costi per il consumatore finale che usufruisce dei servizi di *sharing* di veicoli elettrici.

Francesco Emilio BORRELLI (AVS) interviene per chiedere al relatore di integrare il parere con un'ulteriore osservazione concernente l'introduzione di una tariffa unica nazionale in favore di chi non commette sinistri stradali; ritiene infatti che l'applicazione di premi diversi secondo la provenienza geografica dell'assicurato costituisca un fattore di discriminazione tra il nord e il sud del paese, quest'ultimo caratterizzato da un tasso più elevato di incidenti.

Mauro DEL BARBA (AV-I-RE) rimarca il proficuo lavoro svolto dalla Commissione, in particolare attraverso lo svolgimento di un ciclo di audizioni sul provvedimento in esame. Interviene dunque per rilevare che l'espressione del parere sarebbe stata l'occasione per sottoporre all'attenzione del Governo un ulteriore tema, ovvero la necessità di condividere le basi di

dati dei soggetti assicurati, al fine di profilarli correttamente per la stipula dei contratti di assicurazione. Ciò nondimeno, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Andrea DE BERTOLDI (FDI), *relatore*, nell'accogliere la proposta avanzata dal collega Sala, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 4*), che illustra. Con riferimento a quanto rilevato dal collega Borrelli, evidenzia – al di là delle questioni di merito – che il tema

sollevato non rientra nel perimetro della direttiva da recepire. Infine, con riferimento all'intervento del collega Del Barba, condivide quanto da lui osservato, ma ritiene che la tematica potrà essere affrontata meglio in un successivo provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni, formulata dal relatore (*vedi allegato 4*).

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1342, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, e per l'attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, come modificato dal regolamento (UE) 2021/168. Atto n. 74.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, e per l'attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, come modificato dal regolamento (UE) 2021/168 (Atto del Governo n. 74);

richiamati, in particolare, i contenuti dell'articolo 2, che apporta alla legislazione di settore relativa all'IVASS le modifiche necessarie all'attuazione della raccomandazione CERS/2011/3;

evidenziato come a tal fine – mediante la sostituzione del comma 3-bis dell'articolo 188 del Codice delle assicurazioni private – siano disciplinate, in coerenza con le disposizioni europee che regolano la gestione dei casi di difficoltà di imprese di assicurazione e di riassicurazione, le condizioni e le modalità di esercizio dei poteri ivi previsti;

osservato come la nuova disciplina disponga, tra l'altro, che l'IVASS adotti –

ove la situazione lo richieda, anche a seguito del processo di controllo prudenziale – misure preventive o correttive nei confronti delle singole imprese di assicurazione o riassicurazione, tra le quali figura il divieto di effettuare determinate operazioni anche di natura societaria o l'imposizione, per un periodo non superiore a tre mesi prorogabile al massimo per ulteriori tre mesi, di limitazioni, restrizioni o differimenti;

preso atto della notevole complessità delle operazioni collegate alla risoluzione delle crisi aziendali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo la possibilità di estendere la durata dell'imponibilità di limitazioni, restrizioni o differimenti relativi ai diritti di riscatto esercitabili dai contraenti, attualmente fissata dall'articolo 2, comma 1, lettera a), lettera b) dello schema di decreto in tre mesi e prorogabile al massimo per ulteriori tre mesi.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19. Atto n. 76.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (Atto n. 76);

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità. Atto n. 58.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione (Finanze),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità;

preso atto dei contenuti delle audizioni svolte nelle giornate del 19 e del 20 settembre 2023 nonché dei contributi trasmessi alla Commissione;

osservato che l'articolo 1, numero 4), paragrafi 3 e seguenti, della direttiva 2021/2118 – cui l'articolo 2, comma 1, lettera *d*), dello schema di decreto dà recepimento – prevede la facoltà, per gli Stati membri, di derogare all'obbligo assicurativo in specifiche ipotesi, senza tuttavia prevedere una specifica deroga per i veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'articolo 60 del Codice della strada (CDS);

considerato che tali veicoli appartengono al patrimonio culturale italiano, che appaiono pertanto meritevoli di tutela e che, qualora non venisse previsto per essi uno specifico regime assicurativo, che tenga conto delle loro specifiche modalità di utilizzo, si correrebbe il rischio di assistere alla massiva radiazione per demolizione o per esportazione estera di molti veicoli di interesse storico;

osservato inoltre che la direttiva 2021/2118, oggetto di recepimento, consente agli Stati membri – all'articolo 1, numero 4), paragrafo 4 – di derogare all'obbligo assi-

curativo « per i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni conformemente al diritto nazionale »;

ricordato altresì, con riferimento agli obblighi assicurativi, che le flotte di veicoli adibiti a trasporto pubblico e privato di persone e cose, qualora temporaneamente inutilizzati e ricoverati in aree private o depositi con accesso vietato al pubblico – quali ad esempio gli autobus pubblici o gli scuolabus durante i periodi feriali o le chiusure scolastiche, gli autocarri o autobus fermi per turnazione o manutenzione, o i veicoli in attesa di noleggio o vendita – godono di regimi assicurativi speciali che tengono conto delle citate circostanze;

valutata pertanto l'opportunità di salvaguardare tali regimi dedicati, anche al fine di non penalizzare l'operatività di molte società e pubbliche amministrazioni che gestiscono flotte di veicoli (cosiddetti assicurati *corporate*);

rilevato che, con riguardo alle nuove modalità di sospensione degli obblighi assicurativi previste dall'articolo 2, comma 1, lettera *d*) dello schema di decreto:

è stato introdotto l'obbligo di preavviso di trenta giorni antecedenti alla scadenza della sospensione per poter prorogare il termine della sospensione stessa;

è stata fissata una durata massima della sospensione complessiva non superiore a 9 mesi per ciascuna annualità assicurativa;

considerato che le attuali clausole contrattuali recano condizioni di maggior fa-

vore nei confronti dell'assicurato, consentendo modalità flessibili di richiesta della sospensione e prevedendo una durata massima delle sospensioni non superiore a 12 mesi per ciascuna annualità assicurativa;

rilevato inoltre che, sulla base di quanto disposto dallo schema di decreto in esame, tra i soggetti in grado di attivare la sospensione stessa vi sono i soli soggetti di cui all'articolo 122, comma 3, del Codice delle assicurazioni private, fra i quali non risulta essere incluso il contraente della polizza;

evidenziato in proposito come l'assicurazione r.c. auto possa anche dar luogo ad un contratto per conto altrui, stipulato, ad esempio, dal contraente per conto e nell'interesse del proprietario del veicolo;

ricordato che l'articolo 16-*bis* della direttiva 2021/2118 attribuisce agli Stati membri la facoltà di certificare strumenti che consentano ai consumatori di confrontare gratuitamente i prezzi, le tariffe e la copertura dei diversi prestatori di assicurazione obbligatoria come «strumenti indipendenti di confronti dei prezzi dell'assicurazione autoveicoli» qualora presentino determinate caratteristiche;

preso atto che l'articolo 2, comma 1, lettera g), dello schema di decreto legislativo in esame introduce nel Codice delle assicurazioni private l'articolo 132.1, che individua nel «preventivatore», consultabile nei siti internet dell'IVASS e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, lo strumento indipendente che consente ai consumatori di confrontare gratuitamente i prezzi, le tariffe e le condizioni contrattuali delle imprese di assicurazione;

considerato che tale disposizione, nel dare opportuna attuazione al citato articolo 16-*bis* della direttiva, assolve pienamente alle esigenze di informazione e tutela dei consumatori;

ricordato che il vigente articolo 132-*bis* del Codice delle assicurazioni private dispone, in materia di obblighi informativi degli intermediari, che questi, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore,

sono tenuti a informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari mediante l'utilizzo del «preventivatore», stabilendo altresì che il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di sopra indicate è affetto da nullità rilevabile solo a favore del cliente medesimo;

rilevato come, nel corso delle audizioni svolte sul provvedimento, sia stata evidenziata l'onerosità degli adempimenti posti dall'articolo 132-*bis* a carico degli intermediari, nonché la limitata efficacia di tale strumento rispetto alle informazioni che appaiono essenziali, nell'interesse del consumatore, nella fase di perfezionamento del contratto di assicurazione;

valutata con estremo favore la scelta operata dal Governo di prevedere l'obbligo assicurativo per i veicoli elettrici leggeri, da individuare con apposito decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'interno, al fine di poter inserire anche i monopattini tra i veicoli soggetti all'obbligo assicurativo, come evidenziato nella relazione illustrativa del Governo che accompagna il provvedimento;

auspicato che tale intendimento trovi pronta attuazione, anche in considerazione della prossima presentazione alle Camere del disegno di legge recante interventi in materia di sicurezza stradale approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 18 settembre, che, alla luce delle dichiarazioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, appare andare nella medesima direzione dello schema di decreto in esame, prevedendo per i monopattini l'obbligo assicurativo e di contrassegno,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di introdurre, nel rispetto della normativa unio-

nale, un regime assicurativo agevolato che tenga conto della specificità dei veicoli di interesse storico e collezionistico, con particolare riferimento alle modalità di utilizzo effettivo dei medesimi;

b) valuti il Governo l'opportunità di intervenire ulteriormente sull'articolo 122 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, al fine di salvaguardare i regimi assicurativi speciali vigenti per i cosiddetti assicurati *corporate*;

c) valuti il Governo l'opportunità di modificare il nuovo articolo 122-*bis* del Codice delle assicurazioni private, in un'ottica di semplificazione delle procedure di sospensione a carico degli utenti, a tal fine allineando le disposizioni normative alle attuali prassi contrattuali, secondo quanto

richiamato nella premessa al presente parere;

d) valuti il Governo l'opportunità di rivedere le disposizioni di cui all'articolo 132-*bis* del Codice delle assicurazioni private, al fine di sopprimere gli adempimenti ivi previsti in capo agli intermediari, o comunque prevederne una sostanziale ed effettiva semplificazione;

e) valuti il Governo, in sede di adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), lettera *rrr*), numero 3), di prevedere l'opportuno coordinamento con quanto disposto dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai commi 75-*ter* e 75-*vicies ter* dell'articolo 1, in modo tale che l'auspicata applicazione dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile non si cumuli con l'obbligo di assicurazione già previsto.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|----|
| Schema di decreto ministeriale recante definizione dei requisiti e degli <i>standard</i> minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli istituti tecnologici superiori (ITS <i>Academy</i>), nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accreditamento. Atto n. 59 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) | 55 |
| ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>) | 61 |

RISOLUZIONI:

| | |
|---|----|
| 7-00127 Mollicone: Sulla tutela delle mura delle città bastionate (<i>Discussione e rinvio</i>) | 56 |
|---|----|

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|----|
| Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> . C. 1341 Governo (<i>Parere alla X Commissione</i>) (<i>Esame e rinvio</i>) | 56 |
|---|----|

| | |
|---|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 60 |
|---|----|

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 28 settembre 2023. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito, Paola Frassinetti.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto ministeriale recante definizione dei requisiti e degli *standard* minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accreditamento.

Atto n. 59.

(*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*).

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che il gruppo di FDI ha chiesto che la pubbli-

cità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 settembre 2023.

Alessandro AMORESE (FDI), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi Allegato*).

Anna Laura ORRICO (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto, preannuncia l'astensione a nome del suo gruppo sullo schema di decreto in esame. In particolare richiama l'attenzione della Commissione sui contenuti del parere espresso dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione che, in sostanza, ha evidenziato l'importanza che sia tutelata la dimensione

nazionale del sistema degli ITS evitando un'eccessiva discrezionalità da parte delle singole regioni chiamate a valutare la sussistenza dei criteri di accreditamento degli istituti.

Al riguardo dichiara di condividere le osservazioni e le proposte di modifica inserite nel citato parere finalizzate a ridurre il rischio di creare un sistema disomogeneo a causa delle ampie attribuzioni riconosciute alle singole regioni. Ribadisce, infine, l'importanza che sia garantito un ruolo centrale di indirizzo al ministero della Pubblica Istruzione attribuendo alle regioni la sola funzione di monitoraggio.

Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto preannuncia l'astensione del gruppo del Partito democratico ricordando come la riforma relativa al sistema degli Istituti tecnologici superiori sia iniziata già nella scorsa legislatura con la proposta di legge del collega Severini e rappresenta un intervento fondamentale anche nel quadro delle riforme abilitanti del PNRR.

Ciò premesso esprime forti perplessità sullo schema di decreto in esame che tiene conto solo in minima parte dell'articolato parere espresso dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.

Più in generale osserva come l'eccessiva discrezionalità attribuita alle regioni nel procedimento di accreditamento degli ITS potrebbe non favorire l'auspicato rafforzamento del sistema di istruzione superiore dal momento che la potenzialità di sviluppo degli Istituti tecnologici superiori è necessariamente connessa con il grado di modernità delle realtà produttive in cui sono chiamati ad operare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.

RISOLUZIONI

Giovedì 28 settembre 2023. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.

La seduta comincia alle 14.

7-00127 Mollicone: Sulla tutela delle mura delle città bastionate.

(Discussione e rinvio).

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che il gruppo di FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Giorgia LATINI, *presidente*, intervenendo in sostituzione del collega Mollicone, primo firmatario, impossibilitato ad intervenire nella seduta odierna, illustra brevemente la risoluzione in titolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 28 settembre 2023. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.

La seduta comincia alle 14.05.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che il gruppo di FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*.

C. 1341 Governo.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgia LATINI, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, impossibilitato

a intervenire nella seduta odierna, riferisce che la VII Commissione Cultura, è chiamata ad esprimere un parere, alla X Commissione Attività produttive, sul disegno di legge d'iniziativa del Governo recante « Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy* ».

Segnala, preliminarmente che tale disegno di legge è stato dichiarato dal Governo, con il Documento di economia e finanza 2023, a completamento della manovra di bilancio 2023-2025, quale provvedimento collegato alla decisione di bilancio.

Il disegno di legge, recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*, è stato presentato alla Camera dei deputati il 27 luglio 2023.

Ricorda che il provvedimento, come evidenziato nella relazione illustrativa, si inquadra in un contesto macroeconomico che vede la manifattura italiana al centro di una complessa fase di transizione post-pandemica legata alla strozzatura delle filiere globali, alla crisi energetica nonché agli effetti recessivi innescati dal conflitto in Ucraina. La relazione illustrativa indica quale obiettivo del disegno di legge il sostegno allo sviluppo e alla modernizzazione dei processi produttivi e delle connesse attività funzionali alla crescita dell'eccellenza qualitativa del *made in Italy*.

Segnala, quindi, che il disegno di legge consta di sei titoli e quarantotto articoli: Il titolo I enuncia i « Principi e obiettivi » del disegno di legge (articoli 1-3); Il titolo II, rubricato « Crescita e consolidamento delle filiere strategiche nazionali », consta di nove articoli e reca al capo I (articoli 4-6) « Misure orizzontali », a favore di tutti i comparti produttivi, e al capo II « Misure settoriali », a sostegno di specifiche attività produttive (articoli 7-12); Il titolo III reca disposizioni in materia di « Istruzione e formazione » (articoli 13 e 14); Il titolo IV reca « Misure di promozione » e si compone di sedici articoli (articoli 15-30); Il titolo V, rubricato « Tutela dei prodotti *made in Italy* », è composto da sedici articoli ripartiti in tre capi: il capo I, in materia di « Prodotti non agroalimentari a indicazione

geografica protetta » (articoli 31-36); il capo II, dedicato alle « Nuove tecnologie » (articoli 37 e 38); il capo III, recante disposizioni in materia di « Lotta alla contraffazione » (articoli 39-46); Il titolo VI, infine, reca le « Disposizioni finali » (articoli 47 e 48).

Con riferimento ai profili di competenza della VII Commissione segnala, in particolare, le seguenti disposizioni, rinviando per ogni ulteriore approfondimento alla documentazione predisposta dagli Uffici.

L'articolo 13, comma 1, introduce l'opzione « *made in Italy* » nell'ambito dell'articolazione del sistema dei licei, al fine di promuovere, in vista dell'allineamento tra la domanda e l'offerta di lavoro, le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al *made in Italy*. Il comma 2 prevede l'emanazione di un regolamento governativo, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito e acquisito il parere della Conferenza unificata, con cui provvedere alla disciplina dell'opzione *made in Italy*, sulla base di una serie di criteri. Il comma 3 dispone che il suddetto regolamento sia adottato nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei principi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nonché dei più ampi spazi di flessibilità per l'adeguamento dell'offerta formativa alla vocazione economica e culturale del territorio. Il comma 4 dispone infine, a partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2024/2025, la confluenza dell'opzione economico-sociale del percorso del liceo delle scienze umane, subordinatamente alla sussistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nell'opzione « *made in Italy* », ferma restando, per le classi successive alla prima, la prosecuzione, ad esaurimento, dell'opzione economico-sociale, senza determinare situazioni di esubero di personale e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 14 dispone la costituzione della Fondazione denominata « Imprese e competenze per il *made in Italy* ». La Fondazione ha il compito di promuovere il rac-

cordo tra le imprese che rappresentano l'eccellenza del *made in Italy* e i Licei del *made in Italy* e lo scopo di diffondere la cultura d'impresa del *made in Italy* tra gli studenti e favorire iniziative mirate ad un rapido inserimento degli stessi nel mondo del lavoro (comma 1).

Il Ministero delle Imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'istruzione e del merito sono membri fondatori della fondazione e ne definiscono gli obiettivi strategici mediante atti di indirizzo (comma 4). Per la costituzione della fondazione e per il funzionamento della stessa sono autorizzate rispettivamente la spesa in conto capitale di un milione di euro per l'anno 2024 e la spesa di 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2024 (comma 1). Il patrimonio della Fondazione può essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati (comma 5). Inoltre, alla fondazione possono essere concessi in comodato gratuito beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato (comma 6).

La fondazione conferisce ogni anno il premio di « Maestro del *made in Italy* » a imprenditori che si sono particolarmente distinti per la loro capacità di trasmettere il sapere e le competenze alle nuove generazioni nei settori di eccellenza del *made in Italy* (comma 2). Per lo svolgimento dei propri compiti, la Fondazione, con convenzione, può avvalersi di personale messo a disposizione da enti e da altri soggetti pubblici e può avvalersi della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti di ricerca (comma 7).

L'articolo 15 prevede, al comma 1, l'istituzione dell'Esposizione nazionale permanente del *made in Italy*, con l'obiettivo di promuovere e rappresentare l'eccellenza produttiva e culturale italiana attraverso l'esposizione dei prodotti della storia del *made in Italy* e dell'ingegno italiano.

La cura e la gestione dell'Esposizione è affidata, ai sensi del comma 2, alla Fondazione « Imprese e competenze » istituita ai sensi dell'articolo 14, alla cui scheda si rinvia, che provvede a individuarne la sede,

nell'ambito delle proprie attività e delle proprie risorse.

L'articolo 16, al comma 1, stabilisce che il Ministero della Cultura, in via generale, e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nonché le altre amministrazioni, per gli specifici profili di rispettiva competenza, promuovono la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, quale insieme di beni intangibili espressione dell'identità culturale collettiva del Paese.

Il comma 2, novellando l'articolo 52 del decreto legislativo n. 300 del 1999, modifica, anzitutto, le complessive attribuzioni del Ministero della cultura, riferendole non solo ai beni culturali materiali ma anche – e in ciò risiede la novità – a quelli immateriali. Viene poi modificato anche l'articolo 53 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, relativo alle aree funzionali del Ministero: si inserisce entro queste ultime lo svolgimento delle funzioni di spettanza statale in materia di tutela, gestione e valorizzazione, anche in chiave economica, del patrimonio culturale, materiale e immateriale, espungendosi dal novero dei beni tutelati dal Ministero della cultura la categoria dei beni ambientali (che rifluiscono nelle attribuzioni di altri Ministeri, a cominciare dal MASAF).

L'articolo 17, comma 1 stabilisce che gli istituti e i luoghi della cultura possano registrare il marchio che li caratterizza, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale – CPI), in linea con l'obiettivo di valorizzare e tutelare il patrimonio culturale del Paese.

In linea con le previsioni di cui all'articolo 19, comma 3 del CPI, il comma 2 consente inoltre, ai soggetti di cui al primo comma, di concedere l'uso del marchio a terzi a titolo oneroso, al fine di incrementare la conoscenza del patrimonio culturale e la propria capacità di autofinanziamento. Le somme allo scopo erogate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, da

destinare alle finalità del presente articolo. Il comma 3 dell'articolo in esame prevede, infine, una clausola di invarianza per cui le amministrazioni interessate debbono provvedere alla registrazione dei marchi nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 18, composto di un solo comma, prevede che, al fine di rafforzare la tutela e individuare eventuali abusi nell'utilizzo di nomi di dominio caratterizzati dall'estensione «.it» registrati, riferibili a istituti e luoghi della cultura, e di programmare e attuare le azioni idonee e più efficaci per la loro salvaguardia, il Ministero della cultura stipuli protocolli con l'organismo responsabile dell'assegnazione, della gestione e del mantenimento dei nomi di dominio nazionali.

L'articolo 19 enuncia, al comma 1, il principio secondo il quale la cultura e la creatività sono elementi costitutivi dell'identità italiana e accrescono il valore sociale ed economico della Nazione. Il comma 2 definisce « imprese culturali e creative » tutti gli enti che: svolgono attività stabile e continuativa con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'UE o aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché sia soggetto passivo di imposta in Italia e hanno per oggetto sociale, esclusivo o prevalente, una o più delle seguenti attività: ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali.

Il comma 3, lettera *a*), precisa che, per beni culturali si intendono quelli così definiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 4 del 2004, ossia le cose immobili e mobili « che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà ». Il comma 3, alla successiva lettera *b*) precisa che per attività e prodotti culturali si intendono beni, servizi, opere dell'ingegno, nonché i processi ad essi collegati, e altre espressioni creative, indivi-

duali e collettive, anche non destinate al mercato, inerenti a musica, audiovisivo e radio, moda, architettura e design, arti visive.

Il comma 4 rinvia ad un decreto del Ministro della cultura, da adottare di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità e delle condizioni del riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa, nonché delle ipotesi di revoca.

Il comma 5 reca la definizione di start up innovative culturali e creative, per tali intendendosi le *start up* innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 179 del 2012 in possesso dei requisiti di cui al comma 2, regolarmente iscritte alla sezione speciale delle imprese culturali e creative. Il comma 6 prevede che le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscano un'apposita sezione nel registro delle imprese in cui sono iscritte le imprese culturali e creative e trasmettano annualmente al Ministero della cultura l'elenco delle stesse. Il comma 7, infine, consente alle imprese culturali e creative l'introduzione nella denominazione sociale della dicitura « impresa culturale e creativa » o « ICC » e l'utilizzo di tale denominazione nella documentazione e nelle comunicazioni sociali.

L'articolo 20, comma 1, istituisce presso il Ministero della cultura l'albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale.

Il comma 2 specifica che l'iscrizione nell'albo importa anche la registrazione nel portale del Sistema archivistico nazionale (SAN) del Ministero della cultura, anche al fine di salvaguardare gli archivi storici delle imprese italiane e di valorizzare le imprese culturali e creative. Il comma 3 demanda a un decreto del Ministro della cultura, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la definizione delle modalità di attuazione dell'articolo in esame. Il comma 4 reca la clausola d'invarianza finanziaria.

L'articolo 21 prevede, al comma 1, un'autorizzazione di spesa di tre milioni di euro

per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, per la promozione e il sostegno di investimenti effettuati sul territorio nazionale dalle imprese culturali e creative di cui all'articolo 19, al fine di promuovere e valorizzare il *made in Italy* e di rendere maggiormente competitivo il settore culturale e creativo. Il comma 2 rinvia ad un decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e del Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle condizioni, dei termini e delle modalità per la concessione dei contributi in conto capitale in favore di dette imprese.

Il comma 3 dispone circa la copertura finanziaria della misura: agli oneri previsti si provvede a valere delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

L'articolo 22 prevede, al comma 1, l'adozione, ogni tre anni, di un « Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative ». Il Piano strategico è adottato dal Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*

e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Si prevede l'adozione del primo Piano strategico entro un anno dalla data di entrate in vigore della legge.

Il comma 2 indica gli obiettivi e le finalità del Piano, fermi restando i poteri di indirizzo e coordinamento in materia di internazionalizzazione delle imprese in capo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero delle imprese e del *made in Italy*; il comma 3, infine, reca la clausola di neutralità finanziaria, prevedendo che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione delle disposizioni in esame nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 28 settembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale recante definizione dei requisiti e degli *standard* minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli istituti tecnologici superiori (*ITS Academy*), nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accreditamento. Atto n. 59.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione),

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante definizione dei requisiti e degli *standard* minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli istituti tecnologici superiori (*ITS Academy*), nonché

dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accreditamento (Atto del Governo n. 59),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|--|----|
| Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) sulle questioni riguardanti il fenomeno del bradisismo e del rischio sismico nei Campi Flegrei | 63 |
|--|----|

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|--|----|
| Audizioni informali nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 589 Trancassini e C. 647 Braga, recanti modifiche al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e altre norme in materia di gestione delle emergenze di rilievo nazionale e per la disciplina organica degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi emergenziali di rilievo nazionale. | |
| Audizione informale di rappresentanti dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) | 63 |
| Audizione informale, in videoconferenza, di Giovanni Legnini, Commissario delegato dal Capo del Dipartimento della Protezione civile ad Ischia | 63 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|----|
| Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione</i>) | 63 |
| <i>ALLEGATO 1 (Relazione favorevole)</i> | 67 |

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|----|
| Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario degli interventi infrastrutturali di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021. Atto n. 79 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) | 64 |
| <i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> | 68 |

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

| | |
|---|----|
| 5-01386 Bonelli: Nomina di un componente del comitato tecnico-scientifico per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina | 64 |
| <i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> | 69 |
| 5-01387 Ruffino: Tempi di realizzazione del nuovo ponte di San Benedetto Po e del relativo bypass | 64 |
| <i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> | 70 |
| 5-01388 Cortelazzo: Attività di manutenzione e pulizia da parte di ANAS della superstrada Fenadora-Anzù, nel bellunese | 65 |
| <i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> | 71 |

| | |
|---|----|
| 5-01389 Ilaria Fontana: Preoccupazioni conseguenti alla ventilata ipotesi di procedere ad un nuovo condono edilizio | 65 |
| ALLEGATO 6 (Testo della risposta) | 72 |
| 5-01390 Simiani: Modalità di realizzazione e finanziamento dell'infrastruttura stradale cosiddetta « Tirrenica » | 65 |
| ALLEGATO 7 (Testo della risposta) | 73 |

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 28 settembre 2023.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) sulle questioni riguardanti il fenomeno del bradisismo e del rischio sismico nei Campi Flegrei.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9 alle 9.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 28 settembre 2023.

Audizioni informali nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 589 Trancassini e C. 647 Braga, recanti modifiche al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e altre norme in materia di gestione delle emergenze di rilievo nazionale e per la disciplina organica degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi emergenziali di rilievo nazionale.

Audizione informale di rappresentanti dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.35 alle 10.05.

Audizione informale, in videoconferenza, di Giovanni Legnini, Commissario delegato dal Capo del Dipartimento della Protezione civile ad Ischia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.05 alle 10.35.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 28 settembre 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 13.45.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023.

C. 1342 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 settembre 2023.

Gianangelo BOF (LEGA), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Tullio FERRANTE concorda con la proposta di relazione.

Marco SIMIANI (PD-IDP) dichiara l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di relazione testé presentata, in ragione di due profili a suo parere di dubbia ragionevolezza, che riguardano la doppia *governance* del sistema ETS e la differenza di pedaggio di mezzi pesanti che provengono da Paesi esteri.

La Commissione approva la proposta di relazione (*vedi allegato 1*).

La Commissione delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma

2, del Regolamento, il deputato Gianangelo Bof quale relatore presso la XIV Commissione, per le parti di competenza della VIII Commissione.

La seduta termina alle 13.50.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 28 settembre 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario degli interventi infrastrutturali di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021.

Atto n. 79.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 20 settembre 2023.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nel ricordare che la Commissione dovrà esprimere il parere entro il 2 ottobre, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Tullio FERRANTE concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 13.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 28 settembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.05.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 28 settembre 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 14.05.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Segnala che l'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 135-ter del Regolamento, aventi ad oggetto questioni di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5-01386 Bonelli: Nomina di un componente del comitato tecnico-scientifico per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.

Angelo BONELLI (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Angelo BONELLI (AVS), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo, che ringrazia. Il Ponte sullo Stretto di Messina è un'opera ad elevato impatto ambientale e affidare il coordinamento del comitato scientifico a chi, in modo esplicito, nega le evidenze scientifiche in materia climatica non rappresenta certamente un elemento di garanzia.

5-01387 Ruffino: Tempi di realizzazione del nuovo ponte di San Benedetto Po e del relativo *bypass*.

Fabrizio BENZONI (A-IV-RE), in qualità di cofirmatario, rinuncia all'illustrazione dell'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Fabrizio BENZONI (A-IV-RE), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta. Osserva che i cittadini del territorio aspettano risposte da più di undici anni e la mancanza di una tempistica certa per la realizzazione dell'opera non rassicura. Sottolinea come il *bypass* sia fondamentale e stigmatizza l'atteggiamento del Ministro Salvini che prima delle elezioni aveva assicurato che sarebbe stato realizzato entro l'estate, scoprendosi invece oggi che la data per la conclusione dell'opera è fissata ad inizio 2024. Ricorda, al riguardo, che ogni mese di ritardo costa ai cittadini diversi milioni di euro di danni, come denunciato da Confindustria. Sottolinea favorevolmente le disposizioni introdotte nel cosiddetto « decreto *asset* » proprio in queste ore e apprezza che, come emerge dalla risposta, anche il Ministero ritenga l'infrastruttura in oggetto di rilevanza strategica e prioritaria.

5-01388 Cortelazzo: Attività di manutenzione e pulizia da parte di ANAS della superstrada Fenadora-Anzù, nel bellunese.

Piergiorgio CORTELAZZO (FI-PPE) rinuncia all'illustrazione dell'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Piergiorgio CORTELAZZO (FI-PPE), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta, rispetto alla quale tiene a ribadire che dal 2015 il sindaco di Seren del Grappa e i volontari del territorio fungono da smaltitori di rifiuti in assenza di una pulizia da parte dell'ente gestore. Sottolinea favorevolmente l'impegno del Ministero a collaborare, anche attraverso Anas, con gli enti locali per risolvere la questione oggetto dell'interrogazione, trattandosi di una tratta ad alto

traffico che collega il territorio nazionale alle Dolomiti.

5-01389 Ilaria Fontana: Preoccupazioni conseguenti alla ventilata ipotesi di procedere ad un nuovo condono edilizio.

Ilaria FONTANA (M5S) rinuncia all'illustrazione dell'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Agostino SANTILLO (M5S), in qualità di cofirmatario, replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta del sottosegretario, che conferma, a suo avviso, l'ipocrisia sottesa a dichiarazioni generiche aventi ad oggetto un possibile futuro condono. Osserva che le piccole difformità non essenziali di tipo edilizio sono già oggetto di potenziale sanatoria presso gli uffici del comune e sottolinea come annunci roboanti del tipo di quello fatto dal Ministro Salvini, puntualmente corretto dalla *premier* riguardo a questa come ad altre questioni, e cita ad esempio la questione dei migranti, attivano una serie di aspettative da parte degli speculatori edilizi. Si riserva in ogni caso di valutare il testo del provvedimento una volta noto, ribadendo la contrarietà del proprio gruppo ai condoni, che già in passato sono stati attuati due volte da parte delle forze di centro destra.

5-01390 Simiani: Modalità di realizzazione e finanziamento dell'infrastruttura stradale cosiddetta « Tirrenica ».

Marco SIMIANI (PD-IDP) rinuncia all'illustrazione dell'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Marco SIMIANI (PD-IDP), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta ma tiene a puntualizzare due aspetti: in primo luogo, che si tratta di

un'arteria stradale e non autostradale, come affermato erroneamente dal deputato Donzelli in qualche intervista; in secondo luogo, che sarebbe opportuno che, successivamente all'approvazione prossima del progetto relativo alla tratta Tarquinia – Pescia Romana (lotto 6B) da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, vengano appostate anche nell'ambito della legge di bilancio le risorse necessarie per realizzare almeno quella prima tratta, pari a circa

270 milioni di euro, per avviare l'opera complessiva, di cui i territori dell'alto Lazio e della Toscana del Sud hanno estremo bisogno.

Mauro ROTELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo.

RELAZIONE FAVOREVOLE

La VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023» (C. 1342 Governo);

segnalata la rilevanza delle disposizioni di cui all'articolo 9, che reca una serie di principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega per il recepimento, entro il 31 dicembre 2023, delle direttive (UE) 2023/958 e 2023/959 che hanno modificato la disciplina europea in materia di riduzione delle emissioni di gas serra;

considerato che, ai sensi della lettera e) del comma 1 del citato articolo 9, rientra tra tali principi e criteri direttivi l'assegnazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di nuova istituzione da destinare ad una serie di attività ivi elencate;

rilevata l'opportunità di destinare una quota di tali proventi ad incentivi ai proprietari e ai gestori per la salvaguardia del patrimonio silvicolo nazionale, tenuto conto del ruolo cruciale delle foreste e della silvicoltura nel conseguimento degli obiettivi ambientali e della finalità di favorire il

sequestro di carbonio mediante silvicoltura nell'Unione europea richiamata nella normativa per l'utilizzo dei proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di emissione;

preso atto che l'Allegato A del disegno di legge reca, tra le ulteriori direttive da recepire, la direttiva 2022/362/UE, che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture, e la direttiva (UE) 2022/2464, che ha modificato una serie di atti legislativi previgenti dell'Unione al fine di rafforzare la normativa sulla rendicontazione non finanziaria, nell'intento di renderla più idonea alla transizione dell'Unione europea verso un'economia sostenibile,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare la lettera e) dell'articolo 9, al fine di destinare una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di nuova istituzione a misure di incentivazione delle attività di manutenzione dei boschi, volte a tutelare il patrimonio silvicolo nazionale.

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario degli interventi infrastrutturali di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021. Atto n. 79.

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario degli interventi infrastrutturali di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021;

premesso che:

lo schema di decreto prevede la nomina dell'ingegner Francesco Sorrentino, nuovo Provveditore interregionale alle opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria, a Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi infrastrutturali elencati nel citato allegato, in sostituzione dell'ingegner Colabufo;

la nomina si basa sulle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, che ha disciplinato l'individuazione, attraverso decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di interventi infrastrutturali per i quali si rende necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari per la loro realizzazione o completamento, in quanto caratterizzati da uno o più degli elementi individuati nella norma;

considerato che:

al Commissario straordinario si applicano le disposizioni di nomina del precedente Commissario, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021, e che il Commissario, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2022 che ha modificato il predetto decreto del 2021, può assumere le funzioni di stazione appaltante;

su tale proposta di nomina sono stati acquisiti il parere del Ministero dell'economia e delle finanze e le intese con i Presidenti della Regione Siciliana e della regione Calabria;

valutata positivamente l'opportunità di procedere alla nomina del predetto Commissario anche in considerazione della necessità di espletare tutte le attività volte alla realizzazione delle opere incluse nel citato allegato;

preso atto della valutazione favorevole espressa dalla Commissione Bilancio nella seduta del 20 settembre 2023,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

5-01386 Bonelli: Nomina di un componente del comitato tecnico-scientifico per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento al quesito posto dall'onorevole interrogante, rappresento quanto segue.

L'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 35 del 31 marzo 2023, prevede la costituzione di un Comitato scientifico con compiti di consulenza tecnica, nonché di supervisione e indirizzo delle attività tecniche progettuali, inerenti alla realizzazione di un collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.

Il Comitato scientifico opera secondo principi di autonomia e indipendenza ed esprime, in particolare, parere al Consiglio di amministrazione della società in ordine al progetto definitivo ed esecutivo dell'opera e delle varianti. È composto da 9 membri, scelti tra soggetti dotati di adeguata specializzazione ed esperienza, in relazione alla peculiarità e rilevanza tecnica del progetto, scelti d'intesa con la Regione Siciliana e la regione Calabria.

Al riguardo, il MIT ha trasmesso alle regioni una proposta di composizione del Comitato, corredata dai *curriculum vitae* dei nominativi individuati, al fine di conseguire l'intesa. Il 19 settembre scorso, en-

trambe le regioni hanno espresso il proprio assenso sulla proposta.

Con particolare riferimento al professore Alberto Prestininzi, già ordinario di Ingegneria della Terra presso l'Università di Roma « La Sapienza », con specializzazione in geologia, il suo profilo è risultato particolarmente adeguato in ragione della progressa esperienza e delle specificità del sito di progetto.

Il professore, autore di oltre 220 pubblicazioni scientifiche sulla difesa del suolo e l'analisi e la prevenzione dei rischi geologici, è stato, tra l'altro, Direttore del Centro di ricerca CERI dell'Università Sapienza, membro della Commissione Interministeriale per la Riclassificazione Sismica del Territorio Italiano e per l'emanazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni NTC 2018 e Presidente della Commissione Grandi Rischi del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, Sezione Rischio Idrogeologico.

L'esperienza e la professionalità del professore hanno determinato la sua designazione quale coordinatore del Comitato.

ALLEGATO 4

5-01387 Ruffino: Tempi di realizzazione del nuovo ponte di San Benedetto Po e del relativo *bypass*.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla questione posta dall'onorevole interrogante, rispondo anche gli elementi pervenuti dalla Prefettura di Mantova per tramite del Ministero dell'Interno.

A seguito di procedura di gara espletata nel 2017, sono stati affidati alla società Toto i lavori per la realizzazione del nuovo ponte sul fiume Po nei comuni di Bagnolo San Vito e San Benedetto Po per la tratta ricompresa nell'alveo. Tali lavori risultano attualmente in via di ultimazione.

Per il completamento dell'opera è necessario eseguire una tratta aggiuntiva ricadente nell'area golenale la quale, in esito alle valutazioni della stazione appaltante, deve costituire oggetto di un separato affidamento.

Per sopperire al maggior fabbisogno finanziario per il completamento dell'opera, il 13 luglio scorso, è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa tra il MIT, la regione Lombardia e la provincia di Mantova mediante il quale è stata assicurata la copertura dello stanziamento « *extra budget* » necessario per la prosecuzione dei lavori in golena, con un contributo complessivo di 10 milioni di euro (di cui 6,5 milioni di euro a carico del MIT e 3,5 milioni da parte della regione). Tale cifra si somma ai 15,6 milioni di euro già a disposizione dell'Amministrazione Provinciale per il completamento del Quadro Economico Generale di 25,6 milioni, indispensabile per la definitiva ristrutturazione dell'opera.

Con la copertura economica individuata, è assicurata la possibilità di terminare l'esecuzione dei lavori dell'intero ponte

– che, altrimenti, sarebbe rimasto incompleto – con struttura nuova e interamente antisismica.

Allo stato attuale, per il completamento dei lavori nella parte golenale, la provincia di Mantova sta valutando le alternative operative idonee ad assicurare l'ottimizzazione dei tempi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

Allo stesso tempo, sono in discussione proposte emendative al Dl Asset per una disciplina semplificata che consenta la riduzione delle tempistiche legate all'espletamento delle procedure di gara, sia per la progettazione che per l'esecuzione dei lavori.

Nelle more del completamento dell'opera, è stata già prevista la costruzione di un *bypass* per consentire, in tempi ravvicinati, l'attraversamento del fiume Po mediante un collegamento provvisorio tra la porzione del nuovo ponte già costruita in alveo e il tratto esistente e meno ammalorato del vecchio ponte nel terreno golenale.

Per la realizzazione di detto *bypass* si fa presente che i connessi lavori sono stati assegnati alla società Toto e dovrebbero concludersi nei primi mesi del 2024.

Tenuto conto della rilevanza strategica dell'infrastruttura nella realtà socioeconomica della provincia di Mantova, il MIT condivide la necessità e l'urgenza di completare l'intervento al fine di consentire la piena riapertura al traffico senza alcuna limitazione, in conformità con gli *standard* di sicurezza previsti dalla normativa di settore.

ALLEGATO 5

5-01388 Cortelazzo: Attività di manutenzione e pulizia da parte di ANAS della superstrada Fenadora-Anzù, nel bellunese.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento al quesito posto, la società ANAS ha rappresentato quanto segue.

In conformità alle prescrizioni previste dall'articolo 14 del Codice della Strada, ANAS – al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale – provvede alla gestione e alla pulizia delle strade che rientrano nella sua gestione, incluse le pertinenze e gli arredi.

Con riguardo al tracciato segnalato dall'onorevole interrogante, la Società evidenzia di gestire esclusivamente la Strada statale 50-*bis* var, oggetto di regolari sopralluoghi da parte di personale di esercizio.

In occasione dell'ultima verifica, avvenuta lo scorso 26 settembre 2023, non sono state riscontrate criticità di abbandono di rifiuti.

Per completezza di informazioni, la medesima società ha rappresentato che provvede ad accumulare e differenziare, ove possibile, i rifiuti abbandonati nelle piazzole, provvedendo, nel territorio veneto limitatamente alle aree di competenza, al conferimento in discarica e alla pulizia delle proprie pertinenze soggette ad eventuali sversamenti di rifiuti da parte di ignoti anche per il tramite una ditta esterna specializzata.

In riferimento alla problematica evidenziata, rappresento che il MIT ha interessato ANAS per una verifica del corretto riparto delle competenze, attraverso un fattivo e risolutivo confronto con gli enti locali interessati.

ALLEGATO 6

5-01389 Ilaria Fontana: Preoccupazioni conseguenti alla ventilata ipotesi di procedere ad un nuovo condono edilizio.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento al quesito posto dagli onorevoli interroganti, rappresento quanto segue.

L'atto di sindacato ispettivo trae origine da un intervento del Ministro Salvini in occasione di un evento pubblico e chiede di fornire chiarimenti in merito alla portata della sua proposta.

L'ipotesi avanzata riguarda la possibilità di regolarizzare una serie di piccole e modeste difformità non essenziali di tipo edilizio, ininfluenti sugli elementi sostanziali dell'unità immobiliare.

Tali difformità in ogni caso dovranno essere conformi alle prescrizioni urbanistico-

edilizie e realizzate nel rispetto della normativa in materia di vincoli paesaggistici, idrogeologici, sismici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico.

L'obiettivo è quello di liberare gli uffici tecnici di moltissimi comuni, intasati da centinaia di migliaia di pratiche per piccole irregolarità e consentire ai cittadini di tornare ad avere la piena disponibilità dei propri beni.

Pertanto, la proposta non riguarda in alcun modo sanatorie di rilevanti abusi edilizi.

ALLEGATO 7

5-01390 Simiani: Modalità di realizzazione e finanziamento dell'infrastruttura stradale cosiddetta « Tirrenica ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il quesito posto mi consente di fornire un aggiornamento rispetto al *question time* discusso in questa Commissione lo scorso 5 aprile, presentato dal medesimo onorevole interrogante.

Il 5 maggio scorso, Anas ha trasmesso al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici gli atti relativi al progetto Società Autostrada Tirrenica (SAT) unitamente ai documenti contenenti le verifiche su di essi svolte inerenti i profili tecnici, normativi, autorizzativi e vincolistici, nonché le analisi sviluppate sui traffici e sui livelli di servizio, accompagnati dalla specifica Relazione Informativa per l'espressione del parere di competenza.

Il successivo 20 settembre, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, tenuto conto degli ulteriori approfondimenti effettuati dalla commissione relatrice, ha richiesto ad ANAS di fornire una documentazione aggiuntiva idonea a dimostrare i costi sostenuti dalla Società SAT per la progettazione del lotto 6B, a cui fa riferimento l'onorevole interrogante.

ANAS si è quindi attivata per riscontrare l'ulteriore richiesta documentale inerente rispettivamente:

i giustificativi di spesa della progettazione eseguita;

la copia dei bilanci d'esercizio;

la stima di spesa relativa all'aggiornamento progettuale.

Sulla base della documentazione in via di predisposizione, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici potrà pronunciarsi sulla congruità del prezzo del progetto da riconoscere al concessionario SAT.

L'acquisizione del progetto da parte di ANAS consente l'espletamento delle ulteriori fasi rappresentate dall'aggiornamento degli atti, acquisizione dei pareri e affidamento dei lavori.

Per il prosieguo delle attività progettuali ed esecutive è stato nominato un commissario Straordinario nella persona dell'amministratore delegato di ANAS.

L'individuazione della stima di spesa aggiornata dell'opera potrà avvenire contestualmente allo sviluppo del progetto esecutivo.

In occasione dei successivi aggiornamenti del contratto di programma MIT/ANAS saranno reperiti i fabbisogni necessari alla copertura finanziaria dei lavori.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione</i>) | 74 |
| ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>) | 79 |
| ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata</i>) | 82 |
| INTERROGAZIONI: | |
| 5-00704 Traversi: Realizzazione dello « Skymetro Val Bisagno Genova » | 76 |
| ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della risposta</i>) | 84 |
| 5-00763 Porta: Rinnovo dell'Accordo con il Brasile in materia di conversione di patenti di guida | 77 |
| ALLEGATO 4 (<i>Testo integrale della risposta</i>) | 85 |
| 5-00825 Iaria: Realizzazione della « nuova Linea 12 » presso la città di Torino | 77 |
| ALLEGATO 5 (<i>Testo integrale della risposta</i>) | 86 |
| 5-01320 Barbagallo: Emanazione del regolamento di attuazione del cd. « Marebonus » | 78 |
| ALLEGATO 6 (<i>Testo integrale della risposta</i>) | 87 |
| 5-01366 Ghirra: Continuità territoriale marittima verso la Sardegna | 78 |
| ALLEGATO 7 (<i>Testo integrale della risposta</i>) | 88 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 78 |

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 28 settembre 2023. – Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. – Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Galeazzo Bignami.

La seduta comincia alle 13.50.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023.

C. 1342 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 settembre 2023.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, fa presente che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che sono stati presentati 14 emendamenti (*vedi allegato 1*).

Avverte altresì che gli emendamenti Frijia 9.1, 9.2 e 9.3 e gli emendamenti 9.7, 9.8 e 9.9 del relatore sono stati ritirati.

Ricorda infine che gli emendamenti respinti non possono essere ripresentati presso la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea.

Enzo AMICH (FDI), *relatore*, invita al ritiro di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3, ad eccezione dell'emendamento Casu 3.2 di cui propone l'accantonamento.

Il Viceministro Galeazzo BIGNAMI concorda con il parere del relatore.

Andrea CASU (PD-IDP), vista la complessità della procedura prevista per l'esame della legge di delegazione europea, dichiara di voler comprendere le motivazioni alla base della richiesta di invito al ritiro: se si ritenga più appropriata una loro discussione dopo la presentazione presso la XIV Commissione o se viceversa vi sia una vera e propria contrarietà sul loro contenuto, nel qual caso la sua volontà sarebbe di procedere direttamente all'esame.

Ricorda che le proposte emendative sono inerenti al recepimento della direttiva NIS2, e che in una recente dichiarazione il sottosegretario Mantovano ha affermato, quanto alla cybersicurezza, che i meccanismi *web* devono essere sottoposti alla stessa attenta sorveglianza che riserviamo alle nostre abitazioni. L'emendamento Casu 3.1, ad esempio, statuisce che, oltre alle regioni, anche i comuni debbano godere delle soglie di copertura previste da tale direttiva, ed è noto che appunto i comuni gestiscono grandi

quantità di dati di estrema delicatezza. Non capisce dunque perché di un emendamento così significativo venga richiesto l'invito al ritiro.

Enzo AMICH (FDI), *relatore*, risponde al collega Casu che vi è la possibilità di discutere degli emendamenti dopo la presentazione presso la XIV Commissione; questo consentirebbe di sottoporli a una più attenta valutazione.

Andrea CASU (PD-IDP) prende atto della dichiarazione del relatore. Chiede poi se tale disponibilità da parte della maggioranza richiede che agli emendamenti vengano apportate delle modificazioni.

Enzo AMICH (FDI), *relatore*, risponde che anche questo punto sarà oggetto di ulteriore valutazione.

Andrea CASU (PD-IDP) chiede dunque al relatore perché abbia invece proposto un accantonamento del suo emendamento 3.2.

Enzo AMICH (FDI), *relatore*, dichiara che anche questo fa parte dell'attenta valutazione di quali siano le migliorie che potrebbero essere apportate agli emendamenti.

Il Viceministro Galeazzo BIGNAMI ribadisce in primo luogo il pieno rispetto da parte del Governo per la piena sovranità del Parlamento e che è dunque concorde con quanto finora dichiarato dal relatore.

Sull'emendamento Casu 3.2, dichiara che il Ministero della cultura ha richiesto un accantonamento onde procedere a un'attenta valutazione di tale proposta, valutazione che dovrebbe concludersi nella giornata odierna. Osserva poi che, visti i tempi ristretti a disposizione della Commissione, l'emendamento Casu 3.2 potrebbe se esaminato oggi ricevere parere contrario; se invece venisse ritirato, tutto potrebbe essere rimandato alla discussione dopo la presentazione in XIV Commissione.

Enzo AMICH (FDI), *relatore*, formula un invito al ritiro dell'emendamento Casu 3.2.

Andrea CASU (PD-IDP) dichiara di voler mantenere un atteggiamento collaborativo e che dunque potrebbe ritirare il suo emendamento 3.2. Propone però di decidere che le questioni oggetto degli emendamenti ritirati siano assunte come temi di interesse della Commissione da mettere a disposizione del confronto in XIV Commissione, specificandolo in modo esplicito nella relazione.

Riassume poi brevemente i contenuti degli emendamenti, relativi al recepimento della direttiva NIS2, successiva alla NIS1 che si è rivelata fallimentare, e volta ad innalzare la soglia di difesa critica del nostro sistema Paese. Essi sono: l'estensione del disposto della direttiva anche ai comuni e alle province, visto che già si contemplan le regioni e i sistemi sanitari regionali; l'estensione alle imprese culturali che non producono contenuti digitali, ma che gestiscono musei od organizzano eventi. Tutto questo sulla base di principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, dunque non *ex abrupto* bensì con le giuste modalità.

Ancora, altri contenuti degli emendamenti sono l'assegnazione delle necessarie risorse per chi deve adempiere agli obblighi previsti; l'indicazione delle tecnologie nei settori critici, che devono essere italiane ed europee, orizzonte già presente che però viene sollecitato; infine, la necessità di un elenco puntuale di ciò che dev'essere fatto, visto che una delle principali motivazioni del fallimento della direttiva NIS 1 è stata la sua genericità.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ricorda che gli emendamenti presentati presso la XIV Commissione ricadenti nella competenza delle Commissioni di merito, compresa la Commissione Trasporti, vengono poi esaminati dalla Commissione di merito stessa. Visto dunque che non vi è una contrarietà nel merito, bensì semplicemente una volontà di approfondire, invita a ritirarli, giacché se invece vengono votati e respinti non potranno essere ripresentati.

Andrea CASU (PD-IDP) ritira dunque gli emendamenti a sua prima firma.

Antonino IARIA (M5S) chiede se presso la XIV Commissione possano essere presentati nuovi emendamenti sulle materie di competenza della Commissione Trasporti.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, risponde che questo è senz'altro possibile. L'unico limite riguarda infatti l'impossibilità di ripresentare gli emendamenti respinti dalle Commissioni di merito.

Constatata l'assenza dei presentatori, dichiara quindi decaduti gli emendamenti Cesa 3.3, 3.5 e 3.7.

Enzo AMICH (FDI), *relatore*, presenta e illustra una proposta di relazione favorevole con un'osservazione sul disegno di legge di delegazione europea 2022-2023 (*vedi allegato 2*).

Il Viceministro Galeazzo BIGNAMI esprime parere favorevole sulla proposta di relazione del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 2*), designando il deputato Amich quale relatore presso la XIV Commissione.

La seduta termina alle 14.10.

INTERROGAZIONI

Giovedì 28 settembre 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Galeazzo Bignami.

La seduta comincia alle 14.10.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-00704 Traversi: Realizzazione dello « Skymetro Val Bisagno Genova ».

Il viceministro Galeazzo BIGNAMI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Roberto TRAVERSI (M5S), replicando, ricorda che si tratta di un intervento che la direttiva 2014/94/UE, recepita dal decreto legislativo n. 257 del 2016, intende attivare per modelli alternativi di combustibile onde ridurre la dipendenza dal petrolio. In seguito il decreto ministeriale 4 agosto 2017 ha affidato alle città metropolitane la redazione di PUMS per accedere a tali finanziamenti. Il comune di Genova ha in particolare presentato 5 interventi, fra cui lo Skymetro.

Lamenta quindi che in proposito tutto sia ancora ad uno stadio embrionale: mancano i documenti per verificare, da un punto di vista sia tecnico che economico, se l'intervento sia adeguato. Ricorda che vi è stato ancora un decreto ministeriale che ha stanziato una cifra molto considerevole. Si dichiara d'accordo in linea di massima sugli interventi, giacché i primi finanziamenti a Genova sono stati decisi dal Governo Conte II; tuttavia un punto nello specifico non gli appare adeguato perché molto invasivo, sia sul piano paesaggistico che della sicurezza: verranno issati dei pilastri lungo il fiume Bisagno e ciò potrebbe creare problemi non indifferenti a una città come Genova già così provata nella sua storia recente. Sul tema della sicurezza aveva già presentato una diversa interrogazione, che verrà certo discussa.

Sul finanziamento di cui si parla oggi, obietta che non vi sono i documenti, giacché i termini entro i quali si doveva integrare il progetto sono scaduti ad agosto e la pratica non è stata integrata; inoltre, non si tratta di un prolungamento di metropolitana, e il PUMS non prevede lo Skymetro fino alle opere, cosa che rispetto al decreto ministeriale 4 agosto 2017 rappresenta un problema non da poco.

Chiede dunque se esista un'ulteriore documentazione tecnica a disposizione degli uffici, giacché la pratica, del valore di 400 milioni, per ora ha allegato solo due paginette con numeri che dimostrano ben poco. Si augura infine che il comune di Genova dimostri maggiore serietà, altrimenti il Ministero non potrà stanziare i finanziamenti, per un progetto che appare comunque un

intervento *spot* inadeguato alle esigenze della città.

5-00763 Porta: Rinnovo dell'Accordo con il Brasile in materia di conversione di patenti di guida.

Il viceministro Galeazzo BIGNAMI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Ouidad BAKKALI (PD-IDP), replicando in qualità di cofirmataria, rappresenta la situazione di difficoltà per lo svolgimento di attività lavorative in cui molte persone si trovano a causa dell'impossibilità di convertire le patenti di guida. Chiede al Governo di trovare una soluzione con la massima rapidità, giacché gli effetti del precedente Accordo sono cessati il 13 gennaio 2023, dunque da un tempo oramai lungo.

5-00825 Iaria: Realizzazione della « nuova Linea 12 » presso la città di Torino.

Il viceministro Galeazzo BIGNAMI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Antonino IARIA (M5S), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo e il sottosegretario Ferrante per aver seguito questo progetto così importante per la città di Torino, che egli ha stimolato personalmente con grande costanza. Si dichiara assai soddisfatto sia come amministratore locale che come torinese, perché questo progetto non rappresenta solo una linea di trasporto pubblico di massa, bensì il recupero di una linea ferroviaria ormai dismessa e un intervento che permette lo sviluppo di un'area della città di Torino con molte difficoltà.

Ricorda che il progetto è stato presentato dall'amministrazione Appendino; ringrazia il Ministero per aver trovato le risorse per finanziarlo. L'opera, conclude, apre nuovi scenari per la città di Torino, che permetteranno una rigenerazione urbana di quei luoghi e costituiranno un volano anche da un punto di vista imprenditoriale e sociale.

5-01320 Barbagallo: Emanazione del regolamento di attuazione del cd. « Marebonus ».

Il viceministro Galeazzo BIGNAMI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Ouidad BAKKALI (PD-IDP), replicando in qualità di cofirmataria, ricorda che si tratta di un tema a cui la sua forza politica ha dedicato la massima attenzione e che ha incalzato con particolare cura, giacché « Marebonus » e « Ferrononus » sono strumenti a cui vanno date le massime continuità e stabilità. Manifesta apprezzamento per il fatto che il 25 settembre lo schema di regolamento sia stato trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiara di rimanere in attesa della sua approvazione finale.

5-01366 Ghirra: Continuità territoriale marittima verso la Sardegna.

Il viceministro Galeazzo BIGNAMI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Francesca GHIRRA (AVS), replicando, ricorda che non si tratta della prima in-

terrogazione da lei presentata sul tema della continuità territoriale marittima per la Sardegna e degli oneri di servizio pubblico. Il valore delle tariffe è totalmente scollegato rispetto al costo dei carburanti: c'è semmai un problema sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini, in modo particolare per quanto riguarda la frequenza dei trasporti. La cessione delle quote di Moby a MSC ha destato preoccupazione soprattutto relativamente alla stabilità dei lavoratori: confida che ci possano essere maggiori informazioni in proposito, in modo particolare rispetto alla questione dei crediti vantati da 200 lavoratori.

Salvatore DEIDDA (FDI), *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 28 settembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 3.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , considerando comunque obbligatoria l'applicazione della direttiva per i comuni e le province secondo principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza.

3.1. Casu, Barbagallo, Ascani, Bakkali, Ghio, Morassut.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) inserire tra i soggetti ai quali deve essere applicata obbligatoriamente la direttiva (UE) 2022/2555 anche tutte le imprese culturali che siano impegnate nel settore della gestione dei siti culturali o museali, o organizzino attività ed eventi, oltre a quelle impegnate nello svolgimento di attività di produzione di contenuti digitali secondo principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;.

3.2. Casu, Barbagallo, Ascani, Bakkali, Ghio, Morassut.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) prevedere, al fine di adempiere a quanto disposto dall'articolo 21 della direttiva 2022/2555, che i soggetti di cui alla lettera g) si dotino di tecnologie messe a disposizione dalle imprese italiane ed europee, salvo che ciò non sia possibile;.

3.3. Cesa, Bicchielli, Alessandro Colucci.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) prevedere, al fine di adempiere a quanto disposto dall'articolo 21 della direttiva 2022/2555, che i soggetti di cui alla lettera g) si dotino prioritariamente di tecnologie messe a disposizione dalle imprese italiane ed europee al fine di garantire gli obiettivi di sicurezza nazionali e europei nel pieno rispetto delle relative legislazioni;.

3.4. Casu, Barbagallo, Ascani, Bakkali, Ghio, Morassut.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) prevedere che, per ciascuna misura di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555, siano indicate puntualmente le relative tecnologie necessarie ad assicurarne l'effettiva attivazione. L'adozione delle medesime tecnologie deve essere verificata nell'ambito dei controlli;.

*** 3.5.** Cesa, Bicchielli, Alessandro Colucci.

*** 3.6.** Casu, Barbagallo, Ascani, Bakkali, Ghio, Morassut.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) prevedere, nell'ambito della definizione di un Piano di sostegno per i soggetti di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/2555, anche attraverso la revisione di misure già esistenti, meccanismi incentivanti al fine di consentire a tali

soggetti di conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva medesima;

**** 3.7.** Cesa, Bicchielli, Alessandro Colucci.

**** 3.8.** Casu, Barbagallo, Ascani, Bakkali, Ghio, Morassut.

ART. 9.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) assicurare che una parte significativa dei proventi nazionali generati dal trasporto marittimo, non attribuiti al bilancio dell'Unione europea, sia destinata a finanziare progetti aventi lo scopo di individuare e sviluppare tecnologie che consentano la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo con interventi volti a sostenere il rinnovo delle flotte, l'efficiamento energetico delle navi, gli investimenti nella ricerca finalizzata all'individuazione e alla produzione di carburanti alternativi meno inquinanti e alla realizzazione di un'adeguata rete logistica e di distribuzione, in modo da garantire l'effettiva disponibilità sul mercato di questi ultimi nel più breve tempo possibile;

9.1. Frijia, Raimondo, Deidda, Baldelli, Cangiano, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) assicurare, in considerazione dell'applicazione della direttiva (UE) 2023/ 959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 che prevede l'estensione dell'EU-ETS al settore del trasporto marittimo e in coerenza con le esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti di merce originate e con destino in Italia e nell'Unione europea, la salvaguardia delle imprese dei porti italiani, che svolgono prevalentemente attività di *transshipment*, e dei relativi livelli occupazionali, al fine di scongiurare il rischio di delocalizzazione a causa

della perdita di competitività rispetto agli impianti portuali non europei;

9.2. Frijia, Raimondo, Deidda, Baldelli, Cangiano, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) destinare al Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, sezione « Fondo per la compensazione degli svantaggi », istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 806, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, una parte significativa dei proventi derivanti dall'applicazione del sistema ETS, al fine di compensare i maggiori costi derivanti dalla condizione di insularità e di garantire il necessario sostegno ai cittadini e alle imprese di navigazione impegnate nei servizi di collegamento con le isole maggiori soggette all'applicazione della direttiva (UE) 2023/ 959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, al fine di evitare che il regime previsto dalla citata direttiva comporti oneri supplementari per il trasporto a carico dei passeggeri residenti e del traffico turistico.

9.7. Il Relatore.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) assicurare, al fine di ridurre gli svantaggi derivanti dall'insularità e nel pieno rispetto del diritto alla continuità territoriale garantito dall'articolo 119 della Costituzione, il necessario sostegno alle imprese di navigazione impegnate nei servizi di collegamento con le isole maggiori soggette all'applicazione della direttiva (UE) 2023/ 959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, al fine di evitare che il regime previsto dalla citata direttiva comporti oneri supplementari per il trasporto a carico dei passeggeri residenti e del traffico turistico;

9.3. Frijia, Raimondo, Deidda, Baldelli, Cangiano, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) utilizzare, attraverso la destinazione al Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, sezione « Fondo per gli investimenti strategici », parte dei proventi di cui alla lettera e) al fine di incentivare la produzione del SAF.

9.8. Il Relatore.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g) destinare le risorse aggiuntive derivanti dall'eliminazione delle quote di emissione a titolo gratuito per il settore del trasporto aereo prioritariamente al finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 6, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

9.9. Il Relatore.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo.**RELAZIONE APPROVATA**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023» (C. 1342 Governo);

rilevato che:

l'articolo 9 reca i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per l'attuazione delle direttive (UE) 2023/958 e 2023/959, che intervengono modificando la disciplina del sistema EU ETS, il sistema dell'Unione europea per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra;

in particolare, la direttiva (UE) 2023/958 interviene in materia di contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione, rivedendo la normativa dell'UE in materia di ETS nel settore aereo, disponendo la graduale eliminazione, delle quote di emissione a titolo gratuito per il settore del trasporto aereo, fino all'attuazione, a decorrere dal 2026, della messa all'asta integrale;

la direttiva (UE) 2023/959 dispone, fra l'altro, l'estensione del sistema EU ETS al settore del trasporto marittimo;

pur risultando condivisibile l'obiettivo della riduzione delle emissioni inquinanti nel settore del trasporto marittimo, l'estensione del sistema EU ETS a tale settore, nei termini delineati dalla direttiva, rischia di determinare una perdita di competitività dei porti europei, con il ri-

schio di una progressiva delocalizzazione verso gli altri porti del Mediterraneo, risultando fortemente penalizzante per il settore portuale nazionale;

il «considerando» n. 28 della direttiva riconosce che con l'aumento dei costi di trasporto marittimo si determina un «rischio di elusione»;

il nuovo articolo 3 *octies octies* della direttiva 2003/87/CE – introdotto dalla direttiva (UE) 2023/959 – dispone, al paragrafo 3, che la Commissione europea controlla l'attuazione della direttiva in relazione al trasporto marittimo in particolare al fine di individuare comportamenti elusivi ed evitarli sin dalla fase iniziale. La Commissione monitora inoltre gli effetti per quanto riguarda, tra l'altro, gli eventuali aumenti dei costi di trasporto, le distorsioni del mercato e i cambiamenti nel traffico portuale, quali l'elusione dei porti e il cambiamento di centri di trasbordo, la competitività complessiva del settore marittimo negli Stati membri e, in particolare, gli effetti sui servizi di trasporto marittimo che costituiscono servizi essenziali di continuità territoriale. Se del caso, la Commissione propone misure per garantire l'efficace attuazione della direttiva in relazione al trasporto marittimo, in particolare misure volte ad affrontare le tendenze riguardanti le società di navigazione che cercano di eludere le prescrizioni della direttiva,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:

alla luce di quanto evidenziato in premessa, siano adottate tutte le necessarie

iniziative a livello europeo per una tempestiva revisione della direttiva (UE) 2023/959, al fine di superare le distorsioni del mercato in danno delle infrastrutture por-

tuali europee e, in particolare, italiane, estendendo il regime applicato ai porti del Mediterraneo non europei anche ai porti europei di trasbordo di *container*.

ALLEGATO 3

5-00704 Traversi: Realizzazione dello « Skymetro Val Bisagno Genova ».**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con riferimento a quanto richiesto con l'atto di sindacato ispettivo, rappresento quanto segue.

In premessa, preciso che per gli interventi di trasporto rapido di massa di natura strategica destinati alle grandi città, l'attribuzione delle risorse avviene mediante assegnazione diretta, tramite leggi specifiche o decreti ministeriali attuativi di disposizioni legislative che già individuano gli Enti locali beneficiari.

Nel caso di specie, l'intervento cui fa riferimento l'onorevole interrogante « Sky-Metro Val Bisagno Genova » è beneficiario di un contributo previsto dal decreto interministeriale 97 del 2022, attuativo dell'articolo 1, comma 393, della legge di bilancio 2022, finalizzato a promuovere la sostenibilità della mobilità urbana delle città di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino.

Le indicazioni circa il riparto delle risorse del citato decreto sono state fornite dal Ministro *pro tempore*, il quale ha individuato l'elenco delle città indicate con evidenza dei fabbisogni espressi dalle medesime in termini di realizzazione di interventi nel settore del trasporto rapido di massa. Per il comune di Genova, risultava in elenco anche lo « SkyMetro Val Bisagno Genova ».

Con successive comunicazioni, il Ministro *pro tempore* ha informato i Sindaci delle città indicate di avere ritenuto prioritarie le richieste espresse, chiedendo di compilare una scheda informativa con le

specifiche progettuali delle opere individuate.

In quella dell'intervento in oggetto, trasmessa dal sindaco di Genova in data 23 febbraio 2022, veniva precisata l'estensione della rete metropolitana lungo la Val Bisagno prevista dal PUMS, significando che il Piano prevedeva il prolungamento della metropolitana lungo la direttrice su cui si sviluppa il tracciato dello Skymetro.

Sulla base delle informazioni acquisite tramite le schede è stato elaborato l'Allegato 1 al citato decreto 97 del 2022.

Allo stato attuale, il MIT è in attesa della documentazione necessaria per le verifiche tecnico-economiche di competenza, come previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto 97, ai fini del completamento delle procedure di erogazione del contributo.

In chiusura, preciso che l'altro intervento citato dall'interrogante « Prolungamento a Rivarolo e completamento Stazione Martinez/Terralba », rientra nell'ambito dell'Avviso n. 2 per la presentazione di istanze per accesso alle risorse destinate al Trasporto Rapido di Massa ad Impianti Fissi.

Tale progetto, inizialmente idoneo ma non finanziabile per indisponibilità di risorse, è stato finanziato per un importo di circa 75 milioni di euro con il decreto ministeriale n. 191 del 7 agosto scorso, di cui si darà conto in dettaglio nella risposta all'interrogazione dell'onorevole Iaria.

ALLEGATO 4

5-00763 Porta: Rinnovo dell'Accordo con il Brasile in materia di conversione di patenti di guida.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In merito all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federativa del Brasile sul riconoscimento reciproco in materia di conversione delle patenti di guida, rispondo con gli elementi forniti anche dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI).

L'Accordo precedente era stato concluso il 2 novembre 2016 ed era entrato in vigore il 13 gennaio 2018. I suoi effetti sono cessati il 13 gennaio 2023.

Pur disponendo di una normativa nazionale sulla privatezza, il Brasile non rientra tra i paesi terzi destinatari di una decisione di adeguatezza della Commissione europea, pertanto è necessario che le Parti concludano un nuovo Accordo in linea con la disciplina europea in materia di protezione dati (Regolamento Generale sulla Protezione Dati dell'UE n. 679 del 2016), come evidenziato dagli onorevoli interroganti.

Il MAECI ha, quindi, tempestivamente avviato un negoziato con la controparte brasiliana per la conclusione di un nuovo Accordo già a partire dall'11 marzo 2022, in considerazione anche della portata e degli effetti dell'Accordo sull'esercizio delle attività lavorative dei cittadini italiani e brasiliani.

Il 21 dicembre 2022 il MAECI ha trasmesso alle autorità brasiliane una bozza di nuovo accordo da parte italiana, con contestuale richiesta di chiarimenti su informazioni tecniche.

Nello scorso mese di gennaio, il MIT ha inviato alla controparte brasiliana, per tramite del MAECI, la bozza degli allegati tecnici all'Accordo indispensabili all'applicazione dello stesso.

La complessità del negoziato tecnico (su tabelle di equipollenza e modelli di patenti)

deriva dal fatto che in Brasile dal 1° giugno 2022 viene rilasciato un unico modello di patente valido per tutto il Paese, ma per alcune categorie risulterebbero essere tuttora vigenti 27 modelli diversi, uno per ciascuno Stato federale.

A tal proposito, il MIT ha inviato lo scorso 27 aprile una nota formale per aggiornamenti e chiarimenti legati a tali aspetti della normativa brasiliana che il successivo 3 maggio il MAECI ha trasmesso alla controparte brasiliana per poter giungere ad un testo consolidato e comprensivo degli allegati tecnici.

Il 12 settembre scorso, tali informazioni sono state inviate da parte brasiliana, la quale ha inoltre richiesto ulteriori chiarimenti relativi alle categorie di patenti di guida italiane. Il successivo 18 settembre, il MAECI ha trasmesso al MIT la documentazione prodotta dalle autorità brasiliane contenente gli elementi in riscontro a quanto richiesto dal MIT e le ulteriori informazioni tecniche riguardanti la normativa italiana di settore.

La documentazione pervenuta è, attualmente, all'esame del MIT che provvederà al più presto a fornire un riscontro completo garantendo di dare seguito tempestivamente agli adempimenti successivi, nonché di rispondere alle ulteriori richieste d'informazioni avanzate dal Brasile.

Il MIT e il MAECI assicurano che continueranno a riservare la massima importanza alla conclusione dell'Accordo e confermano l'impegno per una sua rapida definizione, a tutto vantaggio delle collettività dei nostri Paesi. L'obiettivo è di giungere alla finalizzazione del testo con la controparte, alla firma e alla conseguente ratifica parlamentare.

ALLEGATO 5

5-00825 Iaria: Realizzazione della « nuova Linea 12 » presso la città di Torino.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Il quesito posto mi consente di fornire un aggiornamento rispetto al *question time* discusso in questa Commissione lo scorso 21 marzo, presentato dal medesimo onorevole interrogante.

Il Comune di Torino ha presentato istanza di finanziamento nel gennaio 2021 ai sensi dell'Avviso n. 2 per la presentazione di istanze per accesso alle risorse destinate al Trasporto Rapido di Massa ad Impianti Fissi del progetto denominato Prolungamento linea tranviaria 12 all'Allianz Stadium e recupero trincea ferroviaria Torino-Ceres. L'intervento è stato valutato positivamente dai competenti uffici tecnici del MIT e, dunque, inserito nella graduatoria di merito tra i progetti idonei ma non finanziabili per indisponibilità di risorse.

Con legge di bilancio 2023 sono state rese disponibili ulteriori risorse, che hanno consentito il finanziamento di nuovi interventi.

Il MIT ha concluso le verifiche sugli interventi idonei, approvando il progetto per il prolungamento della linea 12 di Torino per un contributo corrispondente all'intero costo di realizzazione, pari a 221.721.410 milioni di euro.

Il relativo decreto ministeriale per il riparto delle risorse ai progetti finanziati ha acquisito l'intesa in Conferenza Unificata lo scorso 7 giugno 2023.

Il successivo 7 agosto, detto provvedimento è stato firmato dal Ministro Salvini ed è stato registrato alla Corte dei conti lo scorso 25 settembre.

Il progetto, che si articola in 2 macrotratte oggetto di specifici interventi, la tratta Sud 12 Lepanto – Corso Giulio Cesare e la tratta Nord Corso Giulio Cesare – Allianz Stadium, rappresenta un investimento strategico per la mobilità dei cittadini nell'area nord di Torino.

ALLEGATO 6

**5-01320 Barbagallo: Emanazione del regolamento di attuazione del cd.
« Marebonus ».****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In riferimento al quesito posto dall'onorevole interrogante, evidenzio che il 13 giugno scorso lo schema di regolamento cosiddetto *Marebonus* – recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi – è stato trasmesso dal MIT al Ministero dell'economia e delle finanze per il prescritto concerto.

Lo scorso 11 agosto il MIT ha acquisito detto concerto dal MEF ed il successivo 14 agosto, il MIT ha richiesto il relativo parere al Consiglio di Stato.

Con nota del 22 settembre, è pervenuto il parere favorevole del suddetto consesso e lo scorso 25 settembre detto Regolamento è stato trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Successivamente, si procederà con tempestività a mettere in atto i conseguenti adempimenti, al fine di garantire il finanziamento della misura a tutela della sostenibilità economica delle imprese italiane e della competitività a livello nazionale ed internazionale, in favore di un comparto centrale per lo sviluppo dell'intermodalità.

ALLEGATO 7

5-01366 Ghirra: Continuità territoriale marittima verso la Sardegna.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'atto ispettivo parlamentare oggetto e riguardo a quanto considerato in premessa e formulato in questo dall'onorevole interrogante, si rappresenta quanto segue.

I vigenti contratti di concessione del servizio pubblico di trasporto marittimo di passeggeri, veicoli e merci, relativi alle linee Napoli-Cagliari-Palermo, Genova-Porto Torres (limitatamente al periodo invernale) e Civitavecchia-Arbatax-Cagliari, con obblighi di servizio pubblico per la continuità territoriale, prevedono un sistema tariffario basato sulle tariffe massime applicabili all'utenza.

In particolare, le tariffe destinate ai residenti rimangono costanti per l'intero anno, non prevedendo alcuna differenza tra alta e bassa stagione.

Le tariffe indicate, onnicomprensive di tutte le ulteriori voci accessorie, restano costanti in termini nominali per l'intera durata dell'affidamento del servizio e la rivalutazione per l'inflazione programmata, come da ultimo Documento di Economia e Finanza, verrà effettuata in sede di verifica del Piano Economico Finanziario (PEF), al termine dell'affidamento o del primo periodo regolatorio, e conteggiata nella revisione finale del corrispettivo.

Si evidenzia, al riguardo, che l'impatto della variazione del costo del carburante è quindi incluso nella formula di aggiornamento del sussidio.

Infine, qualora nel corso dell'affidamento sopravvengano aumenti del prezzo del carburante eccedenti il 10 per cento, rispetto a quanto stimato nel PEF previsionale dell'impresa di navigazione, questa potrà richiedere il provvisorio adeguamento del corrispettivo, da verificare alla conclusione del periodo regolatorio e/o dell'affidamento del servizio.

Pertanto, tali contratti, a differenza della precedente Convenzione, non prevedono in alcun caso un aumento delle tariffe da applicare all'utenza.

Gli eventuali aumenti del prezzo del carburante, quali quelli che si sono registrati nel recente periodo, connessi a straordinari eventi di politica internazionale, prevedono un adeguamento del corrispettivo pagato dall'Amministrazione e non incidono, quindi, né sulle tariffe, né sul prezzo finale delle merci o sull'economia dei territori insulari.

Diversamente, con riferimento alla linea Civitavecchia-Olbia, le tariffe massime all'utenza, applicate esclusivamente nel periodo invernale, sono aggiornate con cadenza quadrimestrale sulla base di una formula specifica che prende a base il livello regolamentato dell'ultimo quadriestrate in regime di oneri di servizio pubblico, posta l'irrilevanza della dinamica tariffaria attuata in alta stagione.

Pertanto, le linee Civitavecchia-Olbia e Genova-Porto Torres nel periodo estivo (dal 1° giugno al 30 settembre) sono gestite dalle relative compagnie di navigazione in regime di libero mercato e, quindi, non soggette all'imposizione di tariffe massime.

Per quanto riguarda la cessione di quote di capitale azionario della Moby SpA in favore della MSC, si fa presente che si tratta di un concordato fra imprese armatoriali e fra queste ultime e le organizzazioni sindacali di settore.

Il Ministero del lavoro, sentito sul tema, ha comunicato di non aver ricevuto ad oggi alcuna comunicazione né richiesta di intervento, per quanto di propria competenza.

In tema di tutela dei lavoratori, le prestazioni di integrazione salariale relativamente ai lavoratori del settore marit-

timo sono erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale Solimare. Con decreto interministeriale Lavoro/MEF dell'8 agosto 2023, il Fondo è stato esteso a tutti i datori di lavoro del settore, a prescindere dal numero dei dipendenti e di causali.

Garantisco la massima attenzione del Governo sulla vicenda, a tutela della salvaguardia dei livelli occupazionali delle lavoratrici e dei lavoratori, al fine anche di garantire la continuità territoriale marittima verso la Sardegna.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>) | 90 |
| ALLEGATO (<i>Relazione approvata</i>) | 92 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> . C. 1341 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 91 |
| Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche. C. 1406 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 91 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 91 |

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 28 settembre 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. – Interviene il viceministro delle Imprese e del made in Italy Valentino Valentini.

La seduta comincia alle 13.50.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023.

C. 1342 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 settembre 2023.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che alla scadenza del termine, fissato alle ore 12 di giovedì 21 settembre 2023, non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge di delegazione europea 2022-2023.

Salvatore Marcello DI MATTINA (LEGA), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione del relatore.

La Commissione delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, il deputato Salvatore Marcello Di Mattina quale relatore presso la XIV Commissione, per le parti di competenza della X Commissione.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE REFERENTE

Giovedì 28 settembre 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il viceministro delle Imprese e del made in Italy Valentino Valentini.

La seduta comincia alle 13.55.

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy.

C. 1341 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 settembre 2023.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, ricorda che l'esame è stato avviato nella seduta del 20 settembre e che sono già intervenuti i deputati Pavanelli, Benzoni, Orlando, Gnassi e Cappelletti in sede di esame preliminare.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia

di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche.

C. 1406 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 settembre 2023.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la Conferenza dei Presidenti di Gruppo nella riunione di ieri, ai sensi dell'articolo 123-*bis*, comma 3, del Regolamento, ha deliberato l'avvio della discussione del provvedimento in Assemblea a partire dal prossimo lunedì 23 ottobre fissando, altresì, il termine di conclusione dell'esame medesimo al prossimo venerdì 27 ottobre.

Ricorda che nella seduta di ieri l'On. Casasco ha svolto la sua relazione e che è intervenuto in sede di esame preliminare l'On. Cappelletti.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 28 settembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.

ALLEGATO

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo.

RELAZIONE APPROVATA

La X Commissione Attività produttive, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1342 Governo «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023 »;

premesso che la legge di delegazione europea 2022-2023 conferisce deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale;

preso atto che l'articolo 13 detta principi e criteri direttivi per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento UE 2022/868 relativo alla *governance* europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724;

valutato con favore il criterio di delega di cui all'articolo 13, comma 2, lettera c), che concerne l'introduzione di disposizioni organizzative e tecniche per facilitare l'altruismo dei dati, considerato che il potenziale economico e sociale dei dati è idoneo a consentire nuovi prodotti e servizi basati su nuove tecnologie, rendere la produzione più efficiente e fornire strumenti per combattere le sfide sociali nonché co-

stituisce un potente motore per l'innovazione, nuovi posti di lavoro potendo rappresentare una risorsa fondamentale per le *start-up* e le PMI;

segnalato che il disegno di legge dispone delega al Governo per il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui all'annesso allegato A, tra i quali:

la direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, che prevede uno specifico regime di trasparenza per le imprese multinazionali;

la direttiva (UE) 2022/2381, che riguarda il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate e relative misure;

la direttiva (UE) 2022/2523, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| Variazione nella composizione della Commissione | 93 |
| Sui lavori della Commissione | 93 |
| Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni</i>) | 94 |
| ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>) | 100 |
| ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata</i>) | 101 |
| DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione. C. 1416 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 96 |
| INDAGINE CONOSCITIVA: | |
| Indagine conoscitiva sul rapporto tra intelligenza artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l'intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro (<i>Deliberazione</i>) | 99 |
| ALLEGATO 3 (<i>Programma dell'indagine conoscitiva</i>) | 103 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 99 |
| AVVERTENZA | 99 |

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 28 settembre 2023. – Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. – Interviene la viceministra del lavoro e delle politiche sociali, Maria Teresa Bellucci.

La seduta comincia alle 13.55.

Variazione nella composizione della Commissione.

Walter RIZZETTO (FDI), *presidente*, comunica che è entrato a far parte della Commissione il deputato Alessandro Battilocchio, al quale rivolge, a nome della Commissione, un cordiale augurio di buon la-

voro. Comunica inoltre che ha cessato di far parte della Commissione il deputato Paolo Barelli.

Sui lavori della Commissione.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo sui lavori della Commissione, ritiene necessario che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali venga quanto prima a riferire in Commissione, alla luce di quanto emerso da una recente indagine dei carabinieri del Ros in Sardegna, indagine che vede, tra gli indagati, anche il presidente e amministratore delegato di ANPAL Servizi Spa, Massimo Temussi, scelto proprio dal

Governo in carica. Dopo aver ricordato che sulla questione della soppressione dell'ANPAL, atto che definisce una forzatura dell'Esecutivo, si è già lungamente discusso in Commissione, fa notare che appare opportuno che il Ministro Calderone chiarisca i criteri in base ai quali scelse di proporre Massimo Temussi come presidente di ANPAL Servizi spa e riferisca la sua posizione su tale vicenda. Ritene che tale fatto sia particolarmente grave, atteso che l'indagine ha ad oggetto reati che richiamano collegamenti con le organizzazioni criminali.

Valentina BARZOTTI (M5S), intervenendo sui lavori della Commissione, associandosi a quanto affermato dal deputato Scotto, ritiene necessario che il Ministro Calderone riferisca in Commissione quanto prima possibile su tale vicenda e spieghi se il Governo fosse a conoscenza del coinvolgimento di Massimo Temussi in tale indagine all'epoca in cui venne proposto come presidente di ANPAL Servizi Spa. Ritene altresì opportuno che il Ministro Calderone chiarisca la posizione del Governo in ordine alla questione della soppressione dell'ANPAL, in relazione alla quale ritiene che l'Esecutivo abbia agito con confusione e poca trasparenza.

Walter RIZZETTO (FDI), *presidente*, in risposta ai deputati Scotto e Barzotti, fa presente che sarà sua cura chiedere al Ministro del lavoro e delle politiche e sociali la sua disponibilità a riferire in Commissione su tale vicenda.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023.

C. 1342 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni).

La Commissione riprende l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 settembre scorso.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che la Commissione riprende l'esame in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, del disegno di legge C. 1342, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023, rinviato nella seduta del 20 settembre. Ricorda che nella precedente seduta il relatore ha illustrato il provvedimento.

Comunica che sono state presentate due proposte emendative al disegno di legge C. 1342: l'emendamento 6.1 del relatore e l'articolo aggiuntivo Soumahoro 6.01 (*vedi allegato 1*).

Prima di dare la parola al relatore e alla rappresentante del Governo per esprimere il parere, ricorda che gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale, mentre gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.

Dario GIAGONI (LEGA), *relatore*, dichiara di ritirare il suo emendamento 6.1, precisando che intende trasfonderne il contenuto, come osservazione, nella sua proposta di relazione, che formulerà nella seduta odierna. Esprime, quindi, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Soumahoro 6.01.

La viceministra Maria Teresa BELLUCCI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Soumahoro 6.01.

Walter RIZZETTO, *presidente*, chiede al relatore se intenda formulare una proposta di relazione.

Dario GIAGONI (LEGA), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole

con osservazioni (*vedi allegato 2*), di cui raccomanda l'approvazione.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) fa presente che il suo gruppo è disponibile a votare a favore della proposta di relazione del relatore, a condizione che siano espunti i capoversi terzo e quarto delle sue premesse. Nel ritenere condivisibile che si dia attuazione alla direttiva europea in esame, sulla quale peraltro ricorda che i gruppi di centrodestra si espressero in senso contrario in sede europea, non giudica opportuno che, in prossimità della ripresa della discussione in Assemblea del provvedimento sul salario minimo, proposto dai gruppi di opposizione, si approvi una proposta di relazione nella quale ritiene si esprima un giudizio di merito netto e definito contro la definizione di un salario minimo legale. Fa notare che, laddove non venisse accolta dal relatore tale richiesta di riformulazione, il suo gruppo si asterebbe sulla sua proposta di relazione.

Walter RIZZETTO, *presidente*, chiede al relatore di esprimersi sulla proposta di riformulazione del deputato Scotto.

Dario GIAGONI (LEGA), *relatore*, chiede una breve sospensione dei lavori, al fine di svolgere un confronto con i gruppi su tale questione.

La seduta, sospesa alle 14.10, è ripresa alle 14.15.

Walter RIZZETTO, *presidente*, riprendendo l'esame del provvedimento in titolo, dopo aver dato conto delle sostituzioni, chiede al relatore se intenda riformulare la sua proposta di relazione, alla luce degli approfondimenti testé svolti.

Dario GIAGONI (LEGA), *relatore*, dichiara di confermare l'impianto della sua proposta di relazione, non accogliendo la proposta di riformulazione del deputato Scotto. Fa notare, infatti, che le premesse della sua proposta di relazione, richiamate dal deputato Scotto, si limitano a riprendere il contenuto della stessa direttiva (UE)

2022/2041, che prevede che non si configura l'obbligo per gli Stati membri di introdurre un salario minimo legale, laddove la formazione dei salari sia garantita esclusivamente mediante contratti collettivi, né quello di dichiarare un contratto collettivo universalmente applicabile, consentendo che il salario minimo possa dunque essere stabilito per legge (salario minimo legale), dalla contrattazione collettiva, o dalla combinazione della fonte normativa con quella negoziale. Segnala, inoltre, che la direttiva in questione, nel pieno rispetto dell'autonomia delle parti sociali, mira alla promozione della contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari, alla adeguatezza dei salari minimi legali, all'accesso effettivo dei lavoratori alla tutela garantita dal salario minimo, precisando che tutti questi aspetti sono ripresi dalle sue premesse.

Carmela AURIEMMA (M5S) ritiene che la direttiva europea in esame non vincoli gli Stati nella scelta dello strumento con cui garantire salari adeguati e dignitosi, limitandosi a fornire una cornice di carattere generale. Non giudica opportuno, dunque, che si proponga di prediligere un intervento rispetto ad altri.

Walter RIZZETTO, *presidente*, entrando nel merito delle questioni sinora emerse dal dibattito, fa notare che è la stessa la direttiva a prevedere che non si configuri alcun obbligo per gli Stati membri di introdurre un salario minimo legale, laddove la formazione dei salari sia garantita esclusivamente mediante contratti collettivi. Evidenza, peraltro, che la medesima direttiva prevede di promuovere o incrementare la copertura della contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari, nonché di favorire un quadro di condizioni ad essa favorevoli, in presenza di tassi di copertura inferiori a una soglia dell'80 per cento. Ritiene, in conclusione, che nel recepimento di tale direttiva occorra prestare particolare attenzione, evitando di andare oltre rispetto a quanto da essa stabilito.

La Commissione approva la proposta di relazione del relatore.

Delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, il deputato Giagoni quale relatore presso la XIV Commissione.

DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.

C. 1416 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Immacolata ZURZOLO (FDI), *relatrice*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alla V Commissione (Bilancio) il parere di competenza sul disegno di legge C. 1416, di conversione del decreto-legge del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento – composto da 23 articoli suddivisi in 6 Capi – con riferimento alle norme di diretto interesse della XI Commissione, rileva, anzitutto, che l'articolo 10 disciplina l'organizzazione della ZES (Zona economica speciale) Unica per il Mezzogiorno – istituita dall'articolo 9 come zona delimitata del territorio dello Stato al fine di prevedere speciali condizioni di sviluppo per le attività economiche e imprenditoriali, già operative o di nuovo insediamento, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna – attraverso l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di una Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio e di una Struttura di missione per la ZES, nonché definendo le procedure connesse alla cessazione delle attività dei Commissari straordinari delle ZES. La Cabina di regia è presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. La Struttura di mis-

sione ZES opera alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. Alla Struttura di missione ZES è preposto un coordinatore. Essa è articolata in due direzioni generali ed in quattro uffici di livello dirigenziale non generale. La Struttura di missione ZES ha una durata triennale, rinnovabile comunque non oltre 31 dicembre 2034.

Fa presente, in particolare, quanto alle competenze della Commissione, che il comma 4 stabilisce che la Struttura di missione ZES è composta: da un contingente di tre unità dirigenziali di livello generale (coordinatore e due direttori generali); da quattro unità dirigenziali di livello non generale; da sessanta unità di personale non dirigenziale.

Le unità di personale non dirigenziale sono individuate: nel limite di trenta unità, tra il personale in servizio presso l'Agenzia per la coesione territoriale che risulta trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del decreto-legge n. 13 del 2023; nel limite di trenta unità, anche tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di esso, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

Alla Struttura di missione ZES è assegnato, altresì, un contingente di esperti, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico e nel limite di spesa complessivo di euro 700.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034. Conseguentemente il numero massimo di esperti è pari a 14 unità.

Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999, in base al quale tale personale mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza.

Il contingente di personale non dirigenziale può essere composto da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle Amministrazioni centrali dello Stato in base a rapporto regolato mediante apposite convenzioni, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione (come previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999), il cui trattamento economico è stabilito all'atto del conferimento dell'incarico.

Il comma 5 prevede, entro il 19 novembre 2023 (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto), l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono definiti l'organizzazione della Struttura di missione ZES e le competenze degli uffici.

Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è individuata altresì la ulteriore data a decorrere dalla quale sono trasferiti alla Struttura di missione ZES i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni già di titolarità dei Commissari straordinari delle precedenti ZES.

Il comma 8 prevede che gli incarichi dirigenziali conferiti nelle strutture di supporto dei Commissari straordinari cessino automaticamente, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche di coesione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5, ove non confermati nell'ambito del contingente di unità dirigenziali non generali assegnato alla Struttura di missione ZES di cui al comma 4 del presente articolo.

Si stabilisce altresì che i contratti stipulati dall'Agenzia per la coesione territoriale per sostenere con proprio personale tecnico e amministrativo i Commissari (ai

sensi del secondo periodo del comma 7-quarter dell'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017) alla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano automaticamente alla data che sarà indicata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5 del presente articolo, fatta salva l'eventuale scadenza anteriore contrattualmente prevista.

Fa presente quindi che l'articolo 19, a decorrere dal 2024, autorizza le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, le città metropolitane, le province, le unioni dei comuni e i comuni appartenenti a tali regioni, nonché il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche, personale non dirigenziale nel limite massimo complessivo di 2.200 unità, di cui settantuno unità riservate al predetto Dipartimento per le politiche di coesione.

In particolare, al comma 1, si dispone che il suddetto personale – la cui assunzione è finalizzata al rafforzamento della capacità amministrativa dei predetti enti territoriali e delle funzioni di coordinamento nazionale del Dipartimento per le politiche di coesione – sia inquadrato nel livello iniziale dell'area dei funzionari prevista dal CCNL 2019-2021 del comparto Funzioni locali, ovvero della categoria A del CCNL della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ai sensi del comma 2, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 19 novembre 2023 (ossia sessanta giorni dal 20 settembre 2023, data di entrata in vigore del presente decreto-legge), pubblica sul proprio sito istituzionale un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse da parte dei suddetti enti territoriali. A pena di inammissibilità, tali manifestazioni, oltre ad indicare le unità di personale richieste e i relativi profili professionali in coerenza con l'attuazione delle politiche di coesione, devono contenere l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale reclutato esclusivamente allo svolgimento

di attività direttamente afferenti le politiche di coesione.

Ai sensi del comma 3, sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale, effettuata tramite la predetta manifestazione di interesse, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (adottato, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sentita la Conferenza unificata) sono definiti i criteri di ripartizione tra le amministrazioni interessate delle risorse finanziarie e delle suddette unità di personale, entro determinati limiti di spesa.

In base al comma 4, al fine di favorire l'acquisizione, il rafforzamento e la verifica delle competenze specifiche in materia di politiche di coesione, in coerenza con le finalità e la titolarità del Programma Nazionale FESR FSE+ Capacità per la coesione 2021-2027, il personale di cui al presente articolo è reclutato, attraverso una o più procedure per esami – per lo svolgimento delle quali la spesa è quantificata nel limite massimo di 3 milioni di euro per il 2024 – dal Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si avvale della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle Pubbliche amministrazioni (RIPAM), la quale adotta gli atti di propria competenza d'intesa con il Dipartimento per le politiche di coesione.

I componenti delle commissioni esaminatrici sono nominati dal Dipartimento per le politiche di coesione, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 487 del 1994, che dispongono, rispettivamente, che i suddetti componenti siano nominati dalla Commissione RIPAM e che per i concorsi unici le amministrazioni pubblicano, attraverso il Portale del reclutamento, specifici avvisi per la raccolta delle candidature a componente di commissione.

Ai sensi del comma 5, l'assegnazione alle amministrazioni di destinazione dei vincitori collocati utilmente nella graduatoria di merito conclusiva del concorso avviene secondo i criteri stabiliti con il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, mentre coloro che in tale graduatoria sono collocati oltre i posti autorizzati sono iscritti, secondo l'ordine di detta graduatoria, in un elenco appositamente istituito presso il Dipartimento per le politiche di coesione al quale le pubbliche amministrazioni possono attingere non oltre il termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, come disposto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

In base al comma 6, si prevede che i vincitori del concorso pubblico frequentino in presenza un corso di formazione sulle politiche di coesione, della durata non superiore a tre mesi, erogato da Formez PA o da istituzioni universitarie selezionate dal Dipartimento per le politiche di coesione, sentito il Ministero dell'università e della ricerca. Il corso di formazione prevede, altresì, l'espletamento di apposita sessione formativa mediante l'apposita piattaforma di formazione messa a disposizione dal Dipartimento della funzione pubblica. Per la partecipazione ai predetti corsi di formazione – le cui modalità organizzative sono definite da apposite convenzioni tra il Dipartimento per le politiche di coesione e le istituzioni universitarie o con Formez PA – è riconosciuta una borsa di studio di mille euro mensili lordi corrisposti, successivamente all'assunzione, da parte delle Amministrazioni di assegnazione. Per l'erogazione delle borse di studio e per lo svolgimento dei corsi di formazione in oggetto la spesa è quantificata nel limite massimo di 11 milioni di euro per il 2024.

Il comma 7 prevede che fino al 31 dicembre 2029, il personale così reclutato e assegnato alle predette pubbliche amministrazioni non può accedere alle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente (di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001), né può essere utilizzato presso amministrazioni pubbliche diverse

da quelle di prima assegnazione mediante comando, distacco o altro provvedimento di contenuto o effetto analogo.

I commi 8 e 9 recano la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 28 settembre 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Maria Teresa Bellucci.

La seduta comincia alle 14.20.

Indagine conoscitiva sul rapporto tra intelligenza artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l'intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro.

(Deliberazione).

Walter RIZZETTO, *presidente*, sulla base di quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 20 settembre scorso, ed essendo stata acquisita la prescritta intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone di deliberare lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sul

rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l'intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro.

Pone dunque in votazione la proposta di deliberare lo svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo, sulla base del programma riportato in allegato (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta del presidente di procedere alla deliberazione della predetta indagine conoscitiva, nei tempi e con le modalità illustrate nel relativo programma.

La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.

C. 153 Serracchiani, C. 202 Comaroli, C. 844 Gatta, C. 1104 Barzotti e C. 1128 Rizzetto.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Art. 6.

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

b-bis) applicare ai lavoratori esposti a specifici agenti cancerogeni o mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro i benefici previsti per i lavori particolarmente usuranti, di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, affinché l'esposizione ai predetti agenti e alle predette sostanze sia meno prolungata nel tempo e meno nociva alla salute.

6.1. Il relatore

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della Direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della Direttiva (UE) 2022/2041

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) riconoscere al lavoratore e alla lavoratrice di ogni settore economico un salario o remunerazione minima legale proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto;

b) introdurre in ogni caso un salario minimo o una remunerazione minima legale di 12 euro lordi all'ora;

c) la remunerazione minima di cui alla lettera precedente è applicata anche ai lavoratori autonomi, a partita Iva, o parasubordinati ed è aggiornata annualmente in termini di progressività tenuto conto dei meccanismi di stabilizzazione dell'indice di inflazione reale.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6.01. Soumahoro

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo.

RELAZIONE APPROVATA

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1342, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-23;

rilevato che il provvedimento, in relazione alle direttive elencate nel suo Allegato A, prevede, tra l'altro, il recepimento della direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea, che è volta a migliorare le condizioni di vita e di lavoro nell'Unione, in particolare attraverso l'adeguatezza dei salari minimi per i lavoratori al fine di contribuire alla convergenza sociale verso l'alto e alla riduzione delle disuguaglianze retributive;

ricordato che tale direttiva non configura l'obbligo per gli Stati membri di introdurre un salario minimo legale, laddove la formazione dei salari sia garantita esclusivamente mediante contratti collettivi, né quello di dichiarare un contratto collettivo universalmente applicabile, consentendo che il salario minimo possa dunque essere stabilito per legge (salario minimo legale), dalla contrattazione collettiva, o dalla combinazione della fonte normativa con quella negoziale;

segnalato dunque che la direttiva in questione, nel pieno rispetto dell'autonomia delle parti sociali, mira alla promozione della contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari, alla adeguatezza dei salari minimi legali, all'accesso effettivo dei lavoratori alla tutela garantita dal salario minimo;

rilevato altresì che il disegno di legge in titolo, sempre nell'ambito del richiamato Allegato A, prevede poi il recepimento della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione;

condiviso che per il conseguimento delle suddette finalità si stabiliscono nella direttiva sia obblighi di trasparenza e di informazioni in materia di retribuzioni sia obblighi di adeguamento, in caso di sussistenza di discriminazioni retributive di genere immotivate, e si prevedono garanzie di accesso a connessi strumenti di tutela amministrativa o giurisdizionale in favore dei lavoratori;

segnalato, infine, per quanto riguarda il contenuto del presente disegno di legge, in relazione alle norme di interesse della XI Commissione, che l'articolo 6 reca principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, volta a modificare la disciplina sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro e ad estenderne l'ambito di applicazione alle sostanze tossiche per la riproduzione umana, prevedendo di stabilire obblighi specifici del datore di lavoro, anche in materia di formazione ovvero informazione, in ragione dei nuovi livelli di rischio individuati, e di aggiornare l'attuale sistema di sorveglianza sanitaria,

**DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO FAVOREVOLE**

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 4, che reca specifici principi e criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici, si valuti l'opportunità di prevedere specifiche tutele per i lavoratori dei settori interessati;

b) con riferimento all'articolo 6, comma 1, si valuti l'opportunità di applicare ai lavoratori esposti a specifici agenti cancerogeni o mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro i benefici previsti per i lavori particolarmente usuranti, di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, affinché l'esposizione ai predetti agenti e alle predette sostanze sia meno prolungata nel tempo e meno nociva alla salute.

ALLEGATO 3

Indagine conoscitiva sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l'intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro.

PROGRAMMA DELL'INDAGINE CONOSCITIVA

Il mondo del lavoro sta subendo, da pochi anni a questa parte, così tante sollecitazioni al cambiamento, quante mai ne ha sperimentate prima nella moderna storia economica delle civiltà industrializzate.

La risposta alla crisi pandemica ha dato il là ad una rapida velocizzazione nella progressiva integrazione nei processi produttivi di sistemi tecnologici sempre più complessi, intuitivi e generativi, che influenzano non solo i modi di lavorare delle persone, ma il concetto stesso di lavoro all'interno della nostra società.

Consapevoli di essere dinanzi ad un fenomeno globale che impatta sulle modalità produttive delle economie moderne, pertanto non del tutto controllabile a livello di singoli paese, è tuttavia necessario procedere ad un approfondimento delle tematiche concernenti il rapporto tra tecnologia, in special modo quella artificiale e generativa, e lavoro, nel senso di valutarne gli impatti potenziali sulle filiere e consentire interventi correttivi o di protezione, volti ad una implementazione responsabile a livello di sistema Paese.

In tal senso, negli ultimi due anni si è passati dall'analisi dei rischi concernenti la potenziale alienazione delle persone all'interno di organizzazioni in cui la presenza fisica nei luoghi di lavoro si è ridotta, a vantaggio di contatti esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali, a riservare attenzione al crescente progresso di sistemi di intelligenza artificiale generativa, i quali hanno dimostrato, già in fase di primordiale sperimentazione, di poter mettere in crisi vaste aree del diritto e dell'economia, sollecitando l'adozione di azioni, se non difensive, quantomeno correttive, di cui ancora non si conoscono portata e perimetri.

In effetti, la rapida accelerazione della tecnologia, sospinta da eventi storici ad alto impatto sul piano dello scacchiere mondiale, quale la pandemia e la destabilizzazione degli scenari geopolitici diffusi, ha fatto compiere un salto da una prima fase, concernente lo scollegamento tra luogo di lavoro e luogo della prestazione, caratterizzata dalla massiva diffusione dello *smart-working* e delle pratiche organizzative e di gestione del lavoro e delle risorse umane connesse, ad una seconda fase, ben più complessa, in cui la tecnologia artificiale generativa è impostata entro una via di futura integrazione nei processi produttivi, in special modo quelli a carattere intellettuale, con l'effetto di integrare e/o sostituire compiti e mansioni affidati alle persone.

Proprio questa seconda fase, complice una narrazione non del tutto chiara e a tratti troppo entusiasta o allarmistica, ed una scarsa verifica effettiva sui reali progressi della tecnologia, sollecita valutazioni contrapposte sui potenziali effetti del massiccio ricorso alla Intelligenza Artificiale (AI) all'interno delle aziende e del mondo del lavoro.

Si discute dunque:

a) di un primo effetto integrativo a carattere positivo, nel quale si teorizza che i sistemi di intelligenza artificiale generativa saranno in grado di integrare le mansioni ed i compiti delle persone, incrementandone la produttività, causando una riduzione di posti di lavoro limitata ed un generale miglioramento, ancorché parzialmente traumatico per settori ben specifici, delle economie ed un mutamento dei tessuti produttivi;

b) di un secondo effetto sostitutivo a carattere negativo, nel quale si teorizza una massiva sostituzione di lavoratori i cui compiti, in special modo quelli di natura routinaria e ad alta connotazione intellettuale, saranno progressivamente sostituiti da un massiccio ricorso alla tecnologia, con effetti dirompenti, non verificati, sui livelli occupazionali in seno alle economie più moderne.

In materia si segnalano svariati studi di provenienza accademica o aziendale, con un angolo di visuale orientato verso il mondo del lavoro in Paesi esteri, quindi – è bene evidenziarlo – senza alcuna specifica valutazione alle peculiarità del tessuto produttivo italiano. Uno studio di Bank of America ha rilevato come dal 1985 ad oggi l'automazione progressiva ha ridotto da 8 a 2 il numero di persone necessarie a produrre 1 milione di dollari di fatturato in aziende S&P500, e ci si interroga quale effetto progressivo può avere – ammesso che lo avrà – il ricorso all'intelligenza artificiale, se è vero che Goldman Sachs è giunta a sostenere che l'intelligenza artificiale generativa provocherà una trasformazione industriale su larga scala, con un incremento del PIL globale del 7 per cento e una perdita potenziale di oltre 300 milioni di posti di lavoro sempre su scala globale.

Quanto agli USA, un *working paper* edito dalla Cornell University a firma, tra gli altri, di Pamela Mishkin, fondatrice di OpenAI, società produttrice del sistema di intelligenza artificiale Chat Gpt, stima che un decimo delle attività dell'80 per cento della forza lavoro americana potrebbe essere impattato e come metà delle mansioni di un lavoratore su cinque andrebbe ad essere coperta dai nuovi software. Ma soprattutto, l'intelligenza artificiale integrata nei sistemi digitali e nei macchinari esistenti si stima potrà svolgere fra il 47 e il 56 per cento delle mansioni del mondo del lavoro, con impatti sulla metà almeno dei 158 milioni degli occupati USA.

Studi OCSE evidenziano, in maniera simile, come il rischio di totale eliminazione delle professioni attuali riguardi il 9 per cento dei lavori, mentre percentuali molto maggiori (circa il 35 per cento) sa-

rebbero quelle che andranno incontro a una profonda trasformazione, derivante dall'automazione di determinate mansioni al loro interno.

In merito alla situazione italiana, gli ultimi dati presentati dall'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INPAAL) evidenziano come, su un campione di trentamila imprese, l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale varia dall'1,5 per cento nelle piccole aziende (con meno di 50 dipendenti) al 12 per cento di quelle con oltre 250 dipendenti, dal 7 per cento nel comparto dei servizi ad alta tecnologia all'1,2 per cento nei servizi meno qualificati.

Tali dati confermano la necessità di indagare e governare con urgenza questo cambiamento, per scongiurare, in prima battuta, l'acuirsi di disuguaglianze produttive e competitive all'interno del sistema Paese, anche in termini di valore aggiunto per ora lavorata, ed in seconda fase individuare potenziali rischi del sistema Paese connessi ad eventuali processi di massiva ristrutturazione.

Sotto tale aspetto, si consideri che nel 2021 la media annuale italiana di ore effettivamente lavorate da un singolo lavoratore dipendente o autonomo è stata di 1.669 ore, considerando sia il lavoro a tempo pieno sia il lavoro *part-time*. Si tratta di un dato superiore alla media dell'Unione europea, che si attesta sulle 1.556 ore. Ciò, purtroppo, non ha fatto che incrementare l'ampio differenziale negativo nella dinamica della produttività del lavoro dell'Italia rispetto alle altre economie europee.

Nel periodo 1995-2021, infatti, la crescita media annua della produttività del lavoro in Italia (+0,4 per cento) è stata decisamente inferiore a quella registrata nel resto d'Europa (+1,5 per cento nell'UE-27).

Il divario rispetto alle altre economie europee è risultato particolarmente ampio in termini di evoluzione del valore aggiunto, a fronte di variazioni molto limitate in termini di ore lavorate e dell'introduzione di innovazioni tecnologiche.

Questi dati potrebbero rappresentare un campanello d'allarme, sollecitando le organizzazioni produttive ad alto impatto occupazionale ad implementare tecnologie sostitutive anziché integrative, favorendo ef-

fetti negativi piuttosto che positivi per il mercato del lavoro e l'economia in senso ampio.

Molti Paesi ed aziende nazionali e multinazionali, nell'affrontare le sfide portate dalle innovazioni tecnologiche nel mondo del lavoro in termini di produttività, hanno infatti già deciso di dare vita a sperimentazioni, volte anche a soluzioni riguardanti la rimodulazione dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

Le linee e gli obiettivi dell'indagine

Alla luce delle suddette premesse, l'obiettivo dell'indagine conoscitiva è dunque di porre le condizioni per poter comprendere e verificare le proposte, le prospettive ed i risultati dell'impatto dell'Intelligenza Artificiale e delle nuove tecnologie all'interno del lavoro, nel breve e nel medio termine.

Attesa la centralità della questione nelle dinamiche economico-sociali e produttive del nostro Paese, sia singolarmente considerato sia, a maggior ragione, entro un quadro globale di economie interconnesse, in cui la tecnologia rende liquidi i confini dei commerci e della produzione, si intende approfondire ogni aspetto relativo al rapporto tra tecnologia e lavoro, con lo scopo di tracciare un punto di fatto e di sollecitare una produzione normativa che sappia incrementare la produttività delle aziende, rilanciando l'economia, e proteggere il mercato del lavoro, nella direzione di una crescita economica socialmente responsabile.

Mediante l'indagine conoscitiva si intende quindi effettuare un'analisi costi benefici circa l'introduzione di tecnologie disruptive all'interno del panorama aziendale e del mondo del lavoro italiano, allo scopo, soprattutto, di individuare i risvolti positivi in termini di produttività del lavoro. Saranno analizzati con particolare attenzione i settori che hanno visto una maggiore evoluzione dovuta all'introduzione delle nuove tecnologie, quali i settori della logistica, della sanità, dell'editoria e della comunicazione, delle traduzioni, dell'assistenza digitale e della cybersicurezza, nonché il settore delle costruzioni sia per

quanto riguarda l'edilizia residenziale sia con riferimento alle opere infrastrutturali.

I soggetti da ascoltare in audizione

Nell'ambito dell'indagine, si procederebbe all'audizione dei seguenti soggetti:

rappresentanti istituzionali (rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli altri Ministeri competenti, delle Autorità indipendenti operanti nel settore, della Commissione europea e del Parlamento europeo, nonché dei rappresentanti delle organizzazioni internazionali operanti nel settore);

rappresentanti dell'associazione Lavoro&Welfare;

rappresentanti della società Intesa Sanpaolo;

rappresentanti della società Luigi Lavazza;

rappresentanti della società Awin Italia;

rappresentanti della società Toyota Material Handling Manufacturing Italy;

rappresentanti del gruppo Tria;

rappresentanti della società Carter & Benson;

rappresentanti della società Mondelez International Italia;

rappresentanti della società Sky Italia;

rappresentanti del gruppo SIRTI;

rappresentanti della società Illimity Bank;

rappresentanti della società Manpower;

rappresentanti della società Umana;

rappresentanti della società Arcese;

rappresentanti del gruppo Grimaldi;

rappresentanti della società ENEL;

rappresentanti di ulteriori realtà produttive particolarmente interessate dall'impatto dell'Intelligenza Artificiale sul lavoro;

rappresentanti delle principali associazioni di categoria;

rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali;

esperti e studiosi della materia provenienti da atenei e istituti di ricerca.

Nel corso dell'indagine la Commissione potrebbe svolgere – previa autorizzazione del Presidente della Camera dei deputati – specifiche missioni di studio presso le sedi delle società interessate, anche per incontrare rappresentanze del personale.

L'indagine conoscitiva si concluderebbe entro il 31 marzo 2024.

XII COMMISSIONE PERMANENTE**(Affari sociali)****S O M M A R I O**

| | |
|---|-----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 107 |
| SEDE CONSULTIVA: | |
| Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>) | 108 |
| ALLEGATO 1 (<i>Proposta emendativa</i>) | 112 |
| ALLEGATO 2 (<i>Proposta emendativa approvata</i>) | 113 |
| ALLEGATO 3 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>) | 114 |
| SEDE REFERENTE: | |
| Interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana (HIV), la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale. C. 218 D'Attis, C. 948 Zanella, C. 1078 Sportiello e C. 1198 Girelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>) | 108 |
| ATTI DEL GOVERNO: | |
| Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE. Atto n. 61 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) | 109 |
| Schema di decreto legislativo in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità. Atto n. 69 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) | 110 |
| RISOLUZIONI: | |
| 7-00122 Ciancitto, in materia di accessibilità ai servizi sanitari per le persone con disabilità (<i>Seguito della discussione e rinvio – Abbinamento delle risoluzioni 7-00145 Girelli e 7-00147 Zanella</i>) | 110 |
| 7-00051 Marianna Ricciardi, in materia di sicurezza delle cure e dei pazienti e di contrasto alla medicina difensiva (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>) | 111 |

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 28 settembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
10.35 alle 10.45.

SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 28 settembre 2023. — Presidenza
del presidente Ugo CAPPELLACCI. — Inter-
viene il sottosegretario di Stato per la salute
Marcello Gemmato.*

La seduta comincia alle 14.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023.

C. 1342 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 settembre 2023.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che alle ore 12 di giovedì 21 settembre è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative sul provvedimento in oggetto, per le parti di competenza della XII Commissione. Al riguardo, comunica che è stata presentata una proposta emendativa (*vedi allegato 1*).

Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Patriarca, e al rappresentante del Governo, per l'espressione dei rispettivi pareri su tale proposta emendativa.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento Bonetti 6.1, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Marcello GEMMATO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Elena BONETTI (A-IV-RE) accetta la riformulazione del proprio emendamento 6.1.

La Commissione approva l'emendamento Bonetti 6.1, come riformulato dalla presentatrice (*vedi allegato 2*).

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice*, sulla base delle considerazioni svolte nella seduta precedente, illustra una proposta di relazione favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

Giovedì 28 settembre 2023. – Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 14.05.

Interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana (HIV), la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale.

C. 218 D'Attis, C. 948 Zanella, C. 1078 Sportiello e C. 1198 Girelli.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 luglio 2023.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, comunica che è stata assegnata alla Commissione, da ultimo, la proposta di legge C. 1198 Girelli, recante « Interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana (HIV), la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale ».

Poiché tale proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte già in corso di esame, la presidenza ne ha disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Ricorda che il provvedimento in oggetto è stato iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di novembre.

Ricorda, altresì, che nella seduta odierna si concluderà l'esame preliminare e si procederà all'adozione del testo base per il seguito dell'*iter* del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, dà la parola al relatore, deputato d'Attis, affinché formuli alla Commissione una proposta in merito all'adozione del testo base.

Mauro D'ATTIS (FI-PPE), *relatore*, ricorda che la proposta di legge a sua prima firma riprende il contenuto del testo licenziato dalla XII Commissione nella passata legislatura, con il contributo di tutti i gruppi parlamentari, a conclusione di un esame particolarmente approfondito.

Esprime quindi la propria soddisfazione per il fatto che anche i rappresentanti di altri gruppi parlamentari abbiano presentato proposte di legge sullo stesso tema.

Per le ragioni anzidette, propone di adottare come testo base la proposta a sua prima firma C. 218, auspicando che essa possa essere ulteriormente migliorata attraverso il confronto all'interno della Commissione.

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP), nel ribadire la necessità di intervenire con alcuni correttivi alla normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto all'HIV, preannuncia un voto di astensione del suo gruppo sulla proposta avanzata dal relatore, auspicando che nella fase emendativa ci sia la massima apertura da parte di tutti i componenti della Commissione, per addivenire a un testo ampiamente condiviso.

Andrea QUARTINI (M5S), nel preannunciare l'astensione del suo gruppo sulla proposta di adozione del testo base avanzata dal relatore, segnala che con ogni probabilità sarebbe stato possibile esprimere un voto favorevole qualora la Commissione avesse elaborato un nuovo testo, con un ampio coinvolgimento di tutti i suoi componenti.

Elena BONETTI (A-IV-RE), segnalando che il suo gruppo non ha presentato una proposta specifica sul tema in discussione, auspica che si possa operare in maniera condivisa all'interno della Commissione. Preannuncia pertanto un voto favorevole sulla proposta dal relatore, dichiarandosi fiduciosa sulla possibilità di apportare modifi-

che e integrazioni nel corso della fase emendativa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 218 D'Attis.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione di proposte emendative al testo base C. 218, adottato dalla Commissione, alle ore 12 di lunedì 16 ottobre 2023.

La Commissione concorda.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 28 settembre 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE.

Atto n. 61.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 settembre 2023.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda che nella seduta del 20 settembre scorso il relatore, deputato Maccari, ha svolto la relazione e che nella seduta odierna si procederà quindi alla discussione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità.

Atto n. 69.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 settembre 2023.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda che nella seduta del 20 settembre scorso il relatore, deputato Panizzut, ha svolto la relazione e che nella seduta odierna si procederà quindi alla discussione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

RISOLUZIONI

Giovedì 28 settembre 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 14.15.

7-00122 Ciancitto, in materia di accessibilità ai servizi sanitari per le persone con disabilità.

(Seguito della discussione e rinvio – Abbinamento delle risoluzioni 7-00145 Girelli e 7-00147 Zanella).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 1° agosto 2023.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Avverte, altresì, che sono state assegnate alla Commissione le risoluzioni Girelli n. 7-

00145 e Zanella n. 7-00147, che saranno discusse congiuntamente alla risoluzione a prima firma dell'onorevole Ciancitto, in quanto vertenti sulla stessa materia.

Francesco Maria Salvatore CIANCITTO (FDI) sottolinea che la risoluzione a sua prima firma si pone l'obiettivo di superare le barriere, non soltanto materiali ma anche organizzative, che rendono difficoltoso l'accesso ai servizi sanitari per le persone con disabilità, favorendo in tal modo l'attività di prevenzione e di cura. Rileva al riguardo che appare fondamentale la previsione di *équipe* specifiche e opportunamente formate per la presa in carico di pazienti con particolari difficoltà, anche attraverso interventi a domicilio.

Dichiara di aver accolto con favore alcune proposte di integrazione pervenutegli per le vie brevi dalla collega Loizzo, in particolare in materia di trattamento dei pazienti oncologici, di organizzazione degli ambulatori, di strategie di comunicazione e di odontoiatria specializzata. In conclusione, ravvisa l'opportunità di realizzare strutture specializzate per l'assistenza alle persone con disabilità, che siano dimensionate al bacino di utenza.

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP) dichiara che la scelta del suo gruppo di presentare una risoluzione vertente sulla stessa materia di quella a prima firma del collega Ciancitto conferma l'importanza attribuita al tema in esame. Pone in particolare evidenza la forte disparità che si registra a livello territoriale rispetto agli interventi in tale ambito e invita ad una maggiore condivisione delle buone pratiche diffuse in alcune parti del territorio.

In conclusione, ribadisce la necessità di adottare interventi specifici, in particolare attraverso la riorganizzazione dei servizi sociosanitari.

Simona LOIZZO (LEGA), nel segnalare che le considerazioni svolte dal collega Ciancitto hanno offerto un quadro chiaro della situazione esistente, evidenzia, anche sulla base della sua lunga esperienza professionale, che vi è una forte disomogeneità dei

servizi sul territorio, anche all'interno delle singole regioni. Insiste, quindi, sulla necessità di prevedere percorsi specifici di accoglienza e un'assistenza articolata a diversi livelli.

Nel ricordare che non è possibile individuare una soluzione valida per tutte le situazioni, invita a tenere conto dei diversi contesti, curando in maniera particolare la formazione degli operatori sanitari. Pone quindi in particolare evidenza il tema della riduzione dei tempi di attesa, osservando che questi rappresentano una particolare criticità per le persone con disabilità.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni ad altra seduta.

7-00051 Marianna Ricciardi, in materia di sicurezza delle cure e dei pazienti e di contrasto alla medicina difensiva.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 13 settembre 2023.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda che nella precedente seduta la deputata Marianna Ricciardi ha illustrato la risoluzione di cui è prima firmataria ed è stata avviata la discussione.

Chiede, quindi, se vi siano deputati che desiderano intervenire.

Francesco Maria Salvatore CIANCITTO (FDI), come già anticipato dal collega Ciocchetti in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ritiene utile procedere allo svolgimento di alcune audizioni nell'ambito dell'esame della risoluzione, in particolare della Commissione per lo studio e l'approfondimento delle problematiche relative alla colpa professionale medica nonché di sindacati della dirigenza medica.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 6.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , e tenuto conto degli specifici orientamenti della comunità scientifica italiana, in particolare in tema di formazione, protocolli, sorveglianza e monitoraggio.

6.1. Bonetti.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo.

PROPOSTA EMENDATIVA APPROVATA

ART. 6.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , sentita anche la comunità scientifica, in tema di formazione, protocolli, sorveglianza e monitoraggio.

6.1. *(Nuova formulazione) Bonetti.*

ALLEGATO 3

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – legge di delegazione europea 2022-2023 » (C. 1342 Governo);

segnalato in particolare l'articolo 6 del provvedimento, dedicato al recepimento della direttiva (UE) 2022/431, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti

cancerogeni o mutageni durante il lavoro e a sostanze tossiche per la riproduzione umana, che delega il Governo ad assicurare la corretta applicazione a tutela dei lavoratori potenzialmente esposti, soprattutto attraverso la previsione di obblighi specifici per il datore di lavoro, anche in materia di formazione ovvero di informazione e attraverso l'aggiornamento dell'attuale sistema di sorveglianza sanitaria,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

XIII COMMISSIONE PERMANENTE**(Agricoltura)****S O M M A R I O****SEDE CONSULTIVA:**

| | |
|---|-----|
| Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole</i>) | 115 |
| <i>ALLEGATO 1 (Relazione approvata)</i> | 118 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|-----|
| Disposizioni per la castanicoltura. C. 170 Cattoi, C. 565 Nevi, C. 616 Simiani, C. 754 Caretta e C. 992 Caramiello (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione testo base</i>) | 116 |
| <i>ALLEGATO 2 (Nuovo testo della proposta di legge C. 565 Nevi)</i> | 119 |
| Riconoscimento della figura dell'agricoltore custode. C. 1123 Caretta ed altri e C. 1304, approvata dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 116 |
| Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina. C. 165 Fornaro e Vaccari (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 117 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 117 |

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 28 settembre 2023. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARETTA.

La seduta comincia alle 14.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023.

C. 1342 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 settembre scorso.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 20 settembre scorso la relatrice, onorevole Almici, ha introdotto la discussione. Ricorda, altresì, che il termine per la presentazione di proposte emendative al disegno di legge di delegazione europea è scaduto alle ore 12 dello scorso 22 settembre. Al riguardo, avvisa che è stata presentata una sola proposta emendativa, che è stata trasmessa alla VIII Commissione, in quanto di competenza della medesima.

Ricorda, infine, che ai commissari è stata inviata per email una proposta di relazione favorevole, elaborata dalla relatrice.

Cristina ALMICI (FDI), *relatrice*, illustra la proposta di relazione favorevole già inviata per le vie brevi ai componenti della Commissione (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole della relatrice.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

Giovedì 28 settembre 2023. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARETTA.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni per la castanicoltura.

C. 170 Cattoi, C. 565 Nevi, C. 616 Simiani, C. 754 Caretta e C. 992 Caramiello.

(Seguito esame e rinvio – Adozione testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 maggio 2023.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 30 maggio scorso la Commissione ha deliberato la nomina di un Comitato ristretto, che ha concluso i suoi lavori predisponendo un nuovo testo della proposta di legge C. 565 Nevi.

Chiede quindi al relatore, onorevole Nevi, di illustrarne i contenuti.

Raffaele NEVI (FI-PPE), *relatore*, nel ringraziare i componenti del Comitato ristretto per il proficuo lavoro di sintesi svolto sulle proposte di legge in materia di castanicoltura, evidenzia che il testo elaborato è il frutto di un lavoro comune e condiviso nel quale sono state rappresentate tutte le istanze e le questioni contenute negli altri provvedimenti. Auspica, quindi, che la Commissione possa celermente procedere nell'*iter* di esame del provvedimento fissando prontamente un termine per la presentazione delle proposte emendative. Tutto ciò premesso, propone, quindi, di adottare come testo base il nuovo testo della proposta di legge C. 565 a sua prima firma predisposto dal Comitato ristretto (*vedi allegato 2*).

Marco CERRETO (FDI), associandosi all'intervento del relatore, ricorda che anche il suo gruppo parlamentare ha presentato una proposta di legge a prima firma Caretta in materia di castanicoltura. Evidenzia in proposito che si tratta di un settore strategico per l'economia del nostro Paese, che, tuttavia, necessita di un miglioramento della relativa filiera al fine di valorizzare al meglio questo importante frutto a guscio. Auspica, pertanto, anch'egli un rapido e proficuo esame del testo proposto dal relatore come testo base.

Stefano VACCARI (PD-IDP), associandosi ai ringraziamenti al relatore e ai componenti del Comitato ristretto e ricordando che anche il suo gruppo parlamentare ha presentato una proposta di legge a prima firma Simiani in materia di castanicoltura, sottolinea come vi sia una condivisione trasversale sul nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto. Auspica, pertanto, che, alla luce della richiamata condivisione, possa essere fissato quanto prima il termine per la presentazione delle proposte emendative e che il provvedimento possa essere esaminato in tempi rapidi dalla Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta del relatore di adottare come testo base per il seguito dell'esame il nuovo testo della proposta di legge C. 565 Nevi predisposto dal Comitato ristretto.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, rinvia, quindi, all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la fissazione del termine per la presentazione delle proposte emendative.

Riconoscimento della figura dell'agricoltore custode. C. 1123 Caretta ed altri e C. 1304, approvata dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 settembre.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, chiede se vi sono deputati che intendono intervenire. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.

C. 165 Fornaro e Vaccari.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 maggio 2023.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 9 maggio scorso, la relatrice, onorevole Almici, ha svolto la relazione ed è stato poi svolto un ciclo di audizioni.

Stefano VACCARI (PD-IDP), alla luce delle osservazioni e delle proposte di modifica e integrazione emerse durante il ci-

clo di audizioni, chiede che in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si proceda a fissare il termine per la presentazione delle proposte emendative già nella giornata di venerdì della prossima settimana.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, replicando all'onorevole Vaccari, fa presente che la questione da lui sollevata verrà affrontata nei prossimi Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 28 settembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo.

RELAZIONE APPROVATA

La Commissione XIII,
esaminato, per le parti di competenza,
il provvedimento in oggetto;

rilevato che:

le disposizioni rientranti nei profili di specifica competenza della Commissione XIII sono contenute nell'articolo 8 del provvedimento;

tale disposizione reca delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2438, relativa ad organismi no-

civi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti;

considerati con favore i criteri ed i principi direttivi individuati per orientare l'esercizio della delega in esame,

**DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO FAVOREVOLE.**

ALLEGATO 2

Disposizioni per la castanicoltura. C. 170 Cattoi, C. 565 Nevi, C. 616 Simiani, C. 754 Caretta e C. 992 Caramiello.**NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 565 NEVI
Norme per la valorizzazione della castanicoltura**

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità, principi e ambito di applicazione)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 9, secondo e terzo comma, e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, promuove e favorisce le attività di:

a) coltivazione della specie arborea del castagno (*Castanea sativa* Mill.), manutenzione e salvaguardia dei castagneti da frutto, prevenzione e recupero dell'attività colturali abbandonate e degradate dal punto di vista vegetativo, produttivo e fitosanitario, con priorità per i terreni situati nei territori collinari e montani, di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale e a rischio di dissesto idrogeologico, anche se gravati da uso civico;

b) sostegno e promozione del settore castanicolo nazionale e della sua filiera produttiva, attraverso la valorizzazione della multifunzionalità delle aziende del settore e l'incentivazione dell'aggregazione dei produttori in forme associative professionali e interprofessionali;

c) ricerca e informazione legate alla valorizzazione delle filiere, al recupero del territorio e alla gestione e contenimento delle emergenze fitosanitarie.

2. La presente legge promuove, altresì, la valorizzazione della presenza del castagno nel territorio nazionale e la sua produzione come prodotto tipico, al fine di mantenere viva la traccia storica e culturale della castanicoltura nelle comunità e nel paesaggio rurale e montano delle regioni.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini e per gli effetti della presente legge si intende per:

a) castagneti: le formazioni arboree, anche miste, con presenza prevalente del castagno (*Castanea sativa* Mill.);

b) castanicoltori: chiunque esercita attività di coltivazione di castagneti per la produzione di frutto, individualmente o in forma di associazione o di consorzio o con altre forme di aggregazione aventi personalità giuridica, in qualità di proprietario o conduttore;

c) castagneti da frutto in attualità di coltura: i soprassuoli di *Castanea sativa* Miller e di altre varianti autoctone italiane, coltivati per la produzione di castagne e di marroni, in numero non inferiore a trenta esemplari innestati per ettaro e non superiore a 300, soggetti a costanti pratiche colturali, anche tradizionali, nonché i castagneti per i quali la funzione produttiva da frutto è riconosciuta prevalente in esito all'assoggettamento a pratiche specifiche come le ripuliture, gli innesti e le potature, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del testo unico

di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

d) castagneti da frutto oggetto di ripristino colturale: i soprassuoli di *Castanea sativa* Mill. che, per la sospensione delle cure colturali, presentano una bassa densità del numero di piante innestate, una ridotta vigoria delle stesse e invasione spontanea di vegetazione arbustiva e arborea oppure i cedui castanili a bassa densità derivanti dal taglio di precedenti castagneti da frutto che si intende recuperare alla produzione di castagne e marroni;

e) castagneti ibridi: castagneti costituiti con specie o ibridi appartenenti al genere *Castanea* allevati con modelli colturali intensivi;

f) castagneti da frutto degradati o abbandonati: i castagneti da frutto che, per la sospensione delle cure colturali, presentano una riduzione del numero delle piante innestate, con un'invasione spontanea di vegetazione arborea e arbustiva di differente fisionomia e struttura e con differente funzione prevalente in assenza di pratiche colturali recenti, nonché i cedui castanili a bassa densità derivanti dal taglio di precedenti castagneti da frutto, che si intende recuperare alla produzione di castagne e di marroni;

g) castagneti storici da frutto: le formazioni arboree di castagno la cui presenza è segnalata in una determinata superficie o particella in data antecedente al 1960. La coltivazione di tali castagneti è caratterizzata dall'impiego di pratiche e tecniche tradizionali legate ad ambienti fisici e climatici locali, che mostrano forti legami con i sistemi sociali ed economici;

h) castagni monumentali da frutto: gli esemplari di castagno, singoli o gruppi, che rientrano nella definizione di albero monumentale stabilita dall'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10;

i) prodotti castanicoli non legnosi: prodotti di origine biologica diversi dal legno derivati dalla castanicoltura, definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *d)*, del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

l) castanicoltura: coltivazione della specie arborea del castagno.

CAPO II

RAPPRESENTANZA E COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 3

(Piano di settore della filiera castanicola)

1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato il Piano di settore della filiera castanicola, di seguito denominato « Piano ».

2. Il Piano è lo strumento nazionale programmatico strategico del settore castanicolo ed è, altresì, destinato a fornire alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi di interesse che possono essere inseriti nei singoli programmi di sviluppo rurale (PSR) e ai quali possono far riferimento le politiche regionali di settore.

3. Il Piano individua prioritariamente gli interventi volti a:

a) promuovere e a favorire il recupero delle attività di coltivazione;

b) prevenire l'abbandono colturale e la salvaguardia dei castagneti da frutto, soprattutto di quelli ubicati nei territori collinari e montani, di particolare pregio paesaggistico storico o ambientale o a rischio idrogeologico;

c) incentivare lo sviluppo di una filiera castanicola sostenibile, integrata, competitiva e multifunzionale, dal punto di vista produttivo e ambientale;

d) definire forme di aggregazione professionale e interprofessionale per la valorizzazione della filiera castanicola e dei suoi prodotti;

e) realizzare un coordinamento strategico della ricerca nel settore.

f) sostenere la diffusione della castanicoltura tradizionale, promuovendo politiche a favore delle associazioni di castanicoltori impegnate nel recupero del patrimonio castanicolo e della cultura della sua coltivazione;

g) promuovere e innovare la multifunzionalità fra castagneti, le varie forme di utilizzo del legno, gli usi gastronomici della castagna e dei suoi derivati.

4. Il Piano individua:

a) le questioni rilevanti per il potenziamento economico e produttivo del comparto castanicolo, ponendo in evidenza le necessità del settore nel breve e nel lungo periodo;

b) le differenze tra le realtà colturali del castagno in relazione alla conformazione del territorio e al metodo di coltivazione utilizzato.

5. Il Piano è diretto a:

a) individuare i territori nei quali sono situati i castagneti, differenziandoli anche in base alle condizioni pedoclimatiche che agevolano tale produzione e a descrivere dettagliatamente i differenti vincoli presenti;

b) fornire, con cadenza almeno triennale, i dati su: il numero di aziende agricole e le superfici investite, la distribuzione dei soprassuoli a prevalenza di castagno, la struttura e le potenzialità produttive dei castagneti da frutto, anche in relazione alla capacità degli stessi di essere sottoposti ad interventi di recupero nonché le quantità e le caratteristiche qualitative del prodotto richieste dai mercati di riferimento e sulla loro distribuzione sul territorio;

c) identificare la situazione attuale della castanicoltura e predisporre gli strumenti per il sostegno della ripresa dell'attività, anche attraverso il recupero dei castagneti abbandonati così come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera f), la promozione di politiche di accorpamento delle particelle fondiarie di minori dimensioni e la valorizzazione, previa mappatura nel

territorio nazionale, della castanicoltura storica e dei paesaggi rurali in cui si inserisce;

d) definire il quadro giuridico di riferimento nel quale poter erogare contributi per il sostegno della filiera, stabilendo i criteri e le procedure per la concessione degli stessi;

e) prevedere gli strumenti più efficaci per incentivare la ricerca sul miglioramento delle tecniche di produzione dei castagneti e per lo sviluppo degli aspetti vivaistici, anche attraverso l'istituzione di una Rete nazionale della castanicoltura alla quale affidare il compito di sostenere e coordinare la conservazione delle varietà di *Castanea sativa* Mill.;

f) individuare le misure di prevenzione di malattie e fitofagi del castagno e le modalità di utilizzo dei trattamenti fitosanitari, favorendo e promuovendo la difesa biologica;

g) promuovere iniziative per il riconoscimento del marchio di qualità a livello nazionale ed europeo;

h) promuovere l'adozione, in relazione alle importazioni effettuate in regime privilegiato a seguito di accordi tra l'Unione europea e Stati terzi, di misure idonee a garantire che i prodotti importati siano ottenuti con modalità di coltivazione rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori;

i) definire gli elementi necessari per promuovere la produzione delle filiere castanicole, anche al fine di incrementarne la multifunzionalità, salvaguardandone la sostenibilità e la naturalità della produzione;

l) prevedere forme di coordinamento tra gli enti di ricerca e i componenti delle filiere castanicole per agevolare la conoscenza, la diffusione e la tempestiva applicazione di tecniche innovative di produzione e trasformazione;

m) definire le azioni necessarie per la promozione del recupero dei sottoprodotti e degli scarti delle produzioni agricole, forestali e industriali castanicole, nonché per

il sostegno delle altre filiere dei prodotti non legnosi della castanicoltura;

n) introdurre nuovi strumenti per la promozione del settore attraverso la comunicazione, il miglioramento degli aspetti della logistica e l'incentivazione dell'internazionalizzazione delle filiere castanicole;

o) definire le modalità per valorizzare il ruolo delle associazioni culturali nazionali e locali nel promuovere i prodotti della castanicoltura nei territori di appartenenza, anche attraverso manifestazioni ed eventi per la riscoperta del settore castanicolo;

p) individuare gli strumenti necessari per incentivare forme associative tra i produttori ai fini della gestione e della commercializzazione dei prodotti della castanicoltura;

q) identificare le eventuali criticità sotto il profilo del coordinamento tra i diversi livelli normativi e le opportune misure di semplificazione amministrativa.

6. Il Piano ha durata triennale. In sede di prima applicazione è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Tavolo di filiera per la frutta in guscio)

1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Tavolo di filiera per la frutta in guscio, di seguito denominato « Tavolo », i cui componenti durano in carica tre anni.

2. Il Tavolo è chiamato a svolgere i seguenti compiti:

a) coordinamento delle attività di filiera e delle politiche nazionali e locali per il settore, anche attraverso l'adozione di specifici atti di indirizzo;

b) promozione e internazionalizzazione del settore e delle filiere;

c) definizione di azioni di conservazione e di valorizzazione delle varietà vegetali tipiche locali, anche attraverso il coordinamento dell'attività di cui al Registro nazionale dei vivai;

d) studio e predisposizione degli elementi preparatori del Piano, da aggiornare con cadenza triennale;

e) attività consultiva e di indirizzo su temi specifici della castanicoltura, anche legati ad emergenze fitosanitarie;

f) promozione di progetti innovativi e nel campo della ricerca applicata sperimentabili nell'ambito delle filiere della castanicoltura, anche in collaborazione con il mondo universitario e con gli enti di ricerca;

g) elaborazione di progetti specifici da attivare con l'istituzione di fondi dedicati al settore.

3. Il Tavolo è composto da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle organizzazioni dei produttori, degli importatori e dei trasformatori del settore, delle associazioni di castanicoltori rappresentative a livello nazionale, delle associazioni nazionali, dei collegi e degli ordini professionali, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), dell'Istituto nazionale di statistica, del Consiglio nazionale delle ricerche nonché delle università e degli enti di ricerca competenti in materia.

4. Il Tavolo, nel corso della propria attività, può avvalersi del supporto tecnico delle università e degli enti di ricerca competenti, nonché dell'Istituto nazionale di

statistica e del Centro nazionale delle ricerche (CNR).

5. Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese né altri emolumenti comunque denominati. L'istituzione del Tavolo non deve determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Nell'ambito del Tavolo è costituito l'Osservatorio statistico, economico e di mercato permanente, con il compito di raccogliere e di analizzare le informazioni derivanti dal monitoraggio dei dati economici del settore, al fine di aggiornare i dati statistici, le indicazioni economiche, i prezzi e l'andamento del mercato.

7. Gli esperti dell'Osservatorio statistico, economico e di mercato permanente sono scelti tra i componenti del Tavolo e ad essi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese né altri emolumenti comunque denominati.

8. Le funzioni di supporto e di segreteria del Tavolo sono assicurate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

Art. 5.

(Comitato di assaggio e valutazione delle tipologie commerciali di castagne)

1. Al fine di introdurre protocolli di tracciabilità, di analisi e di valutazione delle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche delle varie tipologie commerciali di castagne a garanzia della qualità dei prodotti, nell'ambito del Tavolo è istituito un Comitato di assaggio e valutazione delle tipologie commerciali di castagne, composto da tre assaggiatori esperti.

2. Ai componenti del Comitato di cui al comma 1 non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità, rimborsi di spese né altri emolumenti comunque denominati. Le funzioni di supporto e di segreteria del Comitato sono assicurate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

(Rete nazionale di ricerca sulla castanicoltura)

1. È istituita presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la Rete nazionale di ricerca sulla castanicoltura la quale provvede al coordinamento tra gli enti di ricerca e il mondo economico mediante la diffusione degli studi e l'applicazione delle innovazioni all'interno della filiera castanicola.

2. I settori di applicazione della ricerca e di coordinamento con il mondo produttivo riguardano:

a) le tecniche di produzione delle varietà di *Castanea sativa* Mill. da utilizzare nelle fasi colturali per la ripresa delle filiere produttive dei prodotti castanicoli;

b) l'inventario delle *cultivar* storiche di *Castanea sativa* Mill., nonché le strategie per la preservazione della loro risorsa genetica e lo studio di una certificazione legata alle *cultivar* italiane che consenta una tracciabilità anche genetica;

c) lo studio dei suoli favorevoli alla castanicoltura e le operazioni colturali specifiche da mettere in atto nei diversi territori dedicati alla castanicoltura, differenziate per tipologia di prodotto finale da ottenere;

d) l'innovazione e la tecnologia da impiegare nella meccanizzazione delle fasi di produzione e di raccolta del prodotto, nonché di trasformazione dei prodotti e dei loro derivati nelle varie filiere;

e) l'applicazione di strategie di sviluppo delle filiere, comprese le iniziative relative alla loro internazionalizzazione.

3. Il funzionamento della Rete di cui al comma 1 è assicurato nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Stato.

Art. 7.

(Registro nazionale dei vivai e degli istituti che producono piante e parti di piante (marze) delle varietà di Castanea sativa Mill.)

1. Allo scopo di valorizzare il ruolo del vivaismo nelle attività di recupero e di ripresa della castanicoltura italiana, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Registro nazionale dei vivai e degli istituti che producono piante e parti di piante (marze) delle varietà di *Castanea sativa* Mill., di seguito denominato « Registro nazionale ».

2. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con proprio decreto, stabilisce le procedure per la richiesta di iscrizione nel Registro nazionale da parte dei vivai e degli istituti di ricerca. Il Tavolo riceve le richieste, ne verifica i dati e iscrive i richiedenti nel Registro nazionale.

3. Una volta all'anno, i soggetti iscritti nel Registro nazionale sono sentiti nell'ambito del Tavolo di cui all'articolo 4 per conoscere l'andamento delle loro attività e per coordinare la produzione vivaistica nazionale con le necessità dei settori produttivi delle diverse filiere nelle varie regioni.

4. In attuazione del Piano, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua con proprio decreto i protocolli per la produzione di materiale vivaistico di *Castanea sativa* Mill. e il disciplinare per la gestione della coltura delle piante in vivaio per ottenere materiale di qualità e per la messa a punto di sistemi di tracciabilità di filiera, da impiegare negli interventi di ripristino di impianti di castagno beneficiari di finanziamento pubblico.

Art. 8.

(Centro nazionale per il controllo genetico e sanitario della produzione castanicola)

1. È istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle

foreste, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Centro nazionale per il controllo genetico e sanitario della produzione castanicola, la cui attività è finalizzata alla conservazione e al controllo genetico e sanitario del materiale vivaistico delle filiere castanicole del frutto e, in particolare, all'erogazione dei seguenti servizi al pubblico:

a) prestazione di analisi fitopatologiche ed entomologiche;

b) assistenza tecnica alle imprese operanti nel settore della castanicoltura nell'attività di castanicoltura e nel recupero produttivo dei castagneti degradati o abbandonati;

c) prestazione di analisi genetiche, chimiche e merceologiche;

d) incremento della superficie a castagno da frutto nelle aree idonee.

2. Il Centro di cui al comma 1 è articolato nei seguenti Dipartimenti:

a) arboricoltura e tecniche vivaistiche;

b) entomologia;

c) aspetti socioeconomici e sviluppo tecnologico;

d) selvicoltura e gestione delle produzioni legnose;

e) vivaistica e paesaggistica;

f) comunicazione e relazioni pubblico-istituzionali

3. Nell'esercizio delle proprie attività, il Centro di cui al comma 1 collabora con il Tavolo e con l'Osservatorio.

4. Il Centro di cui al comma 1 assicura lo svolgimento delle funzioni assegnate nell'ambito delle risorse umane e strumentali già previste a legislazione vigente.

Art. 9.

(Centri regionali per la conservazione, la premoltiplicazione e il controllo genetico e sanitario del castagno)

1. Al fine di migliorare la competitività della filiera vivaistica nazionale, valoriz-

zare il germoplasma italiano e aderire al quadro legislativo sulla certificazione volontaria, fermo restando l'accreditamento del Centro per la conservazione per la premoltiplicazione (CCP) e per la premoltiplicazione (CP) per il castagno, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2020, sulla base di un'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono istituiti almeno altri due centri regionali che svolgano attività di conservazione per la moltiplicazione e di premoltiplicazione per il castagno *Castanea sativa* Mill.

2. I centri di cui al comma 1 sono finalizzati, con riferimento alle *cultivar* di castagno iscritte al Registro nazionale dei fruttiferi, a produrre materiali vivaistici di castagno di categoria prebase e di categoria base, destinati alla filiera vivaistica nazionale per la produzione di astoni certificati per nuovi impianti e per gli interventi di recupero dei castagneti tradizionali e di conversione di cedui.

CAPO III

INTERVENTI PUBBLICI PER LA FILIERA CASTANICOLA

Art. 10.

(Interventi di sostegno e valorizzazione della filiera castanicola)

1. Sulla base delle indicazioni contenute nel Piano, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con proprio decreto, gli interventi di sostegno della filiera e i criteri di premialità di cui possono beneficiare le aziende castanicole e le organizzazioni dei produttori nell'ambito degli strumenti di programmazione agricola europea e nazionale.

2. I sostegni, nella forma di contributi, devono essere finalizzati ad incentivare, con priorità per i castagneti ubicati nei

territori collinari e montani, nelle zone di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale e a rischio di dissesto idrogeologico, interventi per:

a) il recupero dei castagneti abbandonati;

b) la manutenzione e salvaguardia dei castagneti da frutto in attualità da cultura;

c) l'ammodernamento degli impianti;

d) l'utilizzo razionale di nuove tecniche colturali;

e) l'unificazione fondiaria di castagneti divisi su più proprietà, gestiti anche in maniera associata dai diversi proprietari;

f) l'adozione di nuovi modelli di gestione dei castagneti al fine di ridurre i costi relativi alle cure colturali, alla gestione del suolo, alle fasi di potatura e di raccolta, con particolare riguardo agli aspetti legati alla meccanizzazione;

g) il miglioramento genetico dei prodotti;

h) la valorizzazione, in un'ottica di economia circolare e di recupero a fini energetici, dei residui di coltivazione e di lavorazione;

i) l'attuazione di progetti integrati di filiera;

l) il miglioramento della filiera vivaistica;

m) la creazione di aziende multifunzionali connesse all'attività castanicola;

n) l'incremento delle produzioni di qualità di marroni e castagne, secondo le tecniche dell'agricoltura biologica, come disciplinata dalla normativa vigente;

o) la genotipizzazione del patrimonio castanicolo;

p) l'incremento delle rese di miele di castagno;

q) il mantenimento e il recupero delle selve castanili tradizionali nei territori collinari e montani;

r) l'adozione di misure di aiuti forfettari all'avviamento di attività imprenditoriali da parte dei giovani agricoltori interessati alla tutela, alla valorizzazione e alla coltivazione dei castagneti.

3. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 2, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo, denominato « Fondo per la promozione della filiera castanicola », con la dotazione di 8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge e, successivamente, entro il 30 aprile di ogni anno, alla ripartizione del Fondo per la promozione della filiera castanicola tra le regioni nel cui territorio sono situati i castagneti individuati nel Piano.

5. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono sottoposti alla preventiva verifica di compatibilità con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. Le regioni destinatarie delle risorse ripartite ai sensi del comma 4 disciplinano, assicurando il rispetto dei limiti di spesa, le modalità di attuazione degli interventi previsti dal Piano nonché di assegnazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2.

7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari ad euro 8 milioni per l'anno 2023 e a 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Mi-

nistero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

8. Gli interventi nei castagneti oggetto di ripristino colturale devono essere autorizzati dall'Ente regionale competente o dal soggetto pubblico titolare di funzione delegata dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti e dietro presentazione di apposito progetto tecnico agronomico. Tali interventi rientrano tra quelli previsti dall'articolo 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio, anche se all'interno delle aree delimitate ai sensi dell'articolo 136 del codice stesso.

Art. 11.

(Criteri di premialità)

1. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, acquisito il parere del Tavolo e in base alle indicazioni del Piano, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua, con proprio decreto, criteri di premialità da attribuire nell'ambito dei piani di sviluppo rurale e del Piano strategico della politica agricola comune per favorire, in via prioritaria:

a) la costituzione di organizzazioni dei produttori castanicoli anche a livello interregionale, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, al fine di consentire la riduzione dei passaggi intermedi tra produttore e consumatore e aumentare il potere contrattuale, in particolare delle aziende di piccole dimensioni;

b) l'avvio di processi di integrazione e di associazione tra la produzione, la raccolta, lo stoccaggio, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti del castagno, anche attraverso l'utilizzo di piattaforme informatiche destinate al commercio elettronico, e la promozione, in generale, delle imprese, cooperative e consorzi

che si aggregino in rete per promuovere la multifunzionalità delle aziende castanicole;

c) il riconoscimento della coltura sostenibile del castagno, attraverso la definizione di procedure che certifichino l'utilizzo di tecniche colturali sostenibili e di meccanizzazione innovativa, l'indicazione del servizio ecosistemico svolto con il sequestro di carbonio nella coltivazione, l'introduzione di specifici metodi innovativi nella filiera, l'utilizzo di forme di tracciabilità dei prodotti nonché la fornitura di informazioni al consumatore in ordine alla sostenibilità della produzione svolta.

Art. 12.

(Lotta alle fitopatie)

1. In attuazione del Piano, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua, con proprio decreto, le priorità di azione di lotta alle fitopatie del castagno, nonché le misure di sostegno agli interventi in caso di emergenze.

2. Al fine di coordinare i soggetti che si occupano dello studio e della ricerca sulle patologie e sugli infestanti del castagno, la Rete nazionale di cui all'articolo 6, in collaborazione con gli istituti di ricerca nazionali e regionali, il CREA, il CNR e i dipartimenti competenti delle università, opera un monitoraggio costante sulla situazione fitosanitaria del castagno su scala regionale, nazionale e internazionale e, a tale scopo, almeno ogni quattro mesi, ne comunica gli esiti al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

3. In attuazione del Piano, la Rete nazionale individua anche le migliori strategie a basso impatto ambientale di lotta e di contrasto degli infestanti e delle patologie del castagno, promuovendo la difesa biologica, nonché la creazione di varietà di *Castanea sativa* Mill. più resistenti ai patogeni.

4. Per il finanziamento di progetti di ricerca multidisciplinari sulle emergenze fitosanitarie nel settore castanicolo nonché

per la realizzazione dell'inventario nazionale della castanicoltura, al CREA è concesso un contributo di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Art. 13.

(Miglioramento della competitività)

1. Per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel settore castanicolo finalizzati all'innovazione dei modelli colturali e al miglioramento della competitività della filiera e della produzione vivaistica nazionale, individuati mediante procedura a evidenza pubblica, ed in linea con quanto stabilito nel Piano, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Con proprio decreto, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste definisce le modalità di accesso alla procedura a evidenza pubblica e le tipologie di progetti ammissibili.

Art. 14.

(Riconoscimento della presenza storica del castagno nel territorio e delle associazioni che ne promuovono la conoscenza)

1. La presente legge riconosce l'importanza della presenza storica del castagno nel territorio delle regioni italiane e il ruolo delle attività culturali e sociali ad esso collegate svolte dalle associazioni per il sostegno della multifunzionalità del castagno in ambito paesaggistico, ricreativo, turistico ed ecologico.

2. In attuazione del Piano di settore, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avvalendosi della mappatura storica e attuale del territorio, individua, con proprio decreto, le zone che possono assumere nomi legati alla presenza storica del castagno, anche al fine di ivi promuovere il turismo enogastronomico, e riconosce le associazioni e i centri studi nazionali e locali del settore che svolgono attività sui

territori per la conservazione della memoria storica della castanicoltura italiana, prevedendo a loro favore misure di sostegno attraverso l'istituzione del « Fondo per il sostegno delle iniziative culturali e sociali nel settore della castanicoltura ». Nel medesimo decreto sono individuate le procedure per l'emanazione di appositi bandi, con cadenza semestrale, per lo svolgimento di attività anche formative e di conservazione della memoria storica delle tradizioni territoriali legate alla presenza del castagno.

Art. 15.

(Qualità delle produzioni e marchi)

1. Le regioni, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, possono istituire, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, marchi finalizzati a certificare il rispetto di *standard* di qualità nella filiera dei prodotti castanicoli.

2. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha facoltà di proporre un marchio unico di qualità che le regioni possono adottare a livello regionale, interregionale o di distretto.

3. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste favorisce la stipula di specifici protocolli e la redazione di disciplinari di coltivazione biologica o integrata sostenibile nell'ambito della filiera castanicola.

CAPO IV

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 16.

(Controlli e sanzioni)

1. Le regioni programmano i controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi oggetto dei contributi di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, e vincolano l'erogazione dei contributi medesimi allo stato di realizzazione degli interventi stessi.

2. Per lo svolgimento dei controlli di cui al comma 1 le regioni possono avvalersi del Comando unità forestali, ambientali e agro-alimentari dell'Arma dei carabinieri, nonché dei corpi di polizia locale del Nucleo operativo ecologico e del Nucleo antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri.

3. Nel caso in cui il castanicoltore o l'azienda castanicola beneficiari dei contributi, realizzino gli interventi in modo parziale o carente rispetto a quanto indicato nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a una somma da un terzo a quattro quinti dell'ammontare del contributo erogato. In tal caso il castanicoltore o l'azienda sono altresì esclusi dall'assegnazione di ulteriori contributi.

4. Nel caso in cui il castanicoltore o l'azienda castanicola beneficiari dei contributi non realizzino gli interventi indicati nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo. In tal caso al castanicoltore o all'azienda è, altresì, revocata l'assegnazione dei contributi concessi, con esclusione dall'assegnazione di ulteriori contributi.

5. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la promozione del settore castanicolo.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dagli articoli 12, comma 4, e 13, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione

« Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità nazionale e delle foreste.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

| | |
|--|-----|
| Sui lavori della Commissione, per un lutto dell'on. Giglio Vigna | 130 |
| Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, anche penali, per i reati di inquinamento. COM(2023) 273 final/2 (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito esame e conclusione – Valutazione di conformità</i>) | 130 |
| ALLEGATO (<i>Documento approvato dalla Commissione</i>) | 136 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|-----|
| Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 131 |
|---|-----|

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

| | |
|--|-----|
| Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul certificato protettivo complementare unitario per i prodotti fitosanitari. COM(2023) 221 final. | |
| Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (rifusione). COM(2023) 223 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>) | 131 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 135 |

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 28 settembre 2023 – Presidenza del vicepresidente Gianfranco ROTONDI – Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.

La seduta comincia alle 13.40.

Sui lavori della Commissione, per un lutto dell'on. Giglio Vigna.

Gianfranco ROTONDI, *presidente*, facendosi interprete dei sentimenti di tutte le colleghe ed i colleghi della XIV Commissione, desidera esprimere i sensi del suo

sincero cordoglio al presidente Giglio Vigna, colpito nel più caro dei suoi affetti con la scomparsa di sua madre, avvenuta ieri notte ad Ivrea.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, anche penali, per i reati di inquinamento.

COM(2023) 273 final/2.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(*Seguito esame e conclusione – Valutazione di conformità*).

La Commissione prosegue l'esame congiunto del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 settembre scorso.

Calogero PISANO (NM(N-C-U-I)-M), *relatore*, illustra i contenuti della proposta di documento che valuta conforme la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dal relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 13.45.

SEDE REFERENTE

Giovedì 28 settembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Gianfranco ROTONDI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.

La seduta comincia alle 13.45.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023.
C. 1342 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 14 settembre scorso.

Gianfranco ROTONDI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 13 settembre scorso è stato avviato l'esame preliminare del provvedimento con lo svolgimento delle relazioni introduttive da parte dei relatori, onorevoli Mantovani e Candiani, con l'intervento del ministro Fitto. Nella seduta del giorno successivo è proseguito l'esame preliminare, con l'intervento della collega De Monte, alla presenza del sottosegretario Siracusano.

Segnala che sul disegno di legge di delegazione sono già pervenuti il parere del

Comitato per la legislazione, che si è espresso con delle osservazioni, nonché della Commissione Cultura, che ha approvato parere favorevole e della Commissione Bilancio che ha approvato un parere favorevole con una condizione intesa a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento scadrà domani, venerdì 29 settembre, alle ore 15.

Poiché nessuno chiede d'intervenire dichiara concluso l'esame preliminare del disegno di legge e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 28 settembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Gianfranco ROTONDI.

La seduta comincia alle 13.50.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul certificato protettivo complementare unitario per i prodotti fitosanitari.

COM(2023) 221 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (rifusione).

COM(2023) 223 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Stefano CANDIANI (LEGA), *relatore*, ricorda che la XIV Commissione avvia oggi l'esame di due proposte di regolamento volte, rispettivamente, a introdurre il certificato protettivo complementare unitario e a rivedere il vigente regolamento europeo in materia di rilascio dei certificati complementari nazionali.

Nel disegno della Commissione europea, il certificato unitario dovrebbe integrare l'introduzione del brevetto unitario, divenuto operativo dallo scorso 1° giugno con l'entrata in vigore dell'Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti, ratificato da 17 Paesi UE, tra cui l'Italia.

Ricorda al riguardo che i certificati complementari di protezione (CPC) sono diritti di proprietà intellettuale *sui generis*, che estendono fino a 5 anni la durata dei corrispondenti brevetti per i medicinali o i prodotti fitosanitari per compensare il titolare del brevetto della minore tutela nel periodo in cui si svolge la procedura autorizzativa obbligatoria per l'immissione in commercio.

Attualmente, nonostante l'esistenza di un quadro giuridico comune a livello dell'Unione europea, le procedure per il loro rilascio sono svolte a livello nazionale con il risultato, rileva la Commissione europea, di costringere i titolari di brevetti a depositare domanda presso 17 diversi uffici degli Stati membri che hanno ratificato il citato Accordo sul Tribunale dei brevetti, con duplicazioni di procedure e costi per i richiedenti.

La Commissione sottolinea come la situazione attuale comporti anche minore certezza giuridica dal momento che in alcuni casi le procedure nazionali si concludono con esiti difformi riguardo al rilascio del certificato o al rigetto della domanda, così che può risultare difficile per i titolari di certificati e per le aziende accertare il livello di protezione riconosciuto allo stesso prodotto in diversi Stati membri. Ad avviso della Commissione europea tale situazione minerebbe la competitività del settore farmaceutico e agrochimico, mentre accentrare le procedure in capo ad un unico soggetto consentirebbe di superare la frammentazione residua del sistema brevettuale dell'Unione.

Sottolinea che, parallelamente alle proposte in esame, ne sono state presentate altre due, con analogo contenuto e finalità, relative al settore dei medicinali, volte rispettivamente all'istituzione di una procedura centralizzata per il rilascio di certificati nazionali per i medicinali e ad un

certificato unitario per i medicinali. Esse intendono tutte, in coerenza con la Strategia farmaceutica per l'Europa, promuovere gli investimenti in materia di ricerca e sviluppo per la creazione di medicinali innovativi, eliminando duplicazioni e inefficienze nei regimi di proprietà intellettuale che incidono sulla competitività del settore farmaceutico.

Illustra quindi le proposte in sintesi, rinviando per maggiori dettagli alla documentazione predisposta dagli uffici. In estrema sintesi la prima proposta prevede:

l'introduzione di una procedura centralizzata per il rilascio di CPC basati su un brevetto europeo con effetto unitario, in vigore, o su di una prima autorizzazione all'immissione in commercio. La domanda di rilascio potrà essere depositata nei rispettivi Stati membri, presentando un'unica domanda centralizzata;

la concessione dei CPC sarebbe effettuata dai rispettivi uffici nazionali degli Stati membri designati, sulla base, però, di un parere vincolante espresso da una autorità centrale d'esame, individuata nell'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO);

l'affidamento da parte dell'EUIPO, dopo una verifica formale della relativa ammissibilità, dell'esame sostanziale delle domande di CPC ad un *panel* di esaminatori costituito da un membro dell'autorità centrale e due esaminatori qualificati esperti, provenienti da due differenti uffici brevetti nazionali di Stati membri dell'UE;

la creazione di un registro che possa fungere da punto di accesso unico alle informazioni sulle domande di certificati nell'ambito della procedura centralizzata, rilasciati su tale base dalle autorità nazionali competenti, che dovrebbero condividere con l'autorità centrale tutte le informazioni correlate. Il registro dovrebbe essere disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione;

la previsione di una procedura formale per la presentazione di osservazioni

da parte di terzi e di una procedura di opposizione, con possibilità di appello dinanzi alla Commissione Ricorsi di EUIPO e successivamente alla Corte Generale e, in ultima istanza, alla Corte di giustizia;

la possibilità per l'utente di depositare la domanda di CPC attraverso una procedura centralizzata in una qualsiasi delle lingue ufficiali della UE. Parimenti, l'esito dell'esame a seguito della procedura centralizzata sarà pubblicato in tutte le lingue della UE nel database summenzionato.

Il certificato unitario conferirebbe gli stessi diritti e la stessa protezione del brevetto di base in tutti gli Stati membri. L'esame si dovrebbe concludere con un parere motivato dell'autorità centrale per il rilascio del certificato. In caso di parere negativo il richiedente potrebbe presentare un ricorso. Parti terze potrebbero contestare un parere positivo avviando una procedura di opposizione in corso di esame, o un'azione di nullità dopo il rilascio del certificato.

Sulla base del parere dell'autorità dell'EUIPO procederebbe al rilascio di un certificato unitario o al respingimento della domanda. Le decisioni dell'autorità esaminatrice centrale dovrebbero essere impugnabili. Il certificato unitario avrebbe efficacia a decorrere dal termine legale del brevetto di base per un periodo non superiore a cinque anni.

I richiedenti dovrebbero versare all'autorità esaminatrice centrale una tassa di deposito ed eventuali altre tasse procedurali, ad esempio per i riesami o i ricorsi e tasse (di rinnovo) annuali. Il livello delle tasse da versare all'autorità esaminatrice centrale sarà stabilito dalla Commissione europea con un atto di esecuzione. Una quota delle tasse di rinnovo dovrebbe essere trasferita agli uffici nazionali dei brevetti degli Stati membri.

La seconda proposta, relativa ai certificati nazionali, modifica il regolamento vigente in materia per istituire una procedura centralizzata – analoga a quella introdotta per il certificato unitario – per il deposito e l'esame delle domande. Re-

sterrebbe di competenza degli uffici nazionali il rilascio effettivo, sulla base del parere vincolante dell'autorità centrale. La medesima procedura è prevista per domande di certificato di protezione complementare «combinata», relative sia ad un certificato nazionale che ad un certificato unitario.

Passando ai profili di competenza della Commissione Politiche dell'Unione europea, rileva anzitutto che la base giuridica della prima proposta, relativa al certificato unitario, è correttamente costituita dall'articolo 118, primo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che consente di stabilire misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione e istituire regimi di autorizzazione, coordinamento e controllo centralizzati a livello dell'Unione.

La seconda proposta si fonda invece correttamente sull'articolo 114, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che conferisce all'Unione la competenza di adottare misure per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative aventi per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato unico.

Con specifico riguardo alla conformità con il principio di sussidiarietà, la relazione illustrativa che accompagna la prima proposta definisce necessaria l'iniziativa dell'UE per fornire una disciplina sul certificato complementare unitario che integri il brevetto unitario. Sottolinea inoltre che un diritto di proprietà intellettuale a livello dell'UE, come un certificato di protezione complementare unitario, può essere creato solo dall'UE e non dalla legislazione nazionale. La procedura centralizzata per il rilascio di certificati nazionali e di CPC unitari dovrebbe permettere di applicare norme e procedure in modo coerente in tutta l'Unione, garantendo la certezza del diritto per tutti i partecipanti al mercato.

Nell'apposita relazione sulla conformità al principio di sussidiarietà, predisposta per entrambe le proposte, la Com-

missione sottolinea che l'assenza di un'azione a livello dell'UE sarebbe in conflitto con l'obiettivo principale di cui all'articolo 3 del Trattato, che mira a istituire un mercato interno e a promuovere lo sviluppo sostenibile dell'UE basato su una crescita economica equilibrata, sulla stabilità dei prezzi e su una società di economia di mercato altamente competitiva.

Ricorda inoltre che nonostante i certificati complementari siano già armonizzati dal diritto dell'UE, vi sono ancora decisioni divergenti in ordine al loro rilascio, per cui per lo stesso prodotto alcuni Stati membri lo rilasciano mentre altri respingono domande identiche, oppure concedono una certificazione che ha una portata diversa. I richiedenti di tali certificati si trovano attualmente ad affrontare procedure separate e talvolta decisioni contrastanti riguardanti lo stesso prodotto, sostenendo maggiori oneri. Anche le pratiche di pubblicazione variano da uno Stato membro all'altro, con il risultato di assicurare scarsa trasparenza, a detrimento dei produttori di fitosanitari o farmaci.

Con riguardo al certificato unitario la relazione pone in evidenza il fatto che questo, come qualsiasi altro diritto unitario di proprietà intellettuale, può essere creato solo nell'UE e costituisce un diritto di proprietà intellettuale autonomo, applicabile indipendentemente da qualsiasi sistema nazionale. Pertanto, per la sua introduzione e disciplina è necessaria l'azione dell'UE.

La necessità dell'intervento dell'UE è ribadita con argomentazioni in larga misura analoghe anche nella relazione illustrativa della seconda proposta.

Con riguardo alla conformità al principio di proporzionalità, nelle relazioni illustrative che accompagnano le proposte, la Commissione europea dichiara che la propria iniziativa si limita a quanto necessario per conseguire gli obiettivi individuati, che il loro ambito di applicazione è limitato a quegli aspetti che gli Stati membri non possono conseguire in modo soddisfacente da soli e per i quali l'azione dell'UE può ottenere risultati migliori, ad

esempio in termini di decisioni sulle domande per il rilascio dei certificati.

Segnala che su entrambe le proposte sono pervenute le relazioni del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge 234 del 2012, recanti una valutazione complessivamente positiva delle due iniziative, ritenute idonee a semplificare le procedure e aumentare la trasparenza del sistema. Il Governo formula tuttavia alcune osservazioni di merito che assumono a suo avviso rilievo anche con riferimento al rispetto del principio di proporzionalità. In particolare:

ritiene che non si tenga conto delle specificità del settore e del fatto che i fitosanitari possono essere usati solo su alcune coltivazioni, così che l'interesse alla commercializzazione e protezione intellettuale è limitato ai Paesi in cui vi sia la relativa coltura;

osserva che le tasse relative al certificato unitario dovranno essere pagate all'autorità centrale, ma non ne sono stabiliti tipologie e importi, che sono demandati a futuri atti esecutivi della Commissione europea.

Ritiene inoltre necessarie alcune modifiche, con particolare riferimento:

all'attribuzione del ruolo di Autorità centrale di esame all'EUIPO, che non ha competenza specifica;

al ruolo marginale previsto per gli esaminatori nazionali e gli uffici nazionali, per i quali ritiene auspicabile un coinvolgimento maggiore e più incisivo preferendo una procedura che garantisca a tali uffici una parte attiva nel processo decisionale, ad esempio raccogliendo un parere preliminare sui requisiti sostanziali per la concessione del certificato, che potrebbe poi essere valutato ed eventualmente riformulato dalla Autorità centrale al fine di adottare un'unica decisione finale;

all'assenza di previsioni chiare sui requisiti per la selezione dei Paesi par-

tecipanti al *panel* di esame, sia con riguardo all'equilibrio geografico tra gli uffici nazionali partecipanti, che al carico di lavoro degli esaminatori.

Tenendo conto che il termine per la verifica di sussidiarietà scade il prossimo 23 ottobre, e la nostra pronuncia, ove recante un parere motivato, dovrebbe intervenire entro il 17 ottobre per consentire l'eventuale rimessione in aula, propone, per meglio valutare la proposta, di avviare un breve ciclo di audizioni di esperti della materia e rappresentanti del settore.

Gianfranco ROTONDI, *presidente*, poiché nessun altro chiede d'intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 28 settembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

ALLEGATO

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, anche penali, per i reati di inquinamento. COM(2023) 273 final/2.

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, anche penali, per i reati di inquinamento (COM(2023)273 final/2);

premessi che:

la proposta è volta ad aggiornare la normativa vigente in materia di inquinamento causato dal trasporto marittimo, ovvero la direttiva 2005/35/CE, già modificata nel 2009, che vieta di scaricare in mare idrocarburi e sostanze liquide nocive e disciplina le relative sanzioni;

è condivisibile quanto sostenuto, alla luce di una valutazione *ex post* condotta nel 2022, dalla Commissione europea, in merito alla ridotta efficacia di tale normativa in ragione delle carenze relative al suo ambito di applicazione, all'individuazione e alla verifica degli scarichi illegali, alla scarsa dissuasività e proporzionalità delle sanzioni penali;

sono pertanto apprezzabili, in linea di principio, le innovazioni prospettate dalla proposta di direttiva in esame;

il nuovo articolo 8-*quinqüies* della direttiva 2005/35/CE, introdotto dalla proposta in esame, demanda alla Commissione europea di stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate sui criteri che gli Stati membri devono considerare nell'applicare le sanzioni per ciascun tipo di sostanza inquinante. Il conferimento alla Commissione europea di tale potere viene

motivato dall'esigenza di promuovere un ulteriore ravvicinamento e una maggiore efficacia delle sanzioni amministrative;

rilevato che la proposta è correttamente fondata sull'articolo 100, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che conferisce all'Unione europea di stabilire le opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea e, secondo l'interpretazione consolidata, per prevenire l'inquinamento causato dalle navi;

ritenuta la proposta coerente con il principio di sussidiarietà, in quanto:

l'intervento legislativo dell'UE è necessario in ragione dell'impatto transfrontaliero dell'inquinamento marino, nonché del fatto che di frequente i responsabili degli sversamenti in mare agiscono oltre confine, vanificando gli interventi di contrasto nazionali;

il valore aggiunto dell'iniziativa dell'UE consisterebbe nel garantire condizioni di parità a livello dell'UE, nel favorire a livello transfrontaliero interventi di verifica, l'azione giudiziaria e l'applicazione delle norme, rendendo più dissuasive le sanzioni e maggiore l'effetto deterrente sugli autori delle violazioni;

la sorveglianza satellitare offerta da strumenti digitali dell'UE, come il servizio *CleanSeaNet*, sarebbe meno costosa e più efficace di interventi nazionali;

valutata altresì la proposta complessivamente coerente con il principio di proporzionalità in quanto le disposizioni proposte lasciano, almeno in parte, alla determinazione degli Stati membri la defini-

zione dei livelli delle sanzioni, non introducono obiettivi obbligatori per le attività di verifica a livello nazionale e non comporterebbero eccessivi costi amministrativi di adeguamento per il settore privato o per i cittadini. Appaiono tuttavia necessari ulteriori approfondimenti nel prosieguo dei negoziati circa l'impatto della nuova normativa sulle imbarcazioni da diporto e sui pescherecci, ovvero sulle imprese, soprattutto piccole e medie, operanti nei settori della pesca e del trasporto marittimo, su cui potrebbero gravare maggiori oneri;

rilevata altresì la necessità di valutare se il conferimento di ampi poteri esecutivi alla Commissione europea, di cui al nuovo articolo 8-*quinquies*, sia coerente con l'articolo 291 del Trattato sul funzionamento

dell'Ue. In particolare, l'intento manifestato dalla Commissione di non armonizzare in modo rafforzato i livelli delle sanzioni amministrative potrebbe essere contraddetto dalla definizione mediante atti esecutivi dei criteri che dovrebbero essere seguiti dalle autorità competenti degli Stati membri nell'applicazione delle sanzioni, pur stabilite a livello nazionale;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea,

VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

COMITATO PARLAMENTARE

**di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza
sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia
di immigrazione**

S O M M A R I O

| | |
|--|-----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI | 138 |
|--|-----|

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

*Giovedì 28 settembre 2023. — Presidenza
del presidente DELRIO.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
9.05 alle 9.25.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

| | |
|---|---|
| Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione. C. 1416 Governo (Parere alla Commissione V) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione</i>) | 3 |
| Sui lavori del Comitato | 5 |

COMMISSIONI RIUNITE (II e XIII)

| | |
|------------------|---|
| AVVERTENZA | 7 |
|------------------|---|

COMMISSIONI RIUNITE (XII e XIII)

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|---|
| Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali. C. 746 Carloni e C. 1324 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>) | 8 |
|---|---|

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

| | |
|---|----|
| Variazione nella composizione del Comitato | 10 |
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019. 1260 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 10 |
| <i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> | 14 |
| Adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica, fatto a Ginevra il 20 febbraio 2008. 1261 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 11 |
| <i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> | 15 |
| SEDE CONSULTIVA: | |
| Variazione nella composizione della Commissione | 12 |
| Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. 1342 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione</i>) | 12 |
| <i>ALLEGATO 3 (Relazione approvata)</i> | 16 |

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione</i>) | 18 |
| ALLEGATO 1 (<i>Proposta emendativa presentata</i>) | 24 |
| ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata</i>) | 25 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|----|
| Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. C. 439 Bonetti, C. 603 Ascari, C. 1245 Ferrari e C. 1294 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – adozione del testo base C. 1294 Governo</i>) | 20 |
| Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato. C. 745 Enrico Costa, C. 893 Pittalis, C. 1036 Maschio e C. 1380 Bisa (<i>Seguito dell'esame e rinvio – abbinamento della proposta di legge C. 1380 – adozione del testo base C. 839 Pittalis</i>) | 20 |
| Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale. C. 789 Bagnai e C. 1297 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio – adozione del testo base C. 1297 Governo</i>) | 22 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 23 |
| AVVERTENZA | 23 |

III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|----|
| Variazione nella composizione della Commissione | 26 |
| Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>) | 26 |
| ALLEGATO (<i>Relazione approvata</i>) | 28 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 27 |

IV Difesa

RISOLUZIONI:

| | |
|--|----|
| 7-00075 Sacconi Jotti: Sul programma « Soldato sicuro » (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00025</i>) | 29 |
| ALLEGATO (<i>Testo della risoluzione approvato dalla Commissione</i>) | 35 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>) | 30 |
|--|----|

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|----|
| Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dello strumento militare. Atto n. 57 (<i>Esame e rinvio</i>) | 31 |
|---|----|

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| Conferimento della medaglia d'oro al valor militare alla memoria al personale delle Forze armate e di polizia caduto a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 709 Ciaburro (<i>Esame e rinvio</i>) | 33 |
|---|----|

| | |
|---|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 34 |
|---|----|

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|----|
| Variazione nella composizione della Commissione | 39 |
| Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> . C. 1341 Governo (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 39 |
| Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>) | 41 |
| ALLEGATO 1 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>) | 49 |

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|----|
| Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/23 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali. Atto n. 75 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) | 42 |
| Schema di decreto legislativo recante recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, e per l'attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, come modificato dal regolamento (UE) 2021/168. Atto n. 74 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) | 46 |
| ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 50 |
| Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartola- rizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID- 19. Atto n. 76 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) | 47 |
| ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 51 |
| Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità. Atto n. 58 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) | 47 |
| ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 52 |

VII Cultura, scienza e istruzione

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|----|
| Schema di decreto ministeriale recante definizione dei requisiti e degli <i>standard</i> minimi per il riconoscimento e l'accREDITAMENTO degli istituti tecnologici superiori (ITS <i>Academy</i>), nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accREDITAMENTO. Atto n. 59 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) | 55 |
| ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>) | 61 |

RISOLUZIONI:

| | |
|---|----|
| 7-00127 Mollicone: Sulla tutela delle mura delle città bastionate (<i>Discussione e rinvio</i>) | 56 |
|---|----|

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|----|
| Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> . C. 1341 Governo (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 56 |
|---|----|

| | |
|---|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 60 |
|---|----|

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|--|----|
| Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) sulle questioni riguardanti il fenomeno del bradisismo e del rischio sismico nei Campi Flegrei | 63 |
|--|----|

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|--|----|
| Audizioni informali nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 589 Trancassini e C. 647 Braga, recanti modifiche al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e altre norme in materia di gestione delle emergenze di rilievo nazionale e per la disciplina organica degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi emergenziali di rilievo nazionale. | |
| Audizione informale di rappresentanti dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) | 63 |
| Audizione informale, in videoconferenza, di Giovanni Legnini, Commissario delegato dal Capo del Dipartimento della Protezione civile ad Ischia | 63 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|----|
| Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione</i>) | 63 |
| <i>ALLEGATO 1 (Relazione favorevole)</i> | 67 |

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|----|
| Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario degli interventi infrastrutturali di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021. Atto n. 79 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) | 64 |
| <i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> | 68 |

| | |
|---|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 64 |
|---|----|

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

| | |
|---|----|
| 5-01386 Bonelli: Nomina di un componente del comitato tecnico-scientifico per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina | 64 |
| <i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> | 69 |
| 5-01387 Ruffino: Tempi di realizzazione del nuovo ponte di San Benedetto Po e del relativo bypass | 64 |
| <i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> | 70 |
| 5-01388 Cortelazzo: Attività di manutenzione e pulizia da parte di ANAS della superstrada Fenadora-Anzù, nel bellunese | 65 |
| <i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> | 71 |
| 5-01389 Ilaria Fontana: Preoccupazioni conseguenti alla ventilata ipotesi di procedere ad un nuovo condono edilizio | 65 |
| <i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> | 72 |
| 5-01390 Simiani: Modalità di realizzazione e finanziamento dell'infrastruttura stradale cosiddetta « Tirrenica » | 65 |
| <i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i> | 73 |

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione</i>) | 74 |
| ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>) | 79 |
| ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata</i>) | 82 |
| INTERROGAZIONI: | |
| 5-00704 Traversi: Realizzazione dello «Skymetro Val Bisagno Genova» | 76 |
| ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della risposta</i>) | 84 |
| 5-00763 Porta: Rinnovo dell'Accordo con il Brasile in materia di conversione di patenti di guida | 77 |
| ALLEGATO 4 (<i>Testo integrale della risposta</i>) | 85 |
| 5-00825 Iaria: Realizzazione della «nuova Linea 12» presso la città di Torino | 77 |
| ALLEGATO 5 (<i>Testo integrale della risposta</i>) | 86 |
| 5-01320 Barbagallo: Emanazione del regolamento di attuazione del cd. «Marebonus» | 78 |
| ALLEGATO 6 (<i>Testo integrale della risposta</i>) | 87 |
| 5-01366 Ghirra: Continuità territoriale marittima verso la Sardegna | 78 |
| ALLEGATO 7 (<i>Testo integrale della risposta</i>) | 88 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 78 |

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>) | 90 |
| ALLEGATO (<i>Relazione approvata</i>) | 92 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> . C. 1341 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 91 |
| Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche. C. 1406 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 91 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 91 |

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| Variazione nella composizione della Commissione | 93 |
| Sui lavori della Commissione | 93 |
| Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni</i>) | 94 |
| ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>) | 100 |
| ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata</i>) | 101 |

| | |
|---|----|
| DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione. C. 1416 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 96 |
|---|----|

INDAGINE CONOSCITIVA:

| | |
|---|----|
| Indagine conoscitiva sul rapporto tra intelligenza artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l'intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro (<i>Deliberazione</i>) | 99 |
|---|----|

| | |
|---|-----|
| ALLEGATO 3 (<i>Programma dell'indagine conoscitiva</i>) | 103 |
|---|-----|

| | |
|---|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 99 |
|---|----|

| | |
|------------------|----|
| AVVERTENZA | 99 |
|------------------|----|

XII Affari sociali

| | |
|---|-----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 107 |
|---|-----|

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>) | 108 |
|---|-----|

| | |
|---|-----|
| ALLEGATO 1 (<i>Proposta emendativa</i>) | 112 |
|---|-----|

| | |
|---|-----|
| ALLEGATO 2 (<i>Proposta emendativa approvata</i>) | 113 |
|---|-----|

| | |
|---|-----|
| ALLEGATO 3 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>) | 114 |
|---|-----|

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|-----|
| Interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana (HIV), la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale. C. 218 D'Attis, C. 948 Zanella, C. 1078 Sportiello e C. 1198 Girelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>) | 108 |
|---|-----|

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|-----|
| Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE. Atto n. 61 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) | 109 |
|---|-----|

| | |
|--|-----|
| Schema di decreto legislativo in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità. Atto n. 69 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) | 110 |
|--|-----|

RISOLUZIONI:

| | |
|--|-----|
| 7-00122 Ciancitto, in materia di accessibilità ai servizi sanitari per le persone con disabilità (<i>Seguito della discussione e rinvio – Abbinamento delle risoluzioni 7-00145 Girelli e 7-00147 Zanella</i>) | 110 |
|--|-----|

| | |
|--|-----|
| 7-00051 Marianna Ricciardi, in materia di sicurezza delle cure e dei pazienti e di contrasto alla medicina difensiva (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>) | 111 |
|--|-----|

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole</i>) | 115 |
|---|-----|

| | |
|---|-----|
| ALLEGATO 1 (<i>Relazione approvata</i>) | 118 |
|---|-----|

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|-----|
| Disposizioni per la castanicoltura. C. 170 Cattoi, C. 565 Nevi, C. 616 Simiani, C. 754 Caretta e C. 992 Caramiello (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione testo base</i>) | 116 |
| ALLEGATO 2 (<i>Nuovo testo della proposta di legge C. 565 Nevi</i>) | 119 |
| Riconoscimento della figura dell'agricoltore custode. C. 1123 Caretta ed altri e C. 1304, approvata dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 116 |
| Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina. C. 165 Fornaro e Vaccari (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 117 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 117 |

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

| | |
|--|-----|
| Sui lavori della Commissione, per un lutto dell'on. Giglio Vigna | 130 |
| Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, anche penali, per i reati di inquinamento. COM(2023) 273 final/2 (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito esame e conclusione – Valutazione di conformità</i>) | 130 |
| ALLEGATO (<i>Documento approvato dalla Commissione</i>) | 136 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|-----|
| Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 131 |
|---|-----|

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

| | |
|--|-----|
| Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul certificato protettivo complementare unitario per i prodotti fitosanitari. COM(2023) 221 final. | |
| Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (rifusione). COM(2023) 223 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>) | 131 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 135 |

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

| | |
|--|-----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI | 138 |
|--|-----|

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



19SMC0053910